
2. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

2.1. LE ANALISI DEI MERCATI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Introduzione

L'Autorità, nel corso dell'ultimo anno, ha proseguito l'analisi dei mercati rilevanti individuati a livello comunitario dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 e la definizione del nuovo pacchetto di obblighi regolamentari (i cosiddetti "rimedi") conseguenti all'individuazione di imprese in posizione di significativo potere di mercato.

In particolare, l'Autorità ha adottato le delibere che hanno concluso il processo regolamentare per 15 mercati dei 18 individuati dalla Commissione europea. Inoltre, l'Autorità ha assunto gli schemi di provvedimento relativi ai restanti 3 mercati, che sono stati immediatamente trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni e dell'Accordo di collaborazione stipulato con la suddetta Autorità – e notificati alla Commissione europea e alle Autorità dei Paesi membri – ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice delle comunicazioni – al fine di acquisire il relativo parere.

Peraltro, negli ultimi dodici mesi, l'Autorità ha pubblicato 4 documenti in cui sono state sottoposte a consultazione pubblica le risultanze istruttorie in merito all'identificazione e all'analisi di 5 mercati, alla valutazione e sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e agli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere.

Le attività dell'Autorità, in relazione alle analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche, sono completate dalla costituzione di 3 tavoli tecnici riguardanti le procedure di migrazione dei clienti in *unbundling*, le procedure di fornitura del servizio di *wholesale line rental* e del servizio *bitstream*.

Di seguito si illustrano, in dettaglio, le attività svolte dall'Autorità in merito ai mercati dell'accesso, delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, delle linee affittate, della telefonia mobile e delle infrastrutture radio-televisive. Per quanto riguarda i mercati previsti dal nuovo quadro regolamentare e non ancora approvati, l'Autorità è in procinto di adottare i provvedimenti finali.

Entro l'estate, l'Autorità avrà completato il processo regolamentare, in corso di svolgimento in tutta Europa, al termine del quale il quadro regolamentare in materia di telecomunicazioni risulterà sostanzialmente modificato in coerenza con gli obiettivi della nuova disciplina comunitaria volti a promuovere un mercato aperto e competitivo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, a sviluppare il mercato interno e a tutelare gli interessi dei cittadini europei.

I mercati dell'accesso

Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali (mercato n. 1) e per clienti non residenziali (mercato n. 2).

Il 19 gennaio 2006, l'Autorità ha adottato la delibera n. 33/06/CONS con la quale vengono regolamentati i mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, quello destinato ai clienti resi-

denziali e quello per la clientela non residenziale (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003). Ciascun mercato è composto dai servizi di accesso forniti con le linee analogiche (PSTN) e digitali (ISDN).

Telecom Italia è identificata quale operatore dominante nei mercati in esame.

L'Autorità ha confermato nella delibera quanto previsto nello schema di provvedimento notificato, nell'ottobre 2005, alla Commissione europea e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sul quale le suddette Istituzioni hanno espresso parere favorevole.

Nel provvedimento adottato, l'Autorità, al fine di tutelare gli utenti finali, ha confermato le modalità di applicazione del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (cosiddetto *price cap*), determinando, al più, l'invarianza dei prezzi per i servizi di accesso destinati ai clienti residenziali e il recupero dell'inflazione per i servizi di accesso destinati ai clienti non residenziali. L'Autorità ha, altresì, imposto a Telecom Italia gli obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali e di non accorpare in modo indebito i servizi offerti. Il provvedimento, inoltre, grazie all'introduzione nel mercato del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental – WLR*), permetterà agli operatori di telecomunicazione di fatturare agli utenti, in un'unica bolletta, tutti i servizi forniti (incluso il canone). In particolare, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di fornire il WLR presso gli stadi di linea attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (*full unbundling* e *shared access*). Tale servizio verrà offerto agli operatori concorrenti a condizioni tras.p.a.renti, non discriminatorie e il prezzo sarà determinato con la metodologia *retail minus*. Il *minus* è fissato nella misura del 12%.

Nel declinare l'obbligo di fornitura del servizio WLR, l'Autorità ha perseguito, sia l'obiettivo di assicurare ai consumatori finali l'esistenza di un'ampia gamma di operatori tra cui scegliere il fornitore dei servizi di accesso, sia l'obiettivo di lungo periodo costituito dallo sviluppo della concorrenza tra operatori infrastrutturati.

L'imposizione, all'impresa notificata, della fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso nelle aree in cui l'*unbundling* non è sviluppato viene considerata dall'Autorità come il fattore necessario affinché i concorrenti possano procedere lungo la cosiddetta scala delle dotazioni infrastrutturali e giungere a livelli di infrastrutturazione sempre maggiori. La modulazione dell'obbligo, in ragione del grado di sviluppo del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, assicura che il servizio di rivendita del canone all'ingrosso non risulti in contrapposizione all'*unbundling*, nel senso che non ne ostacoli lo sviluppo, scoraggiando gli investimenti da parte degli operatori alternativi.

Peraltro, l'Autorità, tenuto conto del carattere innovativo del servizio WLR, ha previsto – all'art. 21 della suddetta delibera – l'istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori, con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici all'implementazione del servizio in questione. Il tavolo tecnico, al quale partecipano 16 imprese,

è stato costituito con la determina dell'Autorità n. 11/06/SG e ha iniziato i lavori nel marzo 2006.

Il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (mercato n. 11)

Il 12 gennaio 2006 l'Autorità ha approvato, con la delibera n. 4/06/CONS, il provvedimento finale relativo all'analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003).

Il provvedimento segue la delibera di consultazione pubblica n. 415/04/CONS, riprendendone l'analisi di mercato e meglio specificandone gli obblighi individuati.

La delibera n. 4/06/CONS conferma la definizione di mercato individuata nella consultazione pubblica, che fissa il perimetro alle sole reti metalliche, e la notifica di Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato in virtù della sua posizione di sostanziale monopolio nel mercato dell'accesso in rame.

Relativamente agli obblighi imposti in capo all'operatore avente significativo potere di mercato, il provvedimento, in linea con quanto previsto dalla regolamentazione previgente e dalla proposta sottoposta a consultazione pubblica, conferma gli obblighi di trasparenza, non discriminazione e di pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento inclusiva dei servizi accessori alla fornitura dell'accesso disaggregato. La delibera ribadisce, altresì, gli obblighi di separazione contabile e amministrativa e di contabilità dei costi, nonché l'obbligo di controllo dei prezzi.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, la delibera n. 4/06/CONS, nel modificare l'indirizzo proposto in consultazione pubblica, definisce un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi con vincolo di riduzione IPC -4,75% per gli anni 2006 e 2007. Il meccanismo suddivide, inoltre, i servizi in 4 panieri in base alla necessità di evitare sussidi incrociati a detrimento dei servizi in forte crescita ma con minori volumi.

Ciascun paniere include anche i contributi di attivazione e le quote *una tantum* relative alla gestione del servizio stesso, ai quali è imposto il medesimo vincolo di variazione dei prezzi. La delibera n. 4/06/CONS, integrando la proposta di provvedimento, fissa articolati obblighi di offerta non solo sui servizi di accesso disaggregato ma anche sui relativi servizi accessori, impone la stipula di un contratto sul livello del servizio (*Service Level Agreement-SLA*), penali di fornitura e di ripristino e definisce condizioni di offerta per il servizio di co-locazione; quest'ultimo non più legato soltanto all'accesso disaggregato, ma accessorio a tutti i servizi intermedi che Telecom Italia è obbligata a offrire.

Tra le principali integrazioni proposte dalla delibera n. 4/06/CONS spicca la definizione di modalità di migrazione tra operatori per i servizi di accesso disaggregato. La delibera summenzionata reca infatti, all'art. 18,

nuove e più complete modalità di passaggio degli utenti tra i diversi servizi di accesso disaggregato, tali da consentire la migrazione tra due operatori alternativi con minima interruzione di servizio e con il mantenimento del numero assegnato. Un'ulteriore integrazione prevede la possibilità, per gli utenti degli operatori alternativi, di poter lasciare l'operatore di *unbundling* e ritornare a rivolgersi a Telecom Italia comunicando direttamente a quest'ultima la propria volontà.

Tali disposizioni sono riproposte trasversalmente anche nei mercati dei servizi a banda larga e dei servizi di accesso in WLR (mercati n. 12, n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003) al fine di mettere a punto modalità di migrazione omogenee tra tutti i servizi di accesso che salvaguardino la volontà dell'utente finale di scegliere liberamente tra le diverse offerte, indipendentemente dai servizi di accesso intermedi impiegati da ciascun operatore.

Per tali procedure, che richiedono la stipula di accordi tra tutti gli operatori, inclusa Telecom Italia, per aspetti quali, ad esempio, la portabilità del numero, le causali di rifiuto e l'instradamento delle chiamate, l'Autorità ha disposto che esse entrino in vigore solo previo accordo tra le parti riservandosi di intervenire con decisione vincolante sui punti controversi. Al fine di vigilare sul processo di implementazione, l'Autorità, con la determina n. 11/06/SG, ha istituito un apposito tavolo tecnico al fine di coinvolgere tutti gli operatori e realizzare il confronto con le Associazioni di consumatori.

Il mercato dei servizi dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12)

Con la pubblicazione della delibera n. 34/06/CONS sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006, l'Autorità ha concluso l'analisi del mercato dei servizi dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003) avviata nel marzo 2005 con la delibera n. 117/05/CONS con la quale si sottoponevano a consultazione pubblica nazionale gli orientamenti dell'Autorità circa il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Successivamente allo svolgimento della consultazione pubblica, l'Autorità aveva adottato, in data 29 settembre 2005 una proposta di provvedimento che era stata trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – ai sensi dell'art. 19 del Codice e dell'Accordo di collaborazione stipulato con la suddetta Autorità – e notificata alla Commissione europea e alle Autorità dei Paesi membri, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Nel proprio provvedimento finale l'Autorità, in virtù dei pareri sostanzialmente adesivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, nel confermare la definizione precedentemente data, ha individuato un mercato di dimensione nazionale comprendente i servizi di connettività all'ingrosso offerti attraverso diverse piattaforme tecnologiche, quali quella xDSL, in fibra ottica e satellitare. Allo stesso modo, l'Autorità ha confermato la designazione di Telecom Italia quale impresa avente un significativo potere di mercato e l'imposizione

degli obblighi regolamentari (precedentemente individuati) di accesso alla rete, di trasparenza, di non discriminazione, di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

L'Autorità ha però ritenuto opportuno specificare, nell'ambito del provvedimento, che nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dello stesso e l'approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi *bitstream*, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicazione delle condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna nuova offerta al dettaglio e all'ingrosso di servizi a banda larga, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione delle stesse (30 giorni nel caso in cui la nuova offerta differisca dalle precedenti solo nelle condizioni economiche). Tale obbligo, funzionale alla verifica della correttezza del *minus*, applicato per le offerte all'ingrosso, scoraggerebbe l'adozione, da parte di Telecom Italia, di politiche escludenti durante la fase di transizione dal meccanismo di recupero dei costi basato sul *retail minus* a quello basato sull'orientamento al costo previsto dal provvedimento.

L'Autorità, in applicazione dell'art. 14 della delibera n. 34/06/CONS, ha dato avvio, in data 3 aprile 2006, con la determina n. 11/06/SG, ai lavori del tavolo tecnico per l'implementazione del servizio *bitstream* istituito al fine di chiarire e di precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici all'implementazione del servizio.

I mercati delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

I mercati dei servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5)

L'Autorità ha avviato il 3 gennaio 2005, con la delibera n. 410/04/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione e all'analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali, alla valutazione e sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e agli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea dell'11 febbraio 2003). La consultazione pubblica è stata finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e di documentazione da soggetti portatori di interessi nei mercati in esame.

In risposta alla consultazione pubblica gli operatori Albacom, l'Associazione italiana Internet *Provider* (AIIP), Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Telecom Italia, Tele 2, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind hanno presentato le loro osservazioni. I documenti di risposta sono stati illustrati nell'ambito di audizioni che hanno avuto luogo in data 3 febbraio 2005, per le società Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Tele-

comunicazioni in audizione congiunta, per la società Telecom Italia e per la società Vodafone.

Nel provvedimento di consultazione l'Autorità ha valutato, in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'esistenza di un mercato residenziale e non residenziale per le chiamate in postazione fissa differenziate per direttrice. Una volta definito il mercato rilevante per direttrici e per categorie di clientela, si è proceduto alla definizione dello stesso dal punto di vista geografico. L'Autorità ha quindi identificato, a livello nazionale, i seguenti mercati:

- a) mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- b) mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
- c) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- d) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
- e) mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- f) mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

In considerazione della posizione di dominanza di Telecom Italia su tutte le direttrici dei mercati dei servizi telefonici residenziali e non residenziali, l'Autorità ha espresso l'orientamento, nel documento sottoposto a consultazione pubblica, volto a confermare le misure regolamentari in essere sui mercati dei servizi di telefonia al dettaglio, mantenendo *inter alia* un controllo sui prezzi massimi attraverso il meccanismo del *price cap* e sui prezzi minimi attraverso i test di prezzo.

Tuttavia, al fine di acquisire ulteriori elementi per la valutazione del significativo potere di mercato, l'Autorità, nel novembre 2005, ha ritenuto opportuno richiedere un aggiornamento dei dati di traffico per i servizi telefonici al dettaglio distinti per segmento di clientela e per direttrice locale, nazionale e fisso-mobile per gli anni 2003-2005.

Inoltre, in considerazione dei recenti sviluppi dei servizi *Voice over Internet Protocol* (VoIP), l'Autorità ha richiesto agli operatori, nel febbraio 2006, di fornire i dati di traffico per tali servizi con lo scopo di acquisire informazioni circa lo sviluppo dei servizi a traffico offerti tramite tecnologie VoIP da decade "0".

Infine, a seguito delle osservazioni ricevute dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 410/04/CONS, l'Autorità ha ritenuto di dover approfondire alcune posizioni espresse nel documento di consultazione, relative alle misure per il controllo sui prezzi dei servizi al dettaglio, alle procedure per la presentazione e valutazione delle offerte, nonché alle misure proposte per la valutazione di offerte in *bundling* da parte di Telecom Italia. A tal fine, in data 17 marzo 2006, l'Au-

torità ha avviato, con delibera n. 87/06/CONS, una consultazione pubblica a integrazione di quanto proposto nella delibera n. 410/04/CONS, allo scopo di acquisire le osservazioni degli operatori circa gli orientamenti proposti. Hanno risposto all'integrazione di consultazione gli operatori Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind, che hanno presentato un documento congiunto, e l'operatore Telecom Italia. Gli operatori hanno illustrato i propri documenti nel corso di due audizioni tenutesi in data 18 aprile 2006.

L'Autorità, alla luce dell'analisi e delle valutazioni svolte, delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione pubblica indetta con delibera n. 410/04/CONS e dell'integrazione alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 87/06/CONS, nonché degli ulteriori dati acquisiti circa l'andamento dei mercati in esame, definirà il provvedimento finale relativo all'analisi dei mercati n. 3 e n. 5.

I mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6)

L'Autorità, nello schema di provvedimento relativo all'analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003), inviato nel maggio 2006 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea secondo quanto previsto dal quadro regolamentare europeo e dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ha confermato l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica (delibera n. 414/04/CONS) ovvero che la società Telecom Italia è in posizione di dominanza nei mercati rilevanti oggetto dell'istruttoria.

Nell'assumere lo schema di provvedimento, l'Autorità ha tenuto conto, non solo delle osservazioni formulate dagli operatori intervenuti nella consultazione pubblica, ma anche dei dati di mercato acquisiti fino al dicembre 2005 da cui emerge che Telecom Italia mantiene una quota di mercato superiore al 50%.

Per quanto riguarda l'evoluzione dei mercati in esame, il traffico internazionale, misurato in termini di minuti, è progressivamente cresciuto fino al 2002. Tale incremento si è mostrato sostenuto nel periodo 2000-2001, con una crescita pari a circa il 13%. Nell'anno successivo, si è assistito a un rallentamento di tale incremento e poi all'avvio di un *trend* decrescente, soprattutto nel mercato residenziale.

La direttrice internazionale presenta, in termini di ricavi, invece, nel periodo 2000-2005, un *trend* decrescente, sia nel mercato residenziale, sia in quello non residenziale. Tale decremento è dovuto soprattutto alla progressiva riduzione dei prezzi delle chiamate. Infatti, a fronte di un decremento del traffico internazionale intorno al 4%, si è avuta una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 40%.

Pertanto, sulla base della notifica della società Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato nei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali, l'Autorità ha definito le nuove misure regolamentari che intende imporre all'operatore dominante e, in particolare, ha previsto:

1. la conferma della decisione, assunta con la delibera n. 289/03/CONS, di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia dal controllo tramite il meccanismo di *price cap*;
2. la revoca dell'obbligo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, di sottoporre i prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo anche tramite il test di prezzo;
3. il mantenimento degli altri obblighi, previsti sempre dalla delibera n. 152/02/CONS, concernenti le modalità e le tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale;
4. relativamente agli obblighi di trasparenza in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante, l'imposizione dell'obbligo della pubblicazione, sul proprio sito *web*, delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e ai termini di tutte le offerte commerciali, nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta, ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni di offerte già presenti sul mercato. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'*iter* di verifica *ex ante* e dovranno essere pubblicati riportando la data in cui sono entrate in vigore. Rimane, infine, fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati, a qualunque titolo, con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa, quindi, la modifica degli schemi di prezzo.

I mercati all'ingrosso dell'interconnessione di rete fissa (mercati n. 8, n. 9 e n. 10)

In data 20 aprile 2006 l'Autorità ha approvato la proposta di provvedimento relativa all'analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003) per il successivo inoltro all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri.

La proposta ribadisce, sostanzialmente, tutti i principali aspetti sottoposti a consultazione pubblica con la delibera n. 30/05/CONS, inerenti la

definizione dei mercati in oggetto, l'individuazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato e i relativi obblighi regolamentari.

Relativamente alla definizione dei mercati, la proposta di provvedimento, nel confermare le definizioni sottoposte a consultazione, evidenzia, con maggiore chiarezza, l'appartenenza ai mercati individuati dei servizi di telefonia su rete a commutazione di pacchetto di Telecom Italia, in quanto sostituibili con i servizi in tecnologia tradizionale.

Con riferimento all'individuazione degli operatori con significativo potere di mercato, la proposta di provvedimento, anche sulla base di dati aggiornati al 2005, conferma l'identificazione di Telecom Italia quale operatore dominante nei mercati della raccolta, terminazione e transito e di ciascun operatore, dotato di rete di accesso, nel mercato individuale della terminazione sulla propria rete. La proposta ribadisce, inoltre, la necessità di rimuovere le notifiche in capo a Telecom Italia e a Wind nel mercato della terminazione Internet *dial-up*, in quanto ritenuto concorrenziale, e in capo a Telecom Italia per la terminazione delle chiamate verso direttrici estere, poiché non risulta necessario introdurre misure di regolamentazione *ex ante*.

In merito agli obblighi imposti a Telecom Italia, nel ribadire quanto già sottoposto a consultazione pubblica, la proposta meglio specifica gli obblighi in materia di trasparenza, non discriminazione, accesso a determinate risorse di rete, di pubblicazione dell'offerta di riferimento, separazione contabile e amministrativa, nonché di contabilità dei costi e controllo dei prezzi.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, sulla base di ulteriori dati contabili, la proposta modifica le tempistiche di applicazione del *network cap*, (da applicarsi per le offerte di riferimento relative al periodo 2007-2009 e non più a quello 2006-2008), i vincoli di variazione dei panieri della raccolta e terminazione (IPC-13,2% al 2007 e IPC-9,9% per il 2008 e il 2009, in luogo del valore in precedenza proposto pari ad IPC-11,3%) e i vincoli di riduzione per i panieri del transito e dei servizi accessori (IPC-13,2% al 2007 e IPC-9,9% per il 2008 ed il 2009 in luogo del valore IPC-IPC). La proposta prevede, inoltre, l'introduzione di due separati panieri di servizi, relativi alla fatturazione e all'accesso da telefonia pubblica, per i quali si propone un vincolo di variazione pari ad IPC-IPC.

Tra gli obblighi in capo a Telecom Italia, risultanti dall'esito degli approfondimenti della consultazione pubblica, rientrano nella proposta di provvedimento:

- le misure sul reinstradamento delle chiamate in caso di portabilità del numero "successiva" tra operatori terzi, al fine di consentire un'efficiente portabilità dei numeri di rete fissa tra operatori alternativi;
- le integrazioni alle misure in materia di carrier preselection, le cui modalità di attivazione e disattivazione sono state riviste per tener conto della normativa sui contratti a distanza, introducendo, a valle del contratto tra operatore e utente, l'obbligo di richiedere la firma di un modulo d'ordine che permetta di limitare l'incidenza delle attivazioni non richieste;

- gli obblighi di interconnessione ai nodi della rete broadband di Telecom Italia per l'accesso ai servizi vocali di raccolta, di terminazione e transito;
- l'introduzione di un servizio all'ingrosso di accesso ai sistemi di fatturazione da telefonia pubblica con carte a tariffazione specifica;

Relativamente agli obblighi imposti agli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia, il provvedimento, oltre a fissare quelli di trasparenza e non discriminazione per l'offerta del servizio di terminazione vocale, definisce un limite di prezzo massimo pari a 1,54 centesimi di euro al minuto. Tale valore è, tuttavia, derogabile in casi concreti; la proposta, infatti, prevede che gli operatori possano fare istanza all'Autorità documentando i propri costi e fornendo, su richiesta dell'Autorità, la certificazione dei sistemi di contabilità in modo da consentire alla stessa di esprimersi in merito al prezzo del servizio di terminazione.

I mercati delle linee affittate

I mercati delle linee affittate all'ingrosso (mercati n. 13 e n. 14)

Nel mese di gennaio del 2006 (delibera n. 45/06/CONS) l'Autorità ha concluso le attività istruttorie relative all'analisi dei mercati dei segmenti terminali (*terminating*) e circuiti interurbani (*trunk*) di linee affittate (mercati n. 13 e n. 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003). In tale ambito, l'Autorità ha provveduto a definire puntualmente i confini geografici e di prodotto dei mercati rilevanti, a identificare le imprese detentrici di significativo potere di mercato e a imporre i relativi obblighi regolamentari.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica le proprie proposte di provvedimento e ha richiesto, all'esito di tale consultazione, un parere, sul provvedimento finale, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea, ricevendo riscontri positivi sull'intero impianto dell'analisi di mercato.

L'Autorità ha, quindi, confermato con la delibera n. 45/06/CONS le proposte di provvedimento poste a consultazione pubblica (delibera n. 153/05/CONS) riguardanti la definizione geografica e di prodotto dei mercati rilevanti n. 13 e n. 14, l'identificazione di Telecom Italia quale unico operatore detentore di significativo potere di mercato e l'imposizione di obblighi in materia di uso delle risorse, di trasparenza, non discriminazione, nonché di separazione contabile, contabilità dei costi e di controllo dei prezzi.

In particolare, l'offerta di linee affittate all'ingrosso dovrà essere distinta in segmenti terminali e circuiti interurbani di lunga distanza in funzione dei bacini regionali trasmissivi (circa 20) che saranno definiti sulla base della topologia di rete effettiva di Telecom Italia. A differenza di quanto previsto dal vecchio quadro regolamentare, entrambi i servizi potranno essere utilizzati dagli operatori alternativi di rete fissa e mobile a prescindere dalle finalità d'uso. I servizi in questione potranno essere domandati dagli ope-

ratori alternativi attraverso l'interconnessione a un nodo appartenente alla rete regionale di riferimento di Telecom Italia, oppure attraverso i raccordi interni di centrale nel caso di co-locazione presso la centrale. Nel caso in cui un operatore alternativo intenda raggiungere ambiti regionali all'interno dei quali non dispone di un punto di presenza, potrà richiedere, a Telecom Italia, i circuiti interurbani (segmenti *trunk*) che rappresentano un servizio di trasporto di lunga distanza per collegare due o più bacini regionali trasmissivi.

Il provvedimento dell'Autorità disciplina anche la fornitura dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale, in quanto elementi accessori necessari per la fruizione di tutti i servizi all'ingrosso regolamentati, tra cui anche i segmenti terminali e i circuiti interurbani di linee affittate. Analogamente a questi ultimi, anche i flussi di interconnessione e i raccordi interni di centrale sono soggetti a obblighi di orientamento al costo, secondo le modalità previste dal meccanismo di *network cap*.

In merito alla disciplina delle condizioni economiche, cui sono soggetti i servizi inclusi nei mercati n. 13 e n. 14, la principale novità riguarda il passaggio da un meccanismo di *retail minus* a un sistema di controllo pluriennale dei prezzi massimi (cosiddetto *network cap*) che impone obblighi di orientamento al costo anche in relazione ai segmenti terminali. In particolare, il sistema di *network cap* prevede una riduzione annuale del 9,6% (al lordo dell'inflazione) nel caso dei prezzi dei segmenti terminali e il mero recupero dell'inflazione, nel caso dei prezzi dei circuiti interurbani di lunga distanza.

Con tale provvedimento, l'Autorità ha, quindi, regolamentato in modo differenziato le condizioni economiche praticabili da Telecom Italia nella fornitura dei segmenti *terminating* e *trunk*, al fine di promuovere la concorrenza tra operatori che hanno già effettuato o realizzeranno investimenti in infrastrutture di rete proprie per il trasporto di breve e lunga distanza.

Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7)

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio delle linee affittate (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003), nel mese di novembre 2005, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea la proposta di provvedimento finale, che integra quella sottoposta a consultazione pubblica (delibera n. 411/04/CONS) con le osservazioni pervenute da parte degli operatori e con le valutazioni dell'Autorità.

L'Autorità, a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione europea circa la non piena efficacia delle argomentazioni addotte in relazione all'esistenza di un unico mercato rilevante per le basse e medie velocità (fino a 2 Megabits, inclusi) e le alte velocità (oltre i 2 Megabits e fino ai 155 Megabits), ha ritirato la propria proposta di decisione e ne ha predisposto una nuova, notificata alla Commissione europea nel mese di aprile 2006, nella quale, anche alla luce delle risultanze delle analisi dei corrispondenti mercati all'ingrosso, ha individuato come mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio, il mercato dei circuiti analogici e digitali di capacità fino

ai 2 Megabits inclusi (coincidente con l'insieme minimo definito dalla raccomandazione della Commissione europea). Relativamente a tale mercato, l'Autorità ha proposto la notifica della società Telecom Italia come detentrica di significativo potere di mercato e l'imposizione degli obblighi di trasparenza, di non discriminazione, di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi, l'Autorità ha proposto di applicare ai circuiti diretti facenti parte dell'insieme minimo un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale (c.d. *price cap*), con uno specifico vincolo per i circuiti numerici di velocità pari a 2 Mbit/s. Infine, l'Autorità ha proposto di rimuovere gli obblighi regolamentari vigenti a livello *retail* per tutti i circuiti di capacità superiore a 2 Mbit/s.

I mercati della telefonia mobile

Mercati dell'accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercati n. 15 e n. 15 bis)

In data 4 agosto 2005, l'Autorità ha pubblicato la propria analisi (allegato b alla delibera n. 306/05/CONS) relativa al mercato dell'accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 tra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003). Successivamente, nel mese di settembre, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 453/03/CONS, l'Autorità ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le proprie osservazioni in merito al documento sottoposto a consultazione pubblica.

All'esito della consultazione pubblica, tenuto conto delle osservazioni pervenute dagli operatori, l'Autorità ha predisposto la proposta di provvedimento che è stata notificata, nel mese di ottobre, alla Commissione europea e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Commissione europea ha espresso parere favorevole, mentre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è riservata di formulare una valutazione conclusiva solo al termine del proprio procedimento istruttorio sulla materia, ancora in corso al momento della formulazione del parere.

Nel febbraio 2006, l'Autorità ha approvato la delibera n. 46/06/CONS conclusiva dell'analisi del mercato dell'accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili. In tale delibera è stato individuato un unico mercato nazionale per la fornitura congiunta dei servizi di accesso e raccolta forniti dagli operatori di rete mobile a operatori sprovvisti di risorse radio, al fine di consentire, a questi ultimi, la possibilità di offrire agli utenti finali servizi sia vocali sia dati (ad esempio, gli SMS). L'Autorità ha concluso che nel mercato dell'accesso e raccolta delle chiamate sulle reti telefoniche pubbliche mobili non si riscontrano posizioni di dominanza singola e/o congiunta o alterazioni sostanziali della concorrenza e ha, pertanto, ritenuto di non imporre alcun obbligo regolamentare in capo agli operatori di rete mobile e di confermare la situazione regolamentare vigente. A tal riguardo si evidenzia che, con riferimento all'apertura delle reti agli operatori sprovvisti

di risorse radio, allo stato non sussiste per gli operatori mobili alcun obbligo a contrarre, tuttavia, ciò non esclude la possibilità di negoziazione volontaria tra le parti, su base commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Nell'ambito della stessa delibera, inoltre, l'Autorità ha avviato un'attività di monitoraggio finalizzata a seguire l'evoluzione del mercato dei servizi di accesso e raccolta, ponendo particolare attenzione alle relazioni tra gli operatori infrastrutturati e quelli sprovvisti di rete (operatori virtuali), il cui ingresso – anche sul mercato italiano – potrebbe produrre benefici in termini di riduzione dei prezzi finali.

Infine, l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a un'apposita analisi di mercato le considerazioni relative al servizio di fornitura all'ingrosso del servizio di originazione per consentire agli utenti mobili l'accesso a servizi erogati su numerazioni non geografiche. L'Autorità, infatti, ritiene che tali servizi rappresentino uno specifico mercato (convenzionalmente denominato mercato n. 15 *bis*) caratterizzato da condizioni di domanda e di offerta, nonché da dinamiche concorrenziali specifiche.

Nel mese di aprile 2006 l'Autorità, con la delibera n. 162/06/CONS, ha aperto un procedimento specifico volto all'analisi di tale mercato. A seguito dell'apertura del procedimento, l'Autorità ha inviato le lettere di richiesta dei dati agli operatori al fine di predisporre il documento di analisi da sottoporre a consultazione pubblica.

Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16)

Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili

Nel luglio del 2005, l'Autorità ha approvato (delibera n. 286/05/CONS) l'introduzione di misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'Autorità ha rilevato, infatti, la sussistenza di condizioni di straordinarietà e di urgenza tali da esigere l'adozione di un provvedimento temporaneo cautelare nel mercato nazionale della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

Al fine di valutare l'eccezionalità e la gravità della situazione in essere l'Autorità ha mostrato come tali tariffe risultino, in particolare per i due operatori TIM e Vodafone superiori ai costi derivanti dalla loro contabilità regolatoria già a partire da quella relativa all'anno 2001. La tariffa di terminazione di WIND mostra livelli anche maggiori se si considera che tale valore, prima dell'intervento regolamentare di cui alla delibera n. 286/05/CONS, risultava essere superiore a 18 centesimi di euro al minuto, a fronte dei 14,95 centesimi di euro praticati da TIM e Vodafone.

L'Autorità ha ritenuto che tali circostanze, in un contesto in cui i costi tendono dinamicamente a decrescere, si traducano in un incremento, nel tempo, della forbice tra prezzi e costi del servizio di terminazione su rete mobile in evidente contrasto con la tutela dei consumatori e con la salvaguardia della concorrenza.

Quanto sostenuto è, peraltro, confermato dall'analisi del contesto internazionale da cui risulta che lo scostamento dei prezzi di terminazione praticati dagli operatori notificati rispetto alla media europea è sensibilmente aumentato nel corso del 2005 e risulta ulteriormente accresciuto rispetto ad un'analoga rilevazione effettuata nel 2004 dal Gruppo europeo dei regolatori indipendenti (IRG).

In merito alle motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento temporaneo cautelare ai sensi dell'art. 12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche, è stato evidenziato come la riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali contenuta nella proposta di provvedimento di consultazione pubblica non poteva essere attuata prima della fine del 2005 date le attività necessarie per il completamento del procedimento. L'Autorità ha ravvisato, inoltre, la necessità di intervenire mostrando che la proposta di provvedimento, di cui alla delibera n. 465/04/CONS, prevedeva l'applicazione di misure di riduzione del prezzo di terminazione già a partire dal 1 giugno 2005 e ribadendo che la riduzione tariffaria disciplinata dall'Autorità nella delibera n. 47/03/CONS (nella misura del 10% annuo per gli anni 2004-2005) non era stata attuata.

In linea con le valutazioni espresse dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS e in accordo con l'orientamento della Commissione europea definito nella raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorità ha individuato quattro mercati rilevanti corrispondenti alla terminazione delle chiamate vocali, siano esse originate da rete mobile o da rete fissa, sulle reti di ciascun operatore mobile operante in Italia: TIM, Vodafone, WIND e H3G e ha identificato gli operatori mobili summenzionati come individualmente dominanti nella fornitura del servizio di terminazione sulle proprie reti.

L'Autorità ha proceduto, inoltre, alla definizione dei rispettivi obblighi ritenuti necessari al fine di promuovere l'efficienza economica, la salvaguardia della concorrenza e la tutela degli interessi degli utenti.

In particolare, in merito all'obbligo di controllo del prezzo di terminazione l'Autorità ha ritenuto appropriato fissare, a far data dal 1° settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione per gli operatori TIM e Vodafone al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto e introdurre lo stesso obbligo in capo a WIND prevedendo per tale operatore un prezzo massimo di terminazione pari a 14,35 centesimi di euro al minuto.

Coerentemente con quanto proposto nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, l'Autorità ha ritenuto che l'imposizione immediata di un obbligo di controllo di prezzo sull'operatore H3G, alla luce del suo recente ingresso sul mercato, della sua ridotta base di utenti, della necessità di salvaguardare il livello degli ingenti investimenti effettuati e della sua situazione finanziaria, risulterebbe un onere eccessivo per tale operatore.

Le summenzionate considerazioni hanno giustificato, pertanto, la non imposizione delle misure di controllo di prezzo in capo a H3G, ma allo stesso tempo l'Autorità si è riservata di poter rivedere tali conclusioni alla luce degli esiti dell'analisi del mercato della terminazione mobile e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 286/05/CONS.

Per quanto riguarda i rimanenti obblighi regolamentari, l'Autorità, ha ribadito che gli operatori notificati sono tenuti al rispetto del regime regolamentare vigente e all'adozione di comportamenti coerenti con il rispetto della concorrenza e, pertanto, non discriminatori.

Le misure temporanee e cautelari introdotte dalla delibera n. 286/05/CONS hanno prodotto effetti sino all'entrata in vigore della delibera n. 3/06/CONS.

Il provvedimento finale

Nel gennaio del 2006 l'Autorità ha completato (delibera n. 3/06/CONS) il procedimento sull'identificazione e analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che dispongono di tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003).

In merito alla definizione del mercato, in linea con quanto previsto dalla raccomandazione sui mercati rilevanti e con quanto sostenuto nella proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS, l'Autorità ha confermato l'individuazione di un singolo mercato nazionale della terminazione su ogni singola rete mobile delle chiamate vocali, originate sia dalle reti fisse, sia da quelle mobili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS).

Relativamente alla valutazione del significativo potere di mercato l'Autorità ha ribadito quanto sostenuto nella delibera n. 465/04/CONS in merito all'assenza di condizioni di concorrenza effettiva nel mercato e, pertanto, ha identificato ciascun operatore di rete mobile (*Mobile Network Operator* – MNO) TIM, Vodafone, WIND e H3G come individualmente dominante nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulla propria rete.

Alla luce dell'analisi di mercato effettuata, tenendo conto del contesto concorrenziale emerso, l'Autorità ha proceduto alla definizione di obblighi differentemente graduati in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun operatore al fine di promuovere l'efficienza economica, la concorrenza sostenibile e di recare massimo vantaggio ai consumatori.

In particolare, l'Autorità ha imposto a TIM, Vodafone, WIND e H3G l'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete, l'obbligo di trasparenza, di non discriminazione e di predisposizione di un'offerta di riferimento.

Relativamente al controllo del prezzo di terminazione, viene confermato quanto proposto nella delibera n. 465/04/CONS ossia di mantenere

in capo agli operatori TIM e Vodafone l'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione, di orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria e di introdurre tali obblighi in capo all'operatore WIND.

In particolare, in merito al controllo dei prezzi, l'Autorità ha introdotto un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili per gli anni 2006-2008. A partire dal 1° luglio 2006, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone non dovrà essere superiore a 11,20 centesimi di euro al minuto nel rispetto di un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-13%, e lo stesso prezzo non dovrà superare il valore di 12,90 centesimi di euro al minuto per l'operatore WIND con un vincolo di riduzione annuale pari a IPC-16%.

L'Autorità ha, inoltre, stabilito che le variazioni del prezzo di terminazione in rispetto del vincolo di riduzione annuale dovranno essere applicate entro e non oltre le date del 1° luglio degli anni 2007 e 2008. Tali variazioni permetteranno, a luglio 2008, di pervenire al raggiungimento di un valore obiettivo del prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali pari a 8,90 centesimi di euro al minuto per TIM e Vodafone e a 9,5 centesimi di euro al minuto per l'operatore WIND.

Nel perseguire l'obiettivo della verifica del grado di orientamento al costo del prezzo di terminazione, l'Autorità ha fissato in capo a TIM, Vodafone e WIND l'obbligo di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria.

Alla luce della differente posizione di mercato detenuta da H3G l'Autorità ha ritenuto di non applicare in capo a tale operatore l'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione, di orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria, riservandosi di valutare la possibilità di introdurre l'imposizione di tali obblighi entro il 31 luglio 2006.

Il mercato per i servizi all'ingrosso di roaming internazionale (mercato n. 17)

Con la pubblicazione della delibera n. 78/06/CONS nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2006, l'Autorità ha avviato la consultazione pubblica relativa all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso dei servizi internazionali di *roaming* per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003).

Nella redazione dell'analisi nazionale del mercato n. 17, l'Autorità si è avvalsa dei dati raccolti e dei risultati conseguiti dal *Project team* dell'European Regulators Group (ERG) che durante i mesi precedenti aveva condotto, sotto il coordinamento dell'Autorità italiana, un'analisi congiunta delle condizioni di competitività nei servizi all'ingrosso di *roaming* internazionale in 10 Paesi europei.

L'Autorità, dopo averne valutato l'applicabilità al contesto italiano, ha fatto propria la definizione del mercato proposta dal *Project team* ERG;

tale definizione comprende nell'ambito dei servizi di *roaming* all'ingrosso, i soli servizi di *roaming inbound*, ovvero, i servizi forniti da operatori mobili italiani a operatori mobili stranieri, affinché i clienti di questi ultimi possano accedere a servizi di telefonia mobile nel territorio italiano utilizzando i propri terminali. I servizi all'ingrosso di *roaming outbound*, ovvero, i servizi resi agli operatori italiani, affinché i clienti di questi ultimi possano utilizzare i propri cellulari al di fuori del territorio italiano, sono forniti esclusivamente da operatori stranieri e, pertanto, non rientrano nell'ambito del mercato rilevante italiano.

Si è ritenuto, anche in questo caso in conformità con i risultati del *Project team* dell'ERG, che siano rilevanti i soli servizi di originazione in quanto determinano le tariffe di *roaming wholesale* per il traffico *inbound*. Infatti, quando gli utenti degli operatori mobili stranieri originano una chiamata in Italia, gli operatori mobili italiani forniscono (sostenendo i relativi costi) l'intero servizio *end-to-end*, per il quale ricevono dagli operatori mobili stranieri il pagamento della cosiddetta tariffa interoperatore (IOT). Diversamente, quando gli utenti di operatori mobili stranieri ricevono una chiamata in Italia, gli operatori italiani percepiscono la tradizionale tariffa di terminazione mobile dagli operatori di transito internazionale che si occupano del trasporto internazionale per conto degli operatori mobili stranieri.

Inoltre, dal momento che i servizi vocali e i servizi dati di tipo SMS vengono acquistati nel mercato all'ingrosso in *bundle*, si è ritenuto che debbano rientrare nel medesimo mercato all'ingrosso del *roaming inbound*. Infine, in ottemperanza al principio di neutralità tecnologica previsto dal nuovo quadro regolamentare, l'Autorità ha ritenuto che i servizi vocali forniti su reti di seconda (2G) e terza generazione (3G) debbano essere considerati parte dello stesso mercato rilevante del prodotto.

L'Autorità ha, pertanto, concluso che il mercato all'ingrosso per i servizi internazionali di *roaming* per le reti mobili è il mercato, di dimensione nazionale, dei servizi forniti a operatori di rete mobile stranieri per permettere agli utenti di questi ultimi di originare chiamate e di inviare SMS utilizzando le reti mobili di seconda e terza generazione di tutti gli operatori italiani.

Nella valutazione della dominanza singola l'Autorità ha considerato, sia le quote di mercato detenute dagli operatori attivi, sia altri indicatori di tipo qualitativo e quantitativo. In relazione alle quote di mercato, nessun operatore ha raggiunto, nell'ambito del periodo d'analisi, una quota tale da condurre all'individuazione di una posizione di dominanza.

Le barriere all'ingresso nel mercato si sono rivelate molto elevate, sia per la necessità di disporre di una licenza, sia per gli elevati investimenti connessi allo sviluppo e al lancio commerciale di una rete mobile, di seconda o terza generazione, in grado di coprire il territorio italiano.

D'altra parte, la sostanziale omogeneità dei servizi offerti dagli operatori italiani, congiuntamente alla maturità delle tecnologie di seconda e terza generazione, non sembrano conferire vantaggi o superiorità di tipo tecnologico ad alcun operatore in particolare. Inoltre, la vasta disponibilità di tecniche di direccionamento del traffico rendono possibile agli operatori acquirenti di servizi di *roaming* internazionale l'esercizio di un contropotere

d'acquisto. Queste valutazioni hanno condotto a ritenere che nessuno degli operatori attivi nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi internazionali di *roaming* per le reti telefoniche pubbliche mobili disponga singolarmente di un significativo potere di mercato.

Nella valutazione dell'esistenza di posizioni di dominanza collettiva sono stati utilizzati i criteri elencati nell'allegato II della direttiva quadro ritenuti adatti ad analizzare il contesto competitivo del mercato in esame. In particolare, si è valutata l'omogeneità dei prodotti, la similitudine delle strutture dei costi e delle quote di mercato, l'assenza di innovazione tecnologica e la maturità delle tecnologie.

La valutazione dei summenzionati criteri ha fornito elementi atti a ipotizzare l'esistenza di una dominanza congiunta, nella forma del coordinamento tacito. A questo punto, si è ritenuto corretto verificare se tale valutazione fosse in linea con la prassi decisionale della Commissione e la giurisprudenza della Corte. A tal fine, sono stati utilizzati i cosiddetti tre criteri "Airtours", ovvero la trasparenza del mercato, la stabilità del tacito coordinato e la contemporanea assenza di concorrenza potenziale e di contropotere d'acquisto. A tal proposito, si è valutato che l'attenuazione della trasparenza delle tariffe causata dagli sconti, da un lato, e l'assenza di meccanismi di ritorsione credibili ed efficaci, dall'altro, fanno sì che i tre criteri non risultino contemporaneamente verificati e, pertanto, si è concluso che nel mercato italiano del *roaming* internazionale all'ingrosso non è possibile riscontrare una posizione di dominanza congiunta.

Non avendo riscontrato posizioni di dominanza singola o congiunta l'Autorità non ha imposto alcun obbligo regolamentare in capo agli operatori di rete mobile confermando la situazione regolamentare vigente.

Tutte le società che hanno sottoposto le proprie osservazioni in merito al documento di consultazione hanno sostanzialmente concordato con le valutazioni realizzate dall'Autorità che, dopo aver integrato il documento di analisi con le proprie osservazioni e con quelle degli operatori, ha adottato, in data 27 aprile 2006, una proposta di provvedimento, che è stata trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e notificata alla Commissione europea e alle Autorità dei Paesi membri, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il mercato delle infrastrutture radio-televisive

Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18)

Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003) è uno dei mercati ritenuto suscettibile di una regolamentazione *ex ante*. L'Autorità ha pubblicato la proposta di provvedimento relativa al mercato in esame (allegato b alla delibera 61/06/CONS) in data 9 febbraio 2006 sul proprio sito *web* e in data 22 febbraio 2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel documento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità ha individuato tre mercati rilevanti nell'ambito dei servizi di diffusione radio-televisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali:

- mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica analogica;
- mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica digitale;
- mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su piattaforma terrestre in tecnica analogica.

Il documento sottoposto a consultazione pubblica si concentra sulla definizione dei mercati rilevanti e sulla valutazione circa l'esistenza di posizioni di dominanza singola e congiunta. L'Autorità ha preferito preliminarmente focalizzare l'attenzione sull'identificazione e l'analisi dei mercati rilevanti e delle condizioni competitive presenti senza esaminare i possibili obblighi regolamentari in capo agli operatori con significativo potere di mercato, dando la possibilità, ai soggetti interessati, di affrontare in due diverse sedi, e, quindi, meglio approfondire, gli aspetti relativi all'identificazione del mercato e ai rimedi imposti.

Per quanto riguarda la valutazione del significativo potere di mercato, l'analisi delle condizioni strutturali del mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica analogica rileva l'esistenza di un livello di concorrenza ancora insufficiente. Il mercato suddetto è caratterizzato dalla presenza di soggetti verticalmente integrati e di un numero limitato di programmi trasportabili che ne riduce la capacità produttiva complessiva. In particolare, le valutazioni contenute nel documento di consultazione circa le quote di mercato (livello attuale e *trend*) detenute e l'analisi delle caratteristiche strutturali della domanda di mercato e dell'offerta (quali le barriere all'entrata e all'espansione, l'integrazione verticale e le condizioni di accesso alle risorse finanziarie) hanno portato l'Autorità a ritenere che la RAI e RTI usufruiscano di un netto vantaggio rispetto ai concorrenti per quanto concerne il controllo delle infrastrutture difficili da duplicare e del mercato a valle della raccolta pubblicitaria, disponendo, inoltre, di ingenti risorse finanziarie. Tale vantaggio, nell'ambito del mercato in questione che possiede peculiari caratteristiche strutturali derivanti anche dalla normativa che si è succeduta nel tempo, potrebbe, ad avviso dell'Autorità, costituire un ambiente favorevole al tacito coordinamento fra le due imprese che controllano le quote maggiori del mercato. L'Autorità ha, quindi, verificato, alla luce delle caratteristiche specificate nel paragrafo n. 96 delle linee direttrici della Commissione europea l'esistenza di una posizione dominante collettiva concludendo che la RAI e RTI si trovano in una posizione di dominanza collettiva conseguentemente alla presenza di analoghe quote di mercato detenute dalle suddette imprese, all'assenza di una concorrenza sui prezzi e alla presenza di una competizione basata interamente sulla capacità diffusiva. Si evince, inoltre, l'equivalenza dei prodotti forniti e delle quote di popolazione raggiunte, nonché l'analogia nelle strutture dei costi in un mercato caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, da una profonda maturità tecnologica e dall'esistenza di legami informali tra i due principali gruppi

che operano in tutti gli stadi della filiera produttiva del settore televisivo detenendo posizioni significative.

Per quanto riguarda, invece, il mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica digitale, l'Autorità rileva che la continua evoluzione di tale mercato unitamente alle valutazioni circa le quote possedute dalle imprese, nonché l'analisi delle caratteristiche strutturali dell'offerta e della domanda, inducono, al momento, a escludere la sussistenza di alcuna posizione di dominanza anche in virtù dell'omogeneità delle quote di mercato e della dinamicità del mercato in questione. L'Autorità evidenzia, comunque, che, date le caratteristiche del sistema radiotelevisivo italiano, potrebbe esistere, in prospettiva, l'eventualità che si possa riprodurre nel digitale la stessa configurazione di mercato presente nell'analogico.

Infine, il documento sottoposto a consultazione ha analizzato anche la situazione concorrenziale del mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su piattaforma terrestre in tecnica analogica escludendo l'esistenza di una qualsiasi forma di dominanza in detto mercato. Gli operatori radiofonici attivi, infatti, sono molteplici e detengono quote di mercato compatibili con i limiti indicati nelle Linee direttrici della Commissione europea. Il mercato è caratterizzato da un livello di concorrenza, attuale e potenziale, soddisfacente essendo possibile anche l'accesso da parte di nuovi soggetti.

L'Autorità, a fine marzo 2006, ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In totale sono pervenute 14 memorie relative alla consultazione da parte di 15 società e sono state audite 9 società. L'attività attualmente in corso prevede la redazione della sintesi delle osservazioni degli operatori al documento sottoposto a consultazione pubblica e delle valutazioni dell'Autorità a tale riguardo, e la predisposizione del relativo schema di provvedimento.

2.2. LA TELEFONIA FISSA

Durante il 2005, relativamente alle tematiche inerenti la telefonia fissa, l'Autorità ha svolto la propria attività di regolamentazione, vigilanza e sanzione nel rispetto del quadro normativo vigente e parallelamente allo svolgimento delle attività relative alle analisi dei mercati.

In particolare, nell'ambito del periodo compreso tra il mese di maggio 2005 e aprile 2006 gli interventi posti in essere dall'Autorità hanno riguardato le seguenti tematiche:

- verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e mobile notificati;
- verifica del costo netto del servizio universale di Telecom Italia;
- numerazioni per i servizi di informazione abbonati;
- analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato;
- analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia mediante pacchetti sconto e offerte specifiche;

- integrazione delle soglie di prezzo massimo previste per la fornitura di servizi associati a particolari numerazioni;
- assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri.

Verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e mobile notificati

Nel corso del 2005, l'Autorità ha espletato le procedure di gara, affidando gli incarichi di verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e mobile notificati, per gli esercizi contabili 2002-2004, nonché di controllo del calcolo del costo netto del servizio universale, afferenti agli anni 2003 e 2004, rispettivamente alla società Mazars&Guerard ed Europe Economics.

Nel mese di dicembre 2005, sono state, altresì, avviate le procedure per dare seguito alla verifica della contabilità dei costi, afferente al servizio di terminazione mobile degli operatori TIM e Vodafone. L'attività di revisione contabile riguarderà, per la prima volta, anche il servizio di terminazione mobile valutato a costi correnti, sulla base delle linee guida approvate dall'Autorità con la delibera n. 399/02/CONS.

Sono, dunque, in corso di revisione da parte della società Mazars&Guerard le contabilità dei costi degli operatori TIM e Vodafone relative agli esercizi contabili 2002-2004 valutate a costi correnti e a costi storici. Alla suddetta società è stato, altresì, affidato dall'Autorità l'incarico di verificare la contabilità dei costi e la separazione contabile dei servizi di rete fissa offerti da Telecom Italia negli esercizi contabili 2002-2004.

Nel mese di dicembre 2005 sono state avviate con Telecom Italia e la società Mazars&Guerard le procedure relative alle attività di verifica della contabilità regolatoria. Anche in questo caso, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 399/02/CONS e n. 152/02/CONS, la contabilità regolatoria riporterà le valorizzazioni degli ammortamenti e del capitale impiegato sia a costi storici, sia a costi correnti.

Verifica del costo netto del servizio universale di Telecom Italia

Nell'ambito del procedimento istruttorio concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale e la valutazione dello stesso relativamente all'anno 2003, la società Europe Economics, quale organismo indipendente incaricato dall'Autorità ai sensi dell'art. 62 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ha completato le attività di verifica concernenti il calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia, operatore fornitore del servizio universale. L'Autorità sta, pertanto, avviando un processo di consultazione pubblica, al fine di acquisire le osservazioni da parte degli operatori di mercato sulle risultanze delle attività di verifica svolte dalla società Europe Economics.

L'Autorità ha avviato, al termine del 2005, il procedimento istruttorio relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e di valutazione

del costo netto sostenuto da Telecom Italia nell'anno 2004. In tale ambito, l'Autorità ha provveduto a richiedere agli operatori di mercato informazioni e dati relativi ai costi e ai ricavi previsti dall'allegato 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche al fine di valutare, da un lato, il grado di concorrenza raggiunto nei mercati di telecomunicazione e, dall'altro, le quote di contribuzione al fondo di competenza di ciascun operatore. Sulla base dei dati pervenuti, l'Autorità, rilevato il livello competitivo nei mercati, ha determinato l'iniquità dell'onere del costo netto sostenuto da Telecom Italia e conseguentemente ha stabilito l'applicabilità del relativo meccanismo di ripartizione.

La società Europe Economics svolgerà le attività di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale, relativo all'esercizio contabile 2004, a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento finale concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e di valutazione del costo netto relativo all'anno 2003.

Numerazioni per i servizi di informazione abbonati

L'Autorità, ha identificato all'art. 24 del Piano nazionale di numerazione (delibera n. 9/03/CIR), la numerazione a quattro cifre "12XY" per l'espletamento dei servizi di informazione abbonati, demandando a uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e delle relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione.

La delibera n. 15/04/CIR ha dettato le modalità di attribuzione dei diritti d'uso della numerazione "12XY", il termine per l'apertura della stessa – stabilito al 1° luglio 2005, ma con la possibilità di realizzare iniziative informative nei riguardi della clientela già a partire dal 1° marzo 2005 – e le disposizioni per l'espletamento del servizio, ivi incluso, all'art. 7, comma 7, il prezzo massimo dello stesso quantificato in 0,3 euro alla risposta e 1,50 euro al minuto (più IVA).

Nel maggio del 2005 l'Autorità (delibera n. 12/05/CIR) ha ravvisato l'opportunità di modificare il calendario di apertura delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, prevedendo l'avvio del servizio sulle nuove numerazioni a partire dal 1° ottobre 2005, con la contestuale cessazione della numerazione "12". Il termine del servizio sulle numerazioni interne di rete, in decade "4", è stato, invece, fissato al 1° dicembre 2005.

L'Autorità ha attuato un costante monitoraggio dei comportamenti, sia degli operatori di accesso, sia dei nuovi operatori assegnatari della numerazione "12XY", al fine di garantire un rigoroso rispetto delle norme e dei principi finalizzati all'apertura di una corretta competizione, di una piena tutela dell'utenza e dell'imparzialità dell'informazione a essa resa. In tale ambito, nel luglio del 2005, l'Autorità ha emesso ordini a ottemperare, nei confronti di operatori di accesso, il cui comportamento, in particolare nei riguardi della neutralità della messaggistica utilizzata per informare l'utenza dei cambiamenti in corso nel servizio di informazione elenchi abbonati, era stato oggetto di contestazione. La delibera n. 15/04/CIR, al fine di garantire il

dispiegarsi di una corretta competizione fra tutti i soggetti, richiedeva infatti che, in attesa dell'apertura delle nuove numerazioni, il cliente che accedeva al servizio sulle numerazioni già in uso ricevesse un messaggio informativo sui cambiamenti in atto caratterizzato dalla assoluta neutralità, vale a dire che non indirizzasse verso alcuna particolare numerazione o alcun operatore specifico.

Analoga vigilanza è stata attuata sulle modalità di erogazione dei servizi della medesima natura, già offerti su altre numerazioni a sovrapprezzo (numerazioni "892XXX"), che potevano continuare a essere forniti anche in seguito all'apertura delle numerazioni "12XY".

A partire dal 1° ottobre 2005, avviato l'utilizzo delle numerazioni "12XY" per l'offerta dei servizi di informazione abbonati, l'Autorità ne ha monitorato il corretto uso, sia con riguardo all'informazione all'utenza, sia alla correttezza della tariffazione applicata, in relazione al tetto massimo dei prezzi alla risposta e minutarì previsti dalla delibera n. 15/04/CIR.

Relativamente alla tematica dell'informazione all'utenza, si evidenzia che la suddetta delibera, ribadendo disposizioni già contenute nel Piano di numerazione (delibera n. 9/03/CIR) per tutte le numerazioni a sovrapprezzo, categoria alla quale la numerazione in questione deve ascrivere, prevede all'art. 3, comma 2, lettera h), tra le condizioni a cui è soggetto l'uso della stessa numerazione: *"l'informazione gratuita al chiamante del costo della chiamata alla numerazione 12xy nonché del costo del servizio di completamento della chiamata eventualmente richiesto dall'utente"*. Non sono state, pertanto, consentite dall'Autorità modalità informative sui costi attraverso il semplice rinvio a un numero verde (numerazione "800 XXXXXX") ma, in subordine a una completa informazione sui prezzi, è stata permessa l'erogazione di un messaggio limitato all'indicazione del prezzo massimo da rete fissa e del prezzo massimo da rete mobile.

A partire dal 1° dicembre 2005, l'Autorità ha fissato il termine per la cessazione dell'erogazione del servizio di informazione abbonati, offerto dagli operatori di accesso, sulla cosiddetta "numerazione interna di rete in decade 4" (gli operatori hanno utilizzato per lo più il numero "412" perché richiamante il tradizionale numero "12" sul quale il servizio era offerto in precedenza). Al fine di garantire un'adeguata informativa agli utenti, che allo stesso tempo non offrisse ingiusti vantaggi competitivi agli operatori di accesso, l'Autorità è intervenuta prontamente (delibera n. 83/05/CIR) per stabilire in dettaglio le modalità di attuazione della chiusura delle numerazioni "412", obbligando gli operatori a fornire, per almeno sei mesi sulla stessa numerazione, messaggi informativi aventi adeguate caratteristiche.

Con la suddetta delibera n. 83/05/CIR, gli operatori sono stati obbligati a comunicare i prezzi del servizio, che sono poi pubblicati sul sito dell'Autorità permettendo agli utenti di realizzare facilmente il confronto tra le varie offerte.

In linea generale, l'azione di vigilanza, finalizzata, come detto, alla tutela dell'utenza e delle condizioni concorrenziali del mercato, è stata effettuata su vari fronti connessi al rispetto delle condizioni poste a base dell'assegnazione della numerazione.

In particolare, il monitoraggio svolto dall'Autorità si è focalizzato, sia sulla necessità di garantire un'adeguata informazione all'utenza, a titolo gratuito, sui costi del servizio, sia sull'esigenza di fornire, su tutto il territorio nazionale, un servizio raggiungibile mediante tutte le reti di comunicazione, incluse quelle di telefonia mobile, nonché sulla verifica del rispetto delle carte dei servizi da parte degli operatori di comunicazione elettronica.

Su quest'ultimo aspetto, peraltro, si sottolinea che, sulla base delle delibere di riferimento (direttiva generale di cui alla delibera n.179/03/CSP e direttiva sui servizi fissi di cui alla delibera n. 254/04/CSP), sono state esaminate le carte dei servizi presentate dagli operatori.

Ogni qual volta l'attività di monitoraggio ha messo in luce che le regole vigenti, ancorché rispettate, non risultavano sufficienti, soprattutto a tutelare adeguatamente gli utenti, l'Autorità ha considerato l'opportunità di realizzare interventi volti a effettuare specifiche modifiche regolamentari. A tale proposito, avendo constatato che le dinamiche concorrenziali non si dimostravano, da sole, efficaci a realizzare la diminuzione del livello dei prezzi dei servizi di informazione abbonati, l'Autorità (delibera n. 8/06/CIR) ha ritenuto necessario introdurre alcune disposizioni volte a determinare un decremento dei tetti massimi precedentemente fissati per i prezzi, portando a 1,20 euro (al netto dell'IVA) il prezzo massimo minutario e mantenendo il prezzo massimo dello scatto alla risposta pari a 0,30 euro (al netto dell'IVA). E' stato, inoltre, previsto un prezzo massimo pari a 1,50 euro (al netto dell'IVA) per le tariffe di tipo forfetario.

Lo stesso provvedimento ha anche introdotto l'obbligo di esplicita accettazione, da parte dell'utente, del servizio di completamento della chiamata attuato attraverso la digitazione della cifra "1" sulla tastiera dell'apparecchio telefonico.

Analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato

Il controllo dei prezzi delle offerte praticate da Telecom Italia alla generalità della clientela è svolto nel rispetto dell'applicazione del meccanismo di *price cap*.

Nel corso del 2003 l'Autorità ha emanato la delibera n. 289/03/CONS recante la "Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia" con la quale è stata innovata la preesistente disciplina di cui alla delibera n. 171/99, successivamente modificata dalle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS.

Il nuovo sistema di controllo dei prezzi si applica fino al 31 dicembre 2006.

I vincoli stabiliti dalla delibera n. 289/03/CONS riguardano i servizi di accesso, i servizi a traffico commutato (telefonia locale e interdistrettuale) e, a partire dal 2004, relativamente alle chiamate fisso-mobile, la variazione del ricavo minutario di Telecom Italia (*retention*) che si aggiunge al prezzo di terminazione, richiesto dagli operatori mobili, nella formazione del prezzo pagato dall'utente finale. Per quanto riguarda le chiamate internazionali da

rete fissa, in considerazione di un'offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale ampia e articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile, l'Autorità ha valutato di non sottoporre tali servizi a regime di price cap, riservandosi di rivedere tale valutazione all'esito delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo europeo.

La tabella che segue riporta i vincoli imposti dal meccanismo del price cap adottato alla variazione del valore (prodotto prezzi per quantità) del *basket* dei consumi dei servizi oggetto di controllo determinati a partire dal valore dell'IPC (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Tabella 2.1. Vincoli di price cap stabiliti dalla delibera n. 289/03/CONS (%)

Aggregati	Vincoli delibera	Vincoli anno 2003	Vincoli anno 2004	Vincoli anno 2005*	Vincoli anno 2006*
Accesso	IPC - 0	+ 2,3	+ 2,5	+ 2,2	+ 1,9
Canoni					
abbonamento residenziali	IPC - IPC	0	0	0	0
Traffico commutato	IPC - IPC	0	0	0	0
Fisso-mobile (<i>retention</i>)	IPC - 6	-	- 3,50	- 3,80	- 4,10

Fonte: Autorità | * I valori effettivi delle variazioni percentuali massime ammesse dal *price cap* debbono tener conto dell'eventuale riporto dall'anno precedente conseguente alla realizzazione in tale periodo di incrementi dei prezzi inferiori a quelli consentiti o riduzioni maggiori di quelle richieste; per l'anno 2005, per effetto dei riporti, i valori di +2,2% e -3,80% diventano rispettivamente + 3,46% e -3,79% mentre per l'anno 2006 i target +1,9% e -4,10% risultano rideterminati rispettivamente in +3,45 e -4,09.

Allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dalla delibera n. 289/03/CONS sono state realizzate da Telecom Italia, nell'arco del periodo dal mese di maggio 2005 al mese di aprile 2006, quattro manovre sui prezzi generalizzati dei servizi telefonici offerti al pubblico.

La prima, con decorrenza 1° settembre 2005, ha riguardato i prezzi del servizio fisso-mobile e ha comportato le seguenti variazioni del prezzo al pubblico:

per l'utenza residenziale una diminuzione del prezzo del *set up* e del prezzo in fascia *off peak* pari rispettivamente al 34,4% e al 16,7% e una variazione del prezzo minutarario in fascia *peak* compresa tra il -10,1% (Wind) e il + 30,4% (H3G) circa;

per l'utenza affari una riduzione del prezzo minutarario (non differenziato nelle fasce *peak* e *off peak*) compresa tra lo 0,9% (H3G) e il 31,8% (Wind) circa.

Tabella 2.2. Manovra del 1° settembre 2005 sui prezzi del traffico fisso-mobile (eurocent IVA esclusa)

		Residenziali		Affari	
		in corso	nuovi	in corso	nuovi
	<i>Set up</i>	10,00	6,56	6,56	6,56
TIM	Intera (min)	18,21	17,96	16,31	13,30
	Ridotta (min)	12,00	10,00		

Segue: **Tabella 2.2. Manovra del 1° settembre 2005 sui prezzi del traffico fisso-mobile**

		Residenziali		Affari	
		in corso	nuovi	in corso	nuovi
VODAFONE	Set up	10,00	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	17,80	17,43	18,02	15,00
	Ridotta (min)	12,00	10,00		
WIND	Set up	10,00	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	25,98	23,35	22,67	15,46
	Ridotta (min)	12,00	10,00		
H3G	Set up	10,00	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	24,48	31,93	19,59	19,41
	Ridotta (min)	12,00	10,00		

Fonte: Autorità

Occorre sottolineare che, sia l'entità delle variazioni, sia la loro decorrenza sono frutto dell'intervento dell'Autorità, concretizzatosi con l'adozione della delibera n. 286/05/CONS del 19 luglio 2005, che ha imposto vincoli al livello massimo di prezzo praticabile da parte degli operatori mobili TIM, Vodafone e Wind per il servizio all'ingrosso di terminazione sulle proprie reti a partire dal 1° settembre 2005.

La tabella che segue mette a confronto l'effetto della manovra con gli obiettivi di *price cap* fissati per l'anno 2005 per l'aggregato fisso-mobile evidenziando il rispetto del vincolo e il conseguimento di un credito (riduzione dei prezzi maggiore di quella richiesta) pari allo 0,01%.

Tabella 2.3. Impatto della manovra del 1° settembre 2005

Aggregato	Variazione del valore del paniere				
	Situazione		Target 2005		Credito
	(M.ni euro)	%	(M.ni euro)	%	
Fisso-mobile (<i>retention</i>)	-19,2	- 3,80	-19,1	- 3,79	0,01

Fonte: Autorità

L'ulteriore vincolo della distribuzione della riduzione di spesa nell'anno (c.d. linearizzazione), fissato dalla delibera n. 847/00/CONS, non ha potuto essere rispettato per effetto della traslazione della manovra dal 2 luglio al 1° settembre, l'Autorità ha, quindi, stabilito di realizzare il suo recupero attraverso un'anticipazione a maggio 2006 delle variazioni dei prezzi del traffico fisso-mobile previste per il medesimo anno.

La seconda manovra, ultima nell'anno 2005, ha interessato i canoni dei servizi di accesso della clientela affari – escluso l'accesso ISDN – e ha realizzato un incremento (rispetto al riferimento rappresentato dalla valorizzazione del medesimo *basket* con i prezzi al 31/12/2004) del valore del *basket* dei consumi per tale categoria di utenza pari al 4,9% (considerando l'intero segmento dell'accesso, l'incremento è stato pari all'1,91%).

La manovra ha positivamente concluso l'applicazione del meccanismo del *price cap* per l'anno 2005, la tabella che segue illustra il risultato conseguito.

Tabella 2.4. Obiettivi di price cap per l'anno 2005

	Variazione del valore del paniere				
	Situazione a fine anno		Target 2005		Credito
	(M.ni euro)	%*	(M.ni euro)	%	
Servizi di accesso	+ 85,1	+ 1,91	+ 154,4	+ 3,46	1,55
Canoni residenziali (<i>sub cap</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi a traffico	- 0,67	- 0,02	0,00	0,00	0,02
<i>Retention</i> fisso-mobile	-19,2	- 3,80	-19,1	- 3,79	0,01

Fonte: Autorità | * Variazione percentuale rispetto al riferimento costituito dalla valorizzazione del *basket* dell'anno 2003 con i prezzi al 31/12/2004

Nel periodo fino al 30 aprile del corrente anno, è stato realizzato un ulteriore intervento sui prezzi dei canoni per tutti i servizi di accesso offerti alla clientela affari. L'applicazione dei prezzi proposti da Telecom Italia ha comportato un incremento della valorizzazione del paniere dell'accesso pari al 3,45% (circa 153,2 milioni di euro) rispetto al riferimento costituito, per l'anno 2006, dalla valorizzazione del paniere dei consumi dei servizi di accesso dell'anno 2004 con i prezzi in vigore al 31 dicembre 2005.

Di seguito si riportano le variazioni dei prezzi dei servizi di accesso per la clientela affari adottate il 31 dicembre 2005 e il 1° gennaio 2006.

Tabella 2.5. Variazioni dei prezzi dei servizi di accesso per la clientela affari ante manovra e dal 31 dicembre 2005 (euro IVA esclusa)

Canoni clientela affari	Prezzi	
	Ante manovra	Dal 31/12/05
Collegamenti Bidirezionali – Ctg.A	18,30	18,5
Collegamenti Unidirezionali Entranti – Ctg.A	18,30	18,50
Collegamenti GNR	28,30	28,50
Collegamenti GNR con SP	35,30	35,50
Collegamenti GNR – 2 Mbit/s	22,30	22,50
Collegamenti GNR – 2 Mbit/s con SP	28,30	28,50

Fonte: Autorità

Tabella 2.6. Variazioni dei prezzi dei servizi di accesso per la clientela affari adottate il 31 dicembre 2005 e il 1° gennaio 2006 (euro IVA esclusa)

Canoni clientela affari	Prezzi	
	Al 31/12/05	Dal 1/1/06
Collegamenti Bidirezionali – Ctg.A	18,50	19,20
Collegamenti Unidirezionali Entranti – Ctg.A	18,50	19,20
Collegamenti GNR	28,50	30,00
Collegamenti GNR con SP	35,50	37,00
Collegamenti GNR – 2 Mbit/s	22,50	24,00
Collegamenti GNR – 2 Mbit/s con SP	28,50	30,00

Segue: **Tabella 2.6. Variazioni dei prezzi dei servizi di accesso per la clientela affari adottate il 31 dicembre 2005 e il 1° gennaio 2006 (euro IVA esclusa)**

Canoni clientela affari	Prezzi	
	Al 31/12/05	Dal 1/1/06
ISDN Accesso base singolo	29,25	29,95
ISDN Accesso base multiplo Canali Bid./Usc.	28,25	29,75
ISDN Accesso base multiplo Canali Bid./Entr.	20,75	22,25
ISDN Accesso base multiplo Canali GNR	48,25	50,75
ISDN Accesso base multiplo Canali GNR SP	63,25	64,75
ISDN PRA Canali Bidirezionali/Uscenti	14,75	15,55
ISDN PRA Canali Entranti	11,25	12,05
ISDN PRA Canali GNR	21,75	22,55
ISDN PRA Canali GNR SP	27,75	28,55

Fonte: Autorità

L'effetto della manovra rispetto agli obiettivi di *price cap* fissati per l'anno 2006, relativamente al segmento dell'accesso, è riportato nella tabella che segue.

Tabella 2.7. Impatto della manovra del 1° gennaio 2006

Aggregato	Variazione del valore del paniere				
	Situazione a fine anno		Target 2005		Credito
	(M.ni euro)	%	(M.ni euro)	%	
Accesso	+ 55,08	+ 1,24	+ 153,4	+ 3,45	1,55

Fonte: Autorità

Successivamente, in conformità all'orientamento, maturato nel 2005, di anticipare a maggio 2006 la manovra sul fisso-mobile al fine di recuperare il ritardo con cui allora è stata realizzata la riduzione dei prezzi, è stata approvata, con decorrenza 7 maggio, la variazione dei prezzi del traffico fisso-mobile illustrata dalla tabella che segue.

Tabella 2.8. Variazione dei prezzi del traffico fisso-mobile (eurocent IVA esclusa)

		Residenziali		Affari	
		In vigore	Proposti	In vigore	Proposti
TIM	<i>Set up</i>	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	17,96	17,33	13,30	13,17
	Ridotta (min)	10,00	10,00		
VODAFONE	<i>Set up</i>	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	17,43	17,02	15,00	14,91
	Ridotta (min)	10,00	10,00		
WIND	<i>Set up</i>	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	23,35	22,14	15,46	15,12
	Ridotta (min)	10,00	10,00		
H3G	<i>Set up</i>	6,56	6,56	6,56	6,5
	Intera (min)	31,93	33,32	19,41	19,90
	Ridotta (min)	10,00	10,00		

Fonte: Autorità

Con riferimento agli obiettivi di *price cap* per l'anno 2006, attraverso la manovra proposta si perviene alla situazione illustrata dalla seguente tabella, ovvero, viene completata la riduzione prescritta dalla delibera n. 289/03/CONS per la retention sul prezzo del traffico fisso-mobile.

Tabella 2.9. Impatto della manovra del 7 maggio 2006

Aggregato	Variazione del valore del paniere				
	Situazione a fine anno		Target 2005		Credito
	(M.ni euro)	%	(M.ni euro)	%	%
Fisso-mobile (<i>retention</i>)	-20,7	- 4,09	-20,7	-4,09	0,0

Fonte: Autorità

Analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a) del Codice delle comunicazioni elettroniche, “restano fermi gli obblighi preesistenti relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica” fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura prevista per le analisi dei mercati al dettaglio dalla raccomandazione della Commissione europea. Pertanto, l'Autorità ha effettuato le valutazioni in merito alle condizioni di offerta al pubblico, praticate da Telecom Italia, sulla base delle delibere n.152/02/CONS e n. 47/03/CONS che definiscono i criteri volti a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, orientamento al costo e non discriminazione.

In particolare la delibera n.152/02/CONS, con l'obiettivo di assicurare la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte di Telecom Italia, identifica specifiche modalità di valutazione delle offerte c.d. a pacchetto, per verificare, sia l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi offerti dall'operatore notificato, sia la replicabilità di offerte analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente, attraverso i test di prezzo. Questi prevedono che il prezzo medio proposto per ciascuna direttrice di traffico superi due livelli di soglia volti a verificare il recupero dei costi e la replicabilità dell'offerta.

La delibera n. 47/03/CONS definisce, invece, i criteri da seguire per assicurare l'applicazione del principio di invarianza della retention praticata da Telecom Italia per il traffico fisso-mobile nei confronti dei diversi operatori mobili.

Le offerte presentate da Telecom Italia e valutate dall'Autorità nel periodo dal mese di maggio 2005 al mese di aprile 2006, sono state numerose e l'analisi realizzata dall'Autorità ha prodotto, a volte, come esito la necessità di richiedere la modifica delle condizioni economiche proposte dall'operatore notificato al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente. Si segnalano, in particolare, gli esiti delle attività di vigilanza effettuate sull'offerta, rivolta alla clientela affari di Telecom Italia, denominata “Teleconomy

caffè”, che prevede il pagamento di un importo aggiuntivo di 0,80 euro per linea per ogni giorno in cui il cliente effettua anche una sola comunicazione di traffico nazionale di fonia. L'intervento dell'Autorità ha comportato una modifica delle condizioni economiche di offerta inizialmente previste dall'operatore, sia per quanto riguarda la struttura tariffaria delle chiamate nazionali, sia le condizioni economiche previste per il traffico fisso-mobile al fine di garantire l'applicazione dello stesso valore di retention a tutti gli operatori mobili. A tale proposito l'Autorità ha condotto una verifica ispettiva sulle modalità di estrazione, da parte di Telecom Italia, dei dati relativi alla clientela utilizzati nella valutazione *ex ante*.

Al fine di monitorare i consumi dei clienti sottoscrittori dell'offerta ed effettuare la verifica del rispetto del test di prezzo, l'Autorità ha, inoltre, disposto per Telecom Italia la trasmissione, con cadenza bimestrale, dei dati sui consumi per il primo anno di commercializzazione dell'offerta.

L'attività di vigilanza dell'Autorità ha riguardato anche l'offerta denominata “Teleconomy no problem”, rivolta alla clientela residenziale di Telecom Italia, caratterizzata dalla presenza di un canone mensile flat che consente di effettuare chiamate nazionali illimitate e dall'applicazione del listino generalizzato alle restanti comunicazioni.

Tale offerta ha richiesto lo svolgimento di un articolato e complesso iter valutativo che ha comportato la necessità di condurre approfondimenti istruttori relativi alla replicabilità dell'offerta e valutazioni di natura regolamentare sulla struttura tariffaria proposta da Telecom Italia che prevedeva la differenziazione dei prezzi in ragione dell'operatore di terminazione. Su quest'ultimo aspetto, l'Autorità ha confermato la non ammissibilità, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti relativi all'analisi dei pertinenti mercati, della differenziazione dei prezzi tra le chiamate originate e terminate sulla rete Telecom Italia (chiamate *on net*) e quelle originate sulla rete Telecom Italia e terminate sulla rete di un altro operatore (chiamate *off net*).

Relativamente agli aspetti di replicabilità dell'offerta “Teleconomy no problem”, a seguito dell'intervento dell'Autorità, Telecom Italia ha modificato le condizioni economiche inizialmente proposte e, successivamente alla valutazione condotta sulla nuova proposta, effettuata anche attraverso l'acquisizione di dati ed elementi di analisi forniti da alcuni operatori alternativi, è stata consentita la commercializzazione di tale offerta a condizione che la stessa venisse sottoposta a una nuova verifica di replicabilità con i dati di consumo a consuntivo relativi al primo semestre.

Tale verifica è in corso di svolgimento da parte dell'Autorità.

L'analisi dell'offerta denominata “Top business”, rivolta alla clientela affari di Telecom Italia e caratterizzata dall'applicazione di tariffe differenti in funzione delle diverse tipologie di traffico, ha evidenziato il possibile superamento della soglia di replicabilità rendendo necessario effettuare approfondimenti sulle dinamiche competitive presenti nel mercato di riferimento. Tali approfondimenti, che hanno tenuto anche conto dei contributi forniti dagli operatori alternativi, non hanno fatto emergere elementi ostativi alla commercializzazione di quanto proposto.

Un'altra offerta di Telecom Italia, che ha richiesto lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione e di un articolato iter interlocutorio con la società, è l'offerta di connessione a Internet in modalità dial-up a tariffa flat, che consente l'accesso a Internet tutti i giorni, a tutte le ore, senza alcun limite di tempo. Tale offerta è rivolta sia alla clientela residenziale, con la denominazione commerciale "Teleconomy Internet", sia alla clientela affari, con la denominazione commerciale "On-line business". L'analisi di tale offerta ha reso necessario effettuare numerosi approfondimenti, anche di natura regolamentare, sia sull'impiego della numerazione inizialmente proposta, sia sulle condizioni di replicabilità dell'offerta.

In proposito, merita evidenziare che la struttura dell'offerta alla clientela finale proposta da Telecom Italia, ai fini della replicabilità da parte degli altri operatori, fa riferimento all'offerta di raccolta forfetaria per l'accesso a Internet denominata FRIACO (*Flat Rate Internet Access Call Origination*) e presenta diverse peculiarità rispetto alle consuete modalità applicative degli algoritmi previsti dai test di prezzo.

La valutazione *ex ante*, in considerazione del fatto che non sussistono, allo stato, obblighi specifici che stabiliscano il livello della qualità resa all'utente di un servizio di accesso a Internet in modalità *dial up*, ha, tuttavia, evidenziato l'esistenza di alcune criticità in ordine al rispetto degli obblighi di trasparenza e di corretta informazione degli utenti finali.

L'Autorità ha, pertanto, consentito a Telecom Italia di commercializzare l'offerta condizionandola alla pubblicazione degli indicatori di qualità previsti dalla delibera n. 25/01/CIR, secondo le modalità ivi definite, oltre che all'esito di una successiva verifica.

L'attività di verifica effettuata con i dati di consuntivo relativi ai primi sei mesi di commercializzazione dell'offerta è in corso di svolgimento.

Si segnalano, infine, le peculiari problematiche emerse dall'analisi delle condizioni economiche previste per il traffico fisso-mobile di offerte, rivolte, sia alla clientela residenziale -"Teleconomy famiglia"-, sia alla clientela affari -"Teleconomy one office"- . Entrambe consentono, con la corresponsione di un importo mensile aggiuntivo, di coprire un certo numero di minuti di traffico effettuati verso numeri selezionati appartenenti allo stesso operatore mobile e di applicare prezzi specifici al traffico restante inteso, sia come traffico eccedente il *plafond* dei minuti previsto dall'offerta, sia come traffico diretto verso gli operatori mobili diversi da quello selezionato.

In alcuni casi l'intervento dell'Autorità ha riscontrato la pratica discriminatoria dei prezzi posta in essere da Telecom Italia nei confronti di alcuni operatori, nonché l'esistenza di criticità in merito all'applicazione di particolari sconti, relativamente alla replicabilità dei prezzi previsti per i minuti di conversazione effettuati entro determinati *plafond*.

Per tali offerte, in considerazione della specifica struttura tariffaria che non consente, in genere, di determinare con sufficiente precisione sulla base delle ipotesi effettuate *ex ante*, le quote di traffico realizzate entro e fuori *plafond*, l'Autorità ha ritenuto necessario avviare opportune attività di monitoraggio dei consumi delle offerte al fine di effettuare verifiche specifi-

che sulla base dei dati trasmessi periodicamente da Telecom Italia relativi ai consumi effettivi dei clienti sottoscrittori.

Analoghe considerazioni valgono per le verifiche eseguite sulle condizioni di sconto per il traffico internazionale, commercializzate da Telecom Italia attraverso le particolari opzioni applicabili a numerose offerte c.d. “a pacchetto”.

In termini più generali, sulla base delle recenti istruttorie di valutazione oltre che della consolidata esperienza, l'Autorità ha confermato la necessità di monitorare l'andamento effettivo dei consumi relativi alle offerte poste sul mercato da Telecom Italia, opportunità che era già emersa negli anni passati ma che ha acquistato sempre maggiore rilevanza.

Ciò, sia al fine di individuare le possibili criticità che potrebbero determinarsi a seguito di modifiche nei comportamenti dei consumatori indotte dalla particolare tipologia delle offerte, sia per la particolare struttura delle offerte proposte che comportano, con sempre maggior frequenza, la possibilità di scegliere formule articolate di pricing e sconti sui quali l'analisi *ex ante* può non risultare sufficiente.

L'Autorità, inoltre, nel corso dell'attività di vigilanza, effettua un costante monitoraggio sul rispetto, da parte di Telecom Italia, delle indicazioni dell'Autorità sulla non commercializzazione delle offerte, ovvero, sulla mancata trasmissione delle informazioni richieste.

Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste per la fornitura di servizi associati a particolari numerazioni

Secondo quanto previsto dal Piano di numerazione nazionale, il ricorso all'utilizzazione delle numerazioni “0878” è disposto in limitati periodi temporali per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti a eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati in uno specifico lasso di tempo. In particolare, nell'ambito delle numerazioni per servizi di chiamate di massa, quelle definite dal codice “0878” sono dedicate al servizio di “televoto”, ossia, consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione di una specifica numerazione digitata successivamente al codice “0878” medesimo.

A fronte di segnalazioni pervenute all'Autorità, aventi a oggetto l'uso non conforme delle suddette numerazioni rispetto a quanto disciplinato dal Piano nazionale di numerazione, l'Autorità ha ritenuto necessario intervenire (delibera n. 65/05/CONS) al fine di introdurre, in via d'urgenza e nelle more della conclusione del procedimento, una soglia di prezzo per le numerazioni “0878” pari a quanto previsto per la fascia di costo 1° della tabella 2 allegata al Piano nazionale di numerazione, ossia pari a 0,0656 euro (IVA esclusa) per lo scatto alla risposta e a 0,2293 euro (IVA esclusa) per il prezzo minutario.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha riscontrato fenomeni di uso improprio o addirittura di frode nell'utilizzo delle numerazioni “0878” (cfr. paragrafo 3.7.) e ha ritenuto, pertanto, necessario confermare (delibera

n. 84/05/CIR) la misura introdotta, in via d'urgenza, dall'art. 2, comma 1, di cui alla delibera n. 65/05/CIR considerando le soglie di prezzo stabilite adeguate alle utilizzazioni per le quali tali numerazioni sono previste.

Assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri

L'Autorità, facendo seguito alla richiesta avanzata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, ha assegnato allo stesso (delibera n. 69/05/CIR) il codice di pubblica utilità "1522" ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, a un servizio di comunicazione fornito con lo scopo di sostenere le donne vittime di violenza.

In particolare, la numerazione è stata assegnata al fine di consentire l'istituzione di un *call center* dedicato alle chiamate effettuate da donne vittime di violenza – intra ed extra familiare – e di fornire loro una prima assistenza, sia psicologica, sia giuridica, nonché un supporto specialistico di accoglienza e di indirizzo verso le strutture pubbliche e private (centri anti-violenza, forze dell'ordine, strutture sanitarie) presenti sul territorio nazionale in grado di affrontare le problematiche riscontrate.

2.3. LA TELEFONIA MOBILE

Nel corso del 2005 l'Autorità ha vigilato sul rispetto della normativa vigente da parte degli operatori che forniscono servizi di comunicazione mobile e personale e ha posto in essere atti regolamentari relativi, per lo più, a tematiche e problematiche emerse nell'ambito dei procedimenti relativi alle analisi dei mercati (cfr. paragrafo n. 2.1.). In particolare, nel periodo di riferimento, gli interventi regolamentari e di vigilanza posti in essere dall'Autorità nell'ambito della telefonia mobile hanno riguardato le seguenti tematiche:

- la pratica relativa al blocco dei terminali mobili;
- la vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile;
- la regolamentazione dei servizi televisivi in mobilità.

Blocco dei terminali mobili

L'Autorità è intervenuta per dettare disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (*SIM lock*) avviando, il 9 dicembre 2005 con la delibera n. 66/05/CIR, la consultazione pubblica relativa alla pratica del blocco dei cellulari posta in essere dagli operatori di rete mobile.

Il blocco viene effettuato attraverso un'apposita configurazione *software* del terminale mobile che vincola l'utilizzo dello stesso alla presenza di specifiche carte SIM. Il blocco può essere realizzato tramite due modalità denominate *SIM lock* e *operator lock*.

Con la modalità di blocco *SIM lock*, il terminale mobile può funzionare solo con l'inserimento di una determinata carta SIM o USIM (SIM relativa ai servizi UMTS) fornita dall'operatore che offre il terminale e il servizio di comunicazione mobile. Con l'*operator lock* attivato, il terminale può funzionare solo con carte SIM/USIM dell'operatore di rete mobile che fornisce il terminale stesso.

A seguito della consultazione, il 21 febbraio 2006 l'Autorità ha approvato con la delibera n. 9/06/CIR le disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili. Il provvedimento si applica ai casi di vendita dei terminali mobili da parte di fornitori di servizi di comunicazione mobili e personali, indipendentemente dalla tipologia di contratto o dalla tipologia di blocco, pur rimanendo valido il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare e trasparenti anche nei casi di noleggio o di comodato d'uso del terminale. La delibera introduce garanzie per una maggiore trasparenza nella fornitura di informazioni al cliente e, a tale scopo, affronta anche aspetti riguardanti le modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali. Vengono stabiliti, inoltre, limiti alla pratica di blocco del terminale mobile e introdotte norme a garanzia della piena operatività del terminale al compimento del periodo di blocco.

Per quanto concerne le garanzie di trasparenza nella fornitura di informazioni al cliente, sono state introdotte norme di tutela in linea con l'opinione espressa dalla Comunità europea nel 1996 e con quanto operato in altri Paesi. A tale proposito, è stato stabilito che il fornitore di servizi di comunicazione mobili e personali che offre terminali con il vincolo del blocco deve garantire la fornitura di informazioni complete tra cui quelle relative alle limitazioni dell'uso degli stessi in presenza del blocco, al valore del sussidio applicato, al prezzo del terminale mobile senza blocco, al periodo di durata del blocco e alle modalità di rimozione dello stesso al termine del suddetto periodo. Riguardo le modalità di sottoscrizione, è previsto l'utilizzo di separata e specifica informativa soggetta ad accettazione espressa da parte del cliente.

In merito ai limiti di applicabilità, l'Autorità ha stabilito che i terminali bloccati devono essere liberati, su richiesta dell'utente, dopo 9 mesi con il pagamento di un importo non superiore al 50% del valore del contributo economico fornito dall'operatore all'atto dell'acquisto e, in ogni caso, gratuitamente al termine di un periodo di 18 mesi.

Ai fini della garanzia della piena operatività del terminale al compimento del periodo di blocco, è stato stabilito che il fornitore di servizi di comunicazione che offre i terminali mobili debba garantire che gli stessi, una volta sbloccati, possano operare con tutte le reti mobili senza limitazioni in termini di funzionalità e di servizi.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile

La portabilità del numero mobile tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*mobile number portability* - MNP) consente, all'utente che decide di rivolgersi a un diverso operatore per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, voce e dati, di conservare il proprio numero telefonico.

A partire dai primi mesi del 2005 è stato rilevato un incremento delle richieste del servizio di portabilità del numero mobile. A tal fine, l'Autorità ha favorito la stipula di un accordo tra gli operatori, in base al quale, a partire dal 31 agosto 2005, ciascun operatore ha incrementato il numero massimo di richieste che possono essere evase in ogni giorno lavorativo, determinando l'incremento del numero delle operazioni di portabilità da 5000 (operativo dal 26 aprile 2004) a 5.700 (dal 31 agosto 2005) e, in seguito, a 7.500 (dal 17 ottobre 2005).


Successivamente, l'attività di monitoraggio effettuata dall'Autorità, ha evidenziato un notevole ritardo nella soddisfazione delle richieste di portabilità, in particolare da parte degli operatori Telecom Italia e Vodafone verso H3G, richieste per le quali non è risultata sufficiente la capacità di evasione messa a disposizione da tali operatori. Ciò ha comportato, pertanto, un aumento dei tempi di erogazione della prestazione stessa. Di conseguenza, è stato deciso dall'Autorità, con la delibera n. 17/06/CIR, di incrementare ulteriormente la capacità di evasione fissandola al livello di 9.000 unità giornaliere. La suddetta delibera ha previsto, inoltre, l'attivazione di iniziative volte a rendere disponibile capacità di evasione aggiuntiva al fine di eliminare le richieste di portabilità rimaste inevase dagli operatori Telecom Italia e Vodafone verso H3G.

L'Autorità è, inoltre, intervenuta al fine di garantire il corretto ordine di gestione delle richieste imponendo l'obbligo di adottare specifiche modalità di evasione.

Ad aprile 2006, il numero di utenti che hanno cambiato gestore mantenendo il proprio numero telefonico ha superato la quota di 8 milioni: circa il 45% delle migrazioni sono state effettuate nell'ultimo anno, a conferma dell'elevato interesse della clientela per il servizio di portabilità del numero mobile.

Nella figura seguente è riportato l'andamento del numero totale di operazioni di portabilità effettuate a partire dal 2002, anno di avvio del servizio in Italia. I dati sono stati raccolti dall'Autorità nell'ambito dell'attività di monitoraggio del processo di portabilità.

Figura 2.1. Mobile number portability - numeri portati (migliaia)



Fonte: elaborazioni Autorità su dati forniti dalle aziende

La tabella seguente mostra la distribuzione delle portabilità sia in uscita che in entrata rispetto agli operatori mobili. Nelle portabilità verso TIM GSM sono inclusi anche i numeri provenienti da TIM TACS, quali risultano a fine aprile 2006.

Tabella 2.10. Mobile number portability, distribuzione al 30 aprile 2005 (%)

	Donante	Ricevente
H3G	5,8	22,8
TIM GSM	33,0	33,3
TIM TACS	6,1	0,0
VODAFONE	28,9	23,8
WIND	26,3	20,1
TOTALE	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Autorità su dati forniti dalle aziende

Servizi televisivi in mobilità

Nel corso del 2005 l'Autorità, alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato, ha avviato un'indagine conoscitiva sulla televisione in mobilità (DVB-H, *Digital Video Broadcasting-Handheld*) finalizzata a valutare la necessità di adottare interventi regolamentari di sua competenza in materia di:

- pianificazione delle frequenze;
- procedure di assegnazione delle frequenze;
- regolamentazione dell'accesso e dei servizi;
- tutela della concorrenza e del pluralismo;
- trasparenza delle offerte e tutela dei consumatori.

Nell'ambito della suddetta indagine, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito allo sviluppo potenziale di servizi televisivi, anche interattivi, fruibili da terminali in mobilità.

Gli esiti dell'indagine conoscitiva, pubblicati sul sito dell'Autorità, hanno evidenziato un rilevante interesse del mercato in merito ai servizi di "TV mobile", sia da parte di imprese tradizionalmente operanti nel settore televisivo, sia di operatori di telefonia cellulare e, in generale, del settore delle telecomunicazioni. L'indagine suddetta ha, inoltre, evidenziato l'esistenza di diverse tecnologie ideate per la diffusione di programmi televisivi fruibili tramite terminali mobili.

Tra le principali soluzioni, standardizzate, o in corso di definizione in ambito europeo, si citano il DVB-H (*Digital Video Broadcasting-Handheld*), il T-DMB (*Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting*), l'MBMS (*Multimedia Broadcasting Multicast Service*), basata sull'UMTS, e soluzioni ibride terrestri-satellitari, ancora in fase di studio, quali S-DMB (*Satellitar-Digital Multimedia Broadcasting*) e DVBH+ (*Digital Video Broadcasting Handheld-Satellite*).

Oltre a ciò, l'indagine conoscitiva ha evidenziato le particolarità dei programmi televisivi fruibili su terminali mobili caratterizzati da piccoli schermi, sia in termini di caratteristiche tecniche dell'immagine, a bassa risoluzione, sia di formattazione e aggregazione dei palinsesti costituiti da programmi di breve durata.

Un altro aspetto di rilievo, è costituito dall'elevato numero di programmi che possono essere diffusi su un unico canale radio, tale numero arriva fino a 30 nel caso del DVB-H.

A seguito degli esiti dell'indagine conoscitiva, l'Autorità ha approvato lo schema di provvedimento recante "Integrazione della delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili" che propone una prima regolamentazione per l'avvio dei servizi di "TV mobile" in tecnica DVB-H, nelle bande di frequenza televisive.

Nell'aprile del 2006 lo schema approvato (delibera n. 191/06/CONS) è stato sottoposto a una consultazione pubblica, al fine di acquisire i pareri di tutti i soggetti interessati.

Nel complesso, la consultazione ha confermato l'impostazione del provvedimento predisposto dall'Autorità, ed ha portato all'emanazione della delibera n. 266/06/CONS concernente la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nel Testo unico della radiotelevisione. Il provvedimento in parola è volto a consentire agli operatori di avviare i servizi di "TV mobile" in tecnica DVB-H, in attesa dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e dell'attuazione del Piano delle frequenze, nonché in relazione all'effettivo sviluppo dei programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili, sia in termini tecnologici, sia di crescita della domanda da parte degli utenti, in un quadro di certezza giuridica. In particolare, nel disciplinare le autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si prevede, alla luce del principio di neutralità tecnologica, che ad esse si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, contenuta negli articoli da 2 a 11 della delibera n. 435/01/CONS, nonché l'obbligo dell'adozione della carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, della stessa delibera. Il provvedimento, inoltre, pone un limite riferito alla fase di avvio del mercato, secondo il quale nessun soggetto può operare con più di un *multiplex* che veicola programmi verso terminali mobili; ciò in ossequio ai principi di pluralismo e concorrenza recati dall'art. 29 della delibera 435/01/CONS. Restano fermi i limiti *antitrust* vigenti per la fornitura dei programmi e il principio, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. f), della necessità della diffusione di un congruo numero di programmi in chiaro, a garanzia degli utenti.

2.4. INTERNET

Durante il 2005, relativamente a Internet, l'attività svolta dall'Autorità ha principalmente riguardato l'analisi delle offerte di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL e la regolamentazione dei nuovi servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*).

Analisi delle offerte di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL

Per quanto riguarda i servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL, sono state sottoposte alla verifica del rispetto della normativa vigente le offerte di servizi ADSL *retail* e *wholesale* realizzate dalla società Telecom Italia.

I principali riferimenti regolamentari per l'analisi di tali offerte sono rappresentati dalla delibera n. 6/03/CIR, recante "Offerte di servizi xDSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità *flat*" e dalla delibera n. 34/06/CONS, recante "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso: identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)".

In particolare, la delibera n. 34/06/CONS ha stabilito che, nel periodo transitorio intercorrente tra la sua entrata in vigore e l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di servizi *bitstream* di Telecom Italia (attualmente in fase di valutazione), il valore del *minus* per la determinazione, secondo il principio del *retail-minus*, delle condizioni economiche di offerta dei servizi ADSL *wholesale* "non possa essere fissato in misura inferiore al 30%" (art. 12, comma 3) e che "la comunicazione delle offerte al dettaglio e all'ingrosso avviene secondo tutte le modalità e i tempi previsti dagli articoli 1 e 2 della delibera n. 6/03/CIR" (art. 12, comma 4).

Tra le principali offerte di servizi in tecnologia ADSL della società Telecom Italia, analizzate dall'Autorità nel periodo in esame, si segnalano, in particolare, per la natura innovativa che le contraddistingue, l'offerta ADSL *retail* a 640 kbit/s *flat* e l'offerta ADSL *retail* a 20 Mbit/s *flat*.

Per assicurare agli operatori concorrenti la possibilità di replicare l'offerta ADSL *retail* a 640 kbit/s *flat* di Telecom Italia, commercializzata a far data dal 17 luglio 2005 a 19,95 euro al mese (IVA esclusa), sono state modificate le condizioni economiche dell'offerta ADSL *wholesale* a consumo (utilizzando l'opzione a canone come base per la verifica di replicabilità) attraverso una riduzione degli importi relativi al canone mensile e al traffico e l'introduzione di un tetto massimo di spesa mensile. Tali modifiche hanno consentito di assicurare, in corrispondenza di un'ipotesi di consumo medio mensile (elaborata sulla base delle rilevazioni di traffico relative ad altra offerta *retail* di Telecom Italia già sul mercato) un livello del *minus* pari a 30%, reputato sufficiente a garantire la replicabilità economica della nuova offerta *retail* di Telecom Italia.

A seguito dell'avvio dell'offerta, durante i primi mesi di commercializzazione, i consumi degli utenti sottoscrittori sono stati oggetto di un monitoraggio, sulla base del quale l'Autorità ha richiesto un'ulteriore modifica dell'offerta ADSL *wholesale* consistente nell'introduzione di un *pricing* di tipo *flat* al fine di assicurare un livello di *minus* del 30% costante, svincolato dalle dinamiche di consumo degli utenti.

Con riguardo all'offerta ADSL *retail* a 20 Mbit/s *flat* di Telecom Italia, le relative attività di valutazione sono state avviate a far data dal 7 novembre 2005 a seguito del ricevimento della relativa proposta di offerta formulata da Telecom Italia. L'avvio dell'offerta è stato subordinato alla predisposizione, da parte di Telecom Italia, di un servizio *wholesale* che consentisse agli operatori alternativi di replicare l'offerta, non ritenendosi a tal fine sufficienti le offerte di *Unbundling Local Loop* (ULL) e *Shared Access* (SA), in quanto utilizzabili soltanto da operatori dotati di un certo grado di infrastrutturazione.

Telecom Italia ha, conseguentemente, predisposto un'offerta di servizio intermedio di tipo *end-to-end* denominata "*managed IP*" il cui impiego consente agli operatori alternativi la fornitura al pubblico di un servizio finale con le stesse caratteristiche prestazionali di quello fornito da Telecom Italia, senza necessità di dotarsi di risorse infrastrutturali aggiuntive. L'operatore che acquisisce il servizio "*managed IP*" deve provvedere esclusivamente alla fornitura di eventuali servizi ISP (*Internet Service Provider*) aggiuntivi rispetto alla connettività e allo svolgimento delle necessarie attività di natura commerciale.

Nelle more dell'approvazione dell'offerta di riferimento di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS, la replicabilità della nuova offerta ADSL *retail* a 20 Mbit/s *flat* di Telecom Italia è stata valutata sulla base della citata offerta *managed IP*. Date le caratteristiche sopra evidenziate di tale servizio intermedio, di tipo *end-to-end*, il *minus* per la valutazione di replicabilità è stato definito ad un livello pari a 20%, considerato adeguato ad assicurare la copertura dei costi non pertinenti, e, allo stesso tempo, la realizzazione di un margine di profitto ragionevole su un servizio di pura rivendita. Sulla base di tali valutazioni è stato richiesto a Telecom Italia di ripubblicare l'offerta *managed IP* modificando opportunamente le relative condizioni economiche nonché ulteriori aspetti dell'offerta di natura tecnica ritenuti non adeguati, con conseguente differimento della data di avvio commerciale dell'offerta inizialmente proposta all'utenza finale.

Regolamentazione dei servizi Voice over Internet Protocol (VoIP)

Per quanto concerne i servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), nel luglio del 2005 l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 26/05/CIR, la consultazione pubblica concernente alcune proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di tali servizi. Al termine dell'attività istruttoria l'Autorità ha adottato, tra le prime in Europa, la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*) e integrazione del Piano nazionale di numerazione".

Tale delibera rappresenta il raggiungimento di un'importante tappa nel percorso di sviluppo dei servizi di telecomunicazione, poiché conferisce piena dignità ai servizi realizzabili in tecnologia VoIP, i quali sono distinti in:

- *servizi di comunicazione vocale nomadici* (con nomadicità consentita senza limitazioni) che consentono all'utente di effettuare e di ricevere chiamate vocali multimediali da qualunque punto

di accesso alla rete, anche “senza fili”, in ambito nazionale e internazionale. Per la fornitura di tali servizi la delibera prevede una regolamentazione cosiddetta *light* con basso impatto;

- *servizi di telefonia accessibili al pubblico (PATS) da postazione fissa* (con nomadicità consentita solo nell'ambito del distretto telefonico di origine) che permettono di replicare o di arricchire, con nuove funzionalità, i servizi telefonici tradizionali in decade “0” usando la tecnologia VoIP. Per la fornitura di tali servizi la delibera n. 11/06/CIR prevede la stessa regolamentazione oggi in vigore per i servizi telefonici tradizionali.

Ai primi, i servizi di comunicazione vocale nomadici, viene attribuita una numerazione con codice “5” appositamente introdotta con la suddetta delibera nel Piano nazionale di numerazione.

La delibera n.11/06/CIR consente di utilizzare il VoIP come architettura per replicare i servizi telefonici tradizionali o per fornire servizi multimediali, convergenti grazie al nomadismo, e servizi a funzionalità avanzate quali, ad esempio, il servizio di *presence* e l'*instant messaging*.

In virtù delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono le tecnologie VoIP da quelle tradizionali, l'intervento dell'Autorità sancisce alcuni importanti principi, indispensabili al fine di garantire la possibilità di sviluppo di un mercato concorrenziale e di assicurare, allo stesso tempo, agli utenti finali la dovuta trasparenza in merito al servizio acquistato per quanto concerne la qualità, la funzionalità e le tariffe.

In particolare, la delibera n. 11/06/CIR prevede:

- il diritto per l'operatore, autorizzato a fornire servizi VoIP (siano essi in decade “0” o “5”) di negoziare l'interconnessione con gli altri operatori;
- il diritto per le numerazioni in decade “5” di figurare negli elenchi telefonici;
- il diritto alla portabilità del numero per le numerazioni in decade “5”;
- la piena raggiungibilità per le numerazioni in decade “5” da e verso tutte le numerazioni nazionali e internazionali;
- la presenza di cautele regolamentari per evitare che le tariffe delle chiamate verso numerazioni in decade “5” si attestino su livelli superiori a quelli del costo delle chiamate verso numeri in decade “0”;
- l'obbligo di negoziazione dell'interconnessione fra operatori nella maniera più efficiente (ad esempio IP-to-IP invece di effettuare il doppio passaggio IP-to-SS7-to-IP);
- la libera scelta del sistema per la gestione della portabilità del numero, nella fase di avvio dei servizi;
- l'obbligo di utilizzo di protocolli *standard*, cioè non proprietari e chiusi;

- l'obbligo a garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti e cioè a consentire la realizzazione di comunicazioni multifunzione tra due utenti di operatori differenti;
- l'obbligo a consentire l'accesso alle interfacce di interconnessione e alle relative specifiche tecniche;
- la realizzazione della piena nomadicità per i servizi in decade "5".

Al fine di tutelare gli utenti finali che chiamano dalle numerazioni in decade "5" la regolamentazione introdotta dall'Autorità prevede, per l'operatore, l'obbligo di:

- consentire l'accesso ai servizi d'emergenza;
- fornire adeguata trasparenza sulle eventuali limitazioni del servizio.

In ultimo la delibera n.11/06/CIR prevede, come prossima tappa, l'avvio di un procedimento istruttorio in merito all'interoperabilità, all'interconnessione IP e alla localizzazione dell'utente che effettua le chiamate verso i numeri di emergenza.

2.5. LE SANZIONI NEI SETTORI DELLE TELECOMUNICAZIONI E INTERNET E IL CONTENZIOSO TRA GESTORI

Violazioni, in materia di comunicazioni elettroniche, poste in essere da parte degli operatori del settore delle telecomunicazioni e di Internet

Con riferimento alle violazioni delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche da parte di operatori del settore delle telecomunicazioni e di Internet, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2005 e quello di aprile 2006, l'Autorità ha avviato 57 procedimenti sanzionatori, 38 dei quali già conclusi con l'adozione di un provvedimento, mentre 19 sono ancora in corso di svolgimento.

Complessivamente, 9 procedimenti hanno avuto termine con l'emanazione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione e, relativamente a 27 procedimenti, gli operatori si sono avvalsi del diritto al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; sono stati, inoltre, adottati 2 provvedimenti di archiviazione nel merito.

Rispetto all'anno precedente, il numero di procedimenti aperti si è più che triplicato, in particolare, a causa delle numerose violazioni agli obblighi in materia di numerazione e di fornitura di servizi a sovrapprezzo.

Con riguardo alle fattispecie richiamate, si specifica quanto segue.

Nel periodo considerato sono stati aperti 35 procedimenti per l'inservanza delle norme contenute in delibere dell'Autorità (art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/95), comportamento punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 25.823,00 euro e un massimo di 154.937.070,00 euro.

In 31 casi la violazione ha riguardato la disciplina dettata dalla delibera n. 9/03/CIR del 13 luglio 2003 recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, nello specifico sono stati avviati: 11 procedimenti relativi all’art. 5, comma 2, per assenza dell’annuncio fonico sulla tariffa applicata nell’espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale; 15 relativi all’art. 5, comma 3, ove si prevede che per le numerazioni per servizi interattivi in fonia l’addebito al cliente è effettuato solo dopo l’effettiva fornitura del servizio richiesto; 3 procedimenti aventi riferimento all’art. 10, comma 2 (numerazioni per servizi interni di rete); 1 per la violazione dell’art. 11, comma 2, lett. b (numerazioni per servizi Internet) e 1 per violazione dell’art. 23 comma 9 (numerazioni per servizi di chiamate di massa).

Quattro procedimenti, tutti conclusi con l’adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione, hanno avuto a oggetto l’inosservanza delle disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi da parte dei fornitori di servizi di informazione abbonati.

Nel periodo di riferimento, sono stati aperti 10 procedimenti riguardanti la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità (articolo 98, comma 9, Codice delle comunicazioni elettroniche), 7 dei quali terminati con il pagamento in misura ridotta, 2 con l’emanazione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione, uno con l’adozione di un provvedimento di archiviazione nel merito.

L’Autorità ha avviato – ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche – 5 procedimenti, per la mancata ottemperanza dell’ordine impartito con riferimento alle modalità con cui gli utenti dovevano essere informati sulla data di cessazione del numero “12” e delle numerazioni “412” e sulla possibilità di accedere ai servizi di informazione abbonati offerti dalle imprese, sulle numerazioni “12xy”. Tre di tali procedimenti si sono conclusi con il pagamento in misura ridotta da parte degli operatori, due con l’emanazione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione.

Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha avviato 3 procedimenti per la violazione delle disposizioni in materia di accesso e interconnessione (art. 98, comma 13, del Codice delle comunicazioni elettroniche) nell’ambito dei quali gli operatori si sono avvalsi del pagamento in misura ridotta. Le violazioni hanno riguardato gli obblighi in materia di *carrier preselection* (articolo 3, comma 3, della delibera n.3/CIR/99 e art. 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/CIR) e la mancata fornitura di contratti e documenti (articolo 4, comma 7, delibera 13/00/CIR).

In merito alla violazione delle norme in materia di diritti degli utenti e servizio universale (art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche) i procedimenti avviati sono stati 3, tutti conclusi con il pagamento in misura ridotta da parte degli operatori incisi. Le fattispecie violate sono l’articolo 60, comma 2 e l’art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La tabella seguente riassume, tra i procedimenti sanzionatori conclusi, i provvedimenti adottati dall'Autorità, nel periodo dal mese di maggio 2005 al mese di aprile 2006, per le violazioni alla normativa vigente commesse dagli operatori attivi nei settori delle telecomunicazioni e Internet.

Tabella 2.11. Fattispecie e quantità numerica dei provvedimenti adottati per violazioni delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche

Fattispecie normativa	Pagamenti in misura ridotta	Ordinanze -Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 2, comma 2, lettera c) legge n.481/95	14	5	1
Art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03	4	2	1
Art. 98, comma 11, decreto legislativo n. 259/03	3	2	-
Art. 98, comma 13, decreto legislativo n. 259/03	3	-	-
Art. 98, comma 16, decreto legislativo n. 259/03	3	-	-
Art. 1, comma 31, legge n. 249/97	-	-	-
Totale	27	9	2

Fonte: elaborazioni Autorità

Gli interventi in materia di contenzioso tra operatori di comunicazione elettronica

Nel corso del periodo compreso tra il mese di maggio 2005 e aprile 2006, l'Autorità è stata investita della risoluzione di 17 controversie insorte tra operatori di comunicazione elettronica.

Oltre a un lieve aumento del numero di procedimenti aperti rispetto all'anno precedente, si è rilevata una maggiore complessità delle dispute sottoposte all'attenzione dell'Autorità.

Esse hanno avuto ad oggetto, infatti, tematiche di particolare rilievo quali i valori delle tariffe di terminazione sia da rete mobile, sia da rete fissa; le procedure di passaggio dei clienti in accesso disaggregato; il listino di interconnessione per l'accesso alle numerazioni "12xy"; l'applicazione delle procedure di portabilità dei numeri di telefonia mobile; le disattivazioni del servizio di *carrier pre selection*; l'accesso disaggregato ai collegamenti della rete di distribuzione in rame "*shared access*"; le tariffe del servizio di instradamento delle chiamate da rete mobile verso numerazioni geografiche.

La tabella seguente riporta la denominazione delle società coinvolte nella controversia e l'esito della stessa.

Tabella 2.12. Definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica

Parti	Esito
MULTIWIRE.NET/TELECOM ITALIA	Accordo
MULTIWIRE.NET/TELECOM ITALIA	In corso
WIND/TIM	Accordo
WIND/VODAFONE	Accordo
TISCALI/TELECOM ITALIA	In corso
DIGITEL ITALIA/EUTELIA	Accordo
TELECOM ITALIA/ WIND	In corso
TELECOM ITALIA/FASTWEB	In corso
H3G/VODAFONE	Accordo
E- VIA/FISCALI	Accordo
TELECOM ITALIA/WIND	In corso
TELECOM ITALIA/H3G	In corso
TELECOM ITALIA/VODAFONE	In corso
INFOTEL/WIND	In corso
TELEGATE ITALIA/TELECOM ITALIA	In corso
FASTWEB/TELECOM ITALIA	In corso
WELCOME ITALIA/TELECOM ITALIA	In corso

Fonte: elaborazioni Autorità

Sovente, gli operatori istanti hanno chiesto l'adozione di provvedimenti, da parte dell'Autorità, che definiscano la controversia con atti vincolanti assumendo, al tempo stesso, valore di natura regolamentare. Acquista, dunque, sempre maggiore rilevanza la tendenza di utilizzare la funzione di risoluzione delle controversie quale sede per meglio delineare gli aspetti regolatori che, in fase di applicazione e alla luce delle evoluzioni tecniche e commerciali del settore, necessitano di un'ulteriore specificazione (cosiddetta *regulation by disputation*).

Nell'ambito della trattazione dei diversi procedimenti, inoltre, si è avuta occasione di chiarire alcuni aspetti procedurali conseguenti all'applicazione dell'articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento ai termini relativi alla definizione della controversia, alla presenza di clausole arbitrali nei contratti tra gli operatori e alla possibilità, per questi ultimi, di adire gli organi giurisdizionali. L'Autorità ha, infatti, ritenuto che la decorrenza del termine di quattro mesi, previsto dal comma 1 del suddetto articolo 23, non incida sul potere dell'Autorità di definire la controversia, ferma restando la possibilità per gli operatori di adire l'Organo giurisdizionale.

2.6. LA TELEVISIONE

Nell'ambito del settore radiotelevisivo, dal punto di vista normativo, l'anno 2005 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore del Testo unico della radiotelevisione (cfr. paragrafo n. 1.2.6.) che, pur se avente natura sostanzialmente compilativa, ai fini del coordinamento formale della legislazione vigente in materia di attività radiotelevisiva, ha influenzato notevolmente lo

svolgimento dell’attività di regolamentazione, di vigilanza e di sanzione che l’Autorità è chiamata a svolgere.

Televisione digitale terrestre

Con riferimento all’attività posta in essere nell’ambito dello sviluppo del digitale terrestre, nel periodo di riferimento, l’Autorità ha approvato, con la delibera n. 163/06/CONS, l’atto di indirizzo che prevede la realizzazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi, nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

Tale programma di interventi, prevede la necessità di procedere all’aggiornamento dell’attuale regolamentazione della televisione digitale terrestre di cui al regolamento n. 435/01/CONS in base all’adozione di criteri che rendano effettiva e sostanziale la cessione del 40% della capacità trasmissiva, prevista dalla legge n. 66/01, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e individuazione di alcune linee guida sintetizzabili nell’adozione di misure che sostengano la concorrenza e il pluralismo e promuovano l’innovazione e la produttività delle imprese.

Il piano di azione delineato nell’atto di indirizzo individua, in particolare, una serie di attività finalizzate alla revisione e all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla individuazione dei percorsi ottimali da intraprendere per realizzare una razionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale. Per lo svolgimento di tali attività, risulta fondamentale “fotografare” la situazione esistente mediante l’adozione di strumenti che permettano di valutare e classificare gli impianti presenti sul territorio. Uno di tali strumenti, la cui creazione è prevista dal piano d’azione delineato dall’atto di indirizzo, è rappresentato dal catasto nazionale delle frequenze che sarà posto in essere in collaborazione con le competenti strutture del Ministero delle comunicazioni. L’Autorità si avvarrà, inoltre, della Polizia delle Telecomunicazioni per l’effettuazione dei controlli sul territorio.

L’istituzione del catasto delle frequenze oltre a rappresentare, per l’Autorità, un importante supporto per acquisire le conoscenze sullo stato dell’attuale sistema radiotelevisivo, attività propedeutica ai fini di un efficiente passaggio dall’analogico al digitale, apporterà un valido contributo per il funzionamento del Registro degli operatori di comunicazione permettendo una sua integrazione con i dati relativi alle infrastrutture di diffusione, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), punto 5 della legge n. 249/97.

Il piano d’azione, specificato nell’atto di indirizzo, prevede, sia l’avvio della revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, verificando, in particolare, la possibilità di ampliare, rispetto al piano attuale approvato dall’Autorità nel 2003, il numero di reti nazionali, sia la realizzazione di un piano di attuazione progressivo, coerente con il piano di assegnazione nazionale delle frequenze, che tenga conto anche della

situazione interferenziale con le trasmissioni estere, risolvendo così i casi di incompatibilità.

In particolare, per la realizzazione del programma di attuazione del piano, ma anche per la sua revisione, l'Autorità potrà avvalersi del supporto di una Commissione di esperti, già istituita e operante, che agirà in stretta connessione con le competenti strutture dell'Autorità.

Su tutte le succitate tematiche l'Autorità ha già effettuato, nel periodo di riferimento, una serie di studi e formulato alcune ipotesi di lavoro preliminari che saranno verificate anche dalla Commissione di esperti.

Nello specifico, per quanto riguarda i problemi della compatibilità elettromagnetica fra le emissioni nazionali e le emissioni estere l'atto di indirizzo ha evidenziato la necessità di effettuare un "approfondimento dei problemi derivanti dal coordinamento internazionale garantendo la necessaria assistenza al Ministero delle comunicazioni ai lavori preparatori e durante lo svolgimento delle riunioni internazionali." Come è noto, infatti, il Ministero delle comunicazioni è l'organo istituzionalmente competente per il coordinamento delle frequenze nelle zone di confine con gli altri Paesi e per la sottoscrizione dei relativi accordi internazionali su base bilaterale o multilaterale o a seguito di conferenze internazionali di pianificazione delle frequenze.

In linea con tale prescrizione dell'atto di indirizzo, l'Autorità è impegnata a fornire il proprio supporto al Ministero delle comunicazioni nella fase preparatoria della conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), organizzata dal Settore radiocomunicazioni (ITU-R) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per la revisione del piano di Stoccolma 1961 e per la pianificazione dello sviluppo della televisione digitale terrestre. Tale supporto sarà fornito anche in relazione ai lavori della conferenza che si terrà a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006.

Infine, l'atto di indirizzo, prevede l'aggiornamento della regolamentazione della televisione digitale terrestre di cui al regolamento n. 435/01/CONS, attraverso l'individuazione di criteri di utilizzo del DVB-H e dell'Alta Definizione.

L'Autorità ha, nel periodo di riferimento, intrapreso il percorso di aggiornamento, collaborando anche con gli attori del mercato, in coerenza con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della domanda dei servizi di televisione mobile (cfr. paragrafo n. 2.3.).

Tale percorso ha condotto all'emanazione della delibera n. 266/06/CONS che concerne la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nel Testo unico della radiotelevisione. Il provvedimento in parola è volto a consentire agli operatori di avviare i servizi in parola nell'ambito di un quadro di certezza giuridica in attesa che si definisca ulteriormente il quadro normativo comunitario e si dia attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e al relativo programma di attuazione.

La rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 11, legge n. 249/97)

L'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11, della legge n. 249/97 affida alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità il compito di vigilare sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono indagini.

In Italia l'attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto televisivo si fonda sul modello organizzativo, prevalentemente utilizzato a livello europeo, basato sulla ripartizione del capitale azionario delle società che realizzano le indagini, tra impresa televisiva pubblica, imprese televisive private e investitori pubblicitari (c.d. formula del JIC-*Joint Industry Committees*).

L'Autorità, nel mese di luglio 2005, ha approvato lo svolgimento di un programma di lavoro sulle rilevazioni degli indici di ascolto, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione nel rispetto dei criteri di correttezza, trasparenza e apertura alle nuove tecnologie.

Il programma si articola nelle seguenti fasi :

1. la stipula di una convenzione tra l'Autorità e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per la definizione degli strumenti utili a garantire la correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e la congruità delle metodologie utilizzate;
2. la realizzazione di uno studio tecnico sullo sviluppo delle nuove piattaforme trasmissive e sulla loro incidenza sugli indici di ascolto;
3. l'effettuazione di un ciclo di audizioni con tutte le parti interessate (operatori, consumatori, società di rilevazione);
4. l'adozione di un atto di indirizzo di portata generale che individui regole di *governance* rivolte ad assicurare l'indipendenza e la neutralità delle rilevazioni.

Nel mese di settembre 2005, con la delibera n. 372/05/CONS, l'Autorità ha approvato una convenzione con l'ISTAT per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi.

In particolare, la suddetta convenzione prevede la produzione, da parte dell'Istituto, di tre rapporti di carattere tecnico-metodologico sui seguenti aspetti dell'indagine Auditel:

- la metodologia per il calcolo degli errori di campionamento delle stime;
- la definizione di un sistema di indicatori della qualità del processo produttivo ;
- il calcolo degli errori campionari e degli indicatori di qualità .

La convenzione contempla, inoltre, l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico paritetico composto da sette membri (quattro per l'Autorità e

quattro per l'ISTAT, di cui uno è anche responsabile del progetto). Il compito del Comitato è quello di coordinare l'attività di ricerca, stabilire le modalità tecnico organizzative di svolgimento dei lavori e di verificarne il regolare andamento. La convenzione ha durata biennale dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata per espressa volontà delle parti da manifestarsi entro tre mesi dalla scadenza. L'Autorità si dovrà occupare di stabilire i necessari contatti tra l'ISTAT e le società incaricate di progettare ed effettuare la rilevazione Auditel, queste forniscono all'Istituto – per il tramite dell'Autorità – i dati dell'indagine sugli indici di ascolto televisivi e tutte le informazioni necessarie a effettuare le analisi e le elaborazioni per la stesura dei rapporti tecnico metodologici.

L'Autorità, inoltre, dovrà mettere a disposizione dell'ISTAT, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, un ricercatore, o una figura professionale equivalente, con competenze statistico-informatiche, che si dedicherà allo sviluppo delle attività della convenzione.

Lo studio tecnico sullo sviluppo delle nuove piattaforme trasmissive e sulla loro incidenza sugli indici di ascolto, dopo aver affrontato la descrizione delle reti digitali terrestri, satellitari e via cavo, si è focalizzato sull'analisi della penetrazione nel mercato delle diverse piattaforme, nonché sulle modalità di funzionamento del sistema Auditel in relazione alle nuove tecnologie. Secondo tale studio, la penetrazione di contenuti su piattaforme televisive digitali nel mercato dell'offerta è stimabile, nel complesso, alla fine del 2005, in oltre il 30% delle famiglie e risulta in costante crescita.

La realizzazione della terza fase del programma di lavoro sulla rilevazione degli indici di ascolto, relativa all'effettuazione di un ciclo di audizioni con le parti interessate si è svolta nel periodo compreso tra il 14 novembre e il 22 dicembre 2005 e ha visto la partecipazione di 52 soggetti. Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in due aree di osservazione: metodologica e area regole di *governance*. Nell'ambito della prima area, sono stati trattati argomenti relativi all'intero sistema degli indici di ascolto (nel settore televisivo, radiofonico, della stampa quotidiana e periodica, del *web*) con un taglio di carattere metodologico sui campioni statistici delle indagini e sulla rappresentatività dei risultati. In relazione alla seconda area, riguardante le regole di *governance*, sono stati trattati temi riguardanti l'organizzazione delle società di rilevazione degli indici di ascolto.

Dal complesso delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, è emersa l'esigenza di garantire, nell'ambito delle attività di rilevazione degli indici di ascolto, il rispetto dei principi di correttezza, indipendenza e neutralità tecnologica, nonché il miglioramento dell'attuale sistema di rilevazione in termini di adeguatezza del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, anche alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie trasmissive. Il modello di organizzazione, attualmente utilizzato dalle società di rilevazione degli indici di ascolto, seppure rispondente alla formula largamente utilizzata a livello europeo, appare, secondo quanto emerso dalle audizioni, eccessivamente influenzato dai soggetti che detengono le maggiori quote di mercato nella televisione analogica. Il possibile allargamento

della compagine societaria è stato positivamente valutato dalla gran parte dei soggetti auditi, che ritengono che tale soluzione assicurerebbe una maggiore rappresentatività dello scenario mediatico, riducendo i possibili profili di conflitti di interessi. Viceversa, quasi tutti i soggetti hanno manifestato forte diffidenza rispetto a forme di organizzazione di tipo pubblicistico, affermando che le rilevazioni degli indici di ascolto dovrebbero rimanere un'iniziativa degli editori e del mercato ed essere da questi direttamente finanziate.

Lo svolgimento dell'ultima fase del programma di lavoro ha visto l'emanazione del provvedimento recante "Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione" (delibera n. 85/06/CSP) che prevede l'adozione di specifici criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo e radiofonico e per la rilevazione degli indici di lettura della carta stampata, al fine di migliorare la qualità della ricerca condotta. In particolare, il provvedimento dispone gli indirizzi sulla *governance* delle società di rilevazione degli indici di ascolto televisivi e radiofonici e i criteri metodologici della ricerca degli ascolti televisivi, prevedendo che la rilevazione tenga conto del processo di conversione dalla tecnica analogica a quella digitale, ferma restando la facoltà dell'Autorità di provvedere a effettuare le rilevazioni necessarie laddove tale ricerca risulti non rispondente ai criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi di diffusione interessati, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 11) della legge n. 249/97.

Il sistema di contabilità separata adottato dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

L'art. 18, comma 1, della legge n. 112/04, introduce per la RAI l'obbligo di adottare un sistema di contabilità separata finalizzato alla determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità connessi all'utilizzo del finanziamento pubblico. Secondo la citata disposizione, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve predisporre il bilancio d'esercizio indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico. L'imputazione delle poste deve essere condotta secondo principi di contabilità coerenti e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica in base ai quali vengono tenuti i conti separati. La separazione contabile serve a verificare che le risorse derivanti dal canone, siano utilizzate esclusivamente per l'attività di servizio pubblico e, conseguentemente, che non vi siano sussidi in favore delle attività di natura commerciale. La contabilità separata è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità, tra quelle iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La legge n. 112/04 nel disciplinare finalità e contenuti del sistema di separazione contabile, delega la fase attuativa all'Autorità che, in contraddittorio con la concessionaria del servizio pubblico, approva lo schema di separazione contabile. L'Autorità con delibera n. 102/05/CONS, del 10

febbraio 2005, ha declinato i principi contabili enunciati dal legislatore in specifiche linee guida cui la concessionaria pubblica deve attenersi nell'implementazione del sistema di separazione contabile.

Con riferimento alla tempistica di applicazione della contabilità separata, la suddetta delibera ha disposto che il primo esercizio utile ai fini della revisione contabile è quello chiuso il 31 dicembre 2005; in prima applicazione, con riferimento all'anno 2004, sono state adottate procedure di verifica concordate.

Sulla base del percorso tracciato dal legislatore e regolamentato dall'Autorità, la RAI, nel marzo 2005, ha messo a punto uno schema di separazione contabile che ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

La prima attività posta in essere dalla concessionaria per la redazione dei conti economici separati è stata la scissione delle attività di servizio pubblico dalle attività di natura commerciale. La linea di demarcazione è stata fornita dall'interpretazione del quadro normativo vigente, secondo la quale se, per un verso, l'intera attività di programmazione della concessionaria è riconducibile alla missione di servizio pubblico (secondo la definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h) della legge n. 112/2004), dall'altro, all'interno della programmazione complessiva, si può distinguere tra quella predeterminata per legge e dal contratto di servizio e quella rimessa alla discrezionalità dell'azienda, nell'osservanza dei vincoli modali stabiliti dal quadro normativo di riferimento.

In particolare, l'aggregato di servizio pubblico include i costi e i ricavi relativi alle attività riconducibili al servizio pubblico specifico, disciplinato dalla legge n. 112/04 e dai contratti di servizio cui essa rinvia, oltre all'onere figurativo del vincolo della pubblicità; l'aggregato commerciale include costi e ricavi dell'attività di programmazione non specificatamente di servizio pubblico oltre al ricavo figurativo del vincolo della pubblicità, nonché costi e ricavi delle attività commerciali svolte direttamente dalla RAI inclusa l'attività di programmazione commerciale in tecnica digitale sul blocco non riservato al servizio pubblico; l'aggregato tecnico include i costi e i ricavi relativi alle attività strumentali di supporto e i ricavi relativi alla vendita di servizi agli altri aggregati. La ripartizione dei ricavi da pubblicità fra l'area di servizio pubblico e l'area commerciale, viene effettuata prevalentemente attraverso il criterio del c.d. costo contatto, che serve a ripartire il fatturato pubblicitario in funzione del valore commerciale dei programmi su cui è veicolato.

L'Autorità ha svolto un esame complessivo dello schema di contabilità separata e delle integrazioni tecniche trasmesse successivamente dalla RAI e ha ritenuto la proposta della concessionaria conforme alle previsioni della legge n. 112/04 e della delibera n. 102/05/CONS. L'Autorità, pertanto, con la delibera n. 186/05/CONS del giugno 2005, ha approvato lo schema di contabilità separata della RAI.

Successivamente, con delibera n. 393/05/CONS, del 13 ottobre 2005, l'Autorità ha approvato la proposta presentata dalla RAI di affidare l'incarico di revisione della contabilità separata alla società Deloitte & Touche s.p.a. per il biennio 2005-2006.

In fase di prima applicazione, la suddetta società ha svolto, per l'esercizio 2004, le procedure di verifica concordate (*agreed upon procedures*) previste della delibera n. 102/05/CONS. La società di revisione, sentita in audizione, nell'illustrare i risultati dei controlli effettuati, ha comunicato che non sono stati identificati errori, né nell'allocazione dei costi e dei ricavi agli aggregati regolatori, né nei conteggi aritmetici effettuati dalla RAI. Anche con riferimento alla valorizzazione delle poste non contabili, rappresentate dai valori non presenti nella contabilità tenuta a fini civilistici ma richieste espressamente dal regolatore, nell'ambito dello schema di contabilità separata, il revisore non ha riscontrato errori. In particolare, circa la determinazione del vincolo di affollamento pubblicitario, il revisore ha ritenuto che le assunzioni metodologiche della concessionaria appaiano ragionevoli e coerenti con gli obblighi regolamentari, mentre, con riferimento alla determinazione del costo del capitale, il calcolo è risultato in linea con la *best practice* in materia contabile.

Infine, la delibera n. 186/05/CONS prevede una clausola di revisione legata alla fase di prima applicazione dello schema di separazione contabile. L'Autorità in base a tale clausola, all'esito delle verifiche sull'esercizio 2004, ha la facoltà di adottare, in contraddittorio con la RAI, modifiche o integrazioni allo schema approvato con la medesima delibera n. 186/05/CONS. La *ratio* di questa previsione consiste nel fatto che la complessità dell'esercizio di separazione contabile, suggerisce di adottare un approccio prudenziale in base al quale l'efficacia del modello viene testata sul bilancio 2004. Sulla base di tale disposizione, è attualmente in corso una fase di contraddittorio con la concessionaria, per valutare se, a seguito delle procedure di verifica, sia necessario adottare modifiche o integrazioni allo schema di separazione contabile da applicare al bilancio 2005.

Le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo

Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione, con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni, prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee guida sul contenuto degli obblighi – ulteriori rispetto agli obblighi minimi elencati al comma 2 della medesima disposizione – del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

La citata normativa svolge effetti con riferimento al contratto di servizio tra il Ministero e la RAI per il triennio 2006-2008 che, secondo le previsioni della legge, assumerà la denominazione di “contratto nazionale di servizio” al quale dovranno aggiungersi i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, quelli provinciali.

L'Autorità, con delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, ha individuato – anche grazie agli spunti tratti dalle audizioni tenutesi con i principali attori del mercato radiotelevisivo e le Associazioni dei consumatori – gli ulteriori obblighi di servizio pubblico.

In tale contesto, particolare rilievo viene attribuito al tema della qualità dell'offerta radiotelevisiva, che costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico da perseguire in tutte le fasce orarie e anche nell'ambito della trasmissione di programmi inerenti i generi aventi il maggiore riscontro fra il pubblico. In particolare, la RAI, oltre a garantire nella complessiva programmazione, anche non informativa, l'osservanza dei principi generali (di obiettività, completezza, imparzialità, pluralismo e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose; di salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale artistico e ambientale a livello nazionale e locale; del rispetto delle libertà e dei diritti, della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore) dovrà assicurare un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalità degli utenti, tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e gusti. Inoltre, alcune tipologie di programmi, spiccatamente di servizio pubblico (informazione, educazione, formazione, promozione culturale, trasmissioni per i minori), dovranno essere diffuse in misura proporzionata, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto e in tutti i programmi televisivi e radiofonici, con un rinvio al contratto di servizio per la definizione dei singoli generi relativi a ciascuna tipologia.

L'Autorità, poi, come previsto dalla legge, dovrà definire, con propria deliberazione, il numero di ore che la concessionaria deve riservare, annualmente, alla trasmissione delle tipologie dei programmi inerenti agli obblighi di servizio pubblico, a esclusione delle trasmissioni di intrattenimento per i minori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, lett. b), del Testo unico della radiotelevisione.

Con riferimento alla tutela dei minori, fermo il rispetto delle norme comunitarie, delle norme nazionali e delle disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, la RAI dovrà realizzare una quota di programmazione annuale, da determinarsi nel contratto di servizio, specificatamente dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione e informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto degli specifici criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori per le trasmissioni mandate in onda nella fascia oraria tra le ore 16 e le ore 19. Viene, inoltre, ribadito che tutta la programmazione trasmessa tra le ore 7 e le ore 22.30 dovrà, comunque, rispettare la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento.

I programmi educativi e formativi, invece, dovranno essere improntati alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, all'alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza. Vi è poi l'apposita previsione concernente la programmazione dedicata alle persone con disabilità sensoriali e la programmazione sociale, che esige l'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, l'incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi, sia di tipologie di generi di programmazione, sia anche con specifico riferimento alla trattazione

delle tematiche dedicate alle fasce deboli, con l'attribuzione di adeguati spazi alle Associazioni e ai movimenti della società civile.

La delibera n. 55/06/CONS ha previsto l'introduzione di un sistema di valutazione della qualità dell'offerta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del Testo unico, che affida all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico sia effettivamente prestato secondo le previsioni della legge e dei contratti di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti, definiti dal contratto di servizio.

Tale sistema dovrà essere sviluppato dalla RAI avvalendosi di un insieme di indicatori basati sui criteri della qualità dell'offerta, come definita dalle stesse linee guida, nonché sul recepimento delle opinioni del pubblico, attraverso la somministrazione di questionari o interviste telefoniche sulla programmazione trasmessa a un campione rappresentativo della popolazione; è previsto, inoltre, il controllo del sistema di valutazione da parte di un organismo esterno composto da esperti.

Quanto ai servizi speciali per la mobilità, viene confermata la disciplina del servizio Isoradio, che non può trasmettere autonomi programmi, ma ripetere quelli delle reti nazionali, intercalandoli con notiziari sulla viabilità.

In tema di innovazione tecnologica è ribadito il rispetto degli obblighi previsti in capo alla concessionaria pubblica dalla delibera n. 136/05/CONS relativamente alla televisione digitale terrestre, quanto alla realizzazione delle infrastrutture e di un nuovo programma generalista e alla destinazione a fornitori di contenuti indipendenti di almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre non di riserva pubblica.

Sono, poi, previste disposizioni per la fruizione dei programmi diffusi dalla RAI in *simulcast* via satellite senza oscuramenti, per incentivare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, per la sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive, quali il DVB-H (*Digital Video Broadcasting-handheld*) e l'Alta Definizione e per l'esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre.

Con riguardo allo sviluppo dei mercati e della concorrenza si prevede che la RAI, nel rispetto delle norme europee sull'utilizzo del canone di abbonamento, utilizzi il canone esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea e di tale destinazione fornisca specifica evidenza attraverso la predisposizione del bilancio di esercizio in contabilità separata, in conformità alle delibere di indirizzo adottate in proposito dall'Autorità.

Inoltre, è previsto che la RAI sia tenuta ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza produttiva e allocativa, anche attraverso la razionalizzazione del proprio assetto organizzativo.

Infine, specifiche previsioni sono riservate alla verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico da parte dell'Autorità (art. 48 del Testo unico della radiotelevisione), in conformità agli indirizzi comunitari sull'appli-

cazione delle norme sugli aiuti di Stato, secondo i quali la missione di servizio pubblico deve essere conferita in maniera chiara e dettagliata da norme di legge o regolamento e la verifica deve essere effettuata da un'Autorità indipendente. A tali fini, viene richiesto alla RAI di trasmettere, ogni sei mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e agli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Provvedimenti in materia di posizioni dominanti o lesive del pluralismo

Nel marzo 2005, con delibera n. 136/05/CONS¹, l'Autorità ha adottato un insieme di misure tese a favorire lo sviluppo concorrenziale del mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento. La decisione scaturisce da un'attività istruttorie che è stata svolta, in conformità con i principi di tutela della concorrenza, secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 112/04. Segnatamente, l'accertamento dell'Autorità ha evidenziato una concentrazione di risorse in capo ai gruppi RAI e RTI-Publitalia sia di natura tecnica (le infrastrutture), sia di carattere economico (risorse pubblicitarie) e comunque legata a quote di audience assai elevate. Questo livello di concentrazione è risultato tale da individuare un duopolio simmetrico nel mercato televisivo, da ritenersi mantenimento di posizione lesiva del pluralismo ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 112/04 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97.

Pertanto, con la medesima delibera 136/05/CONS, sono state adottate misure volte a tutelare il pluralismo dell'informazione nel settore televisivo, con particolare riferimento al pluralismo esterno, così come definito dalla giurisprudenza costituzionale.

Le misure dettate dalla delibera n. 136/05/CONS e le condizioni di attuazione delle misure stesse, si prefiggono l'obiettivo di evitare che la concentrazione di risorse caratterizzante il sistema analogico venga trasferita nel sistema della televisione digitale terrestre, con rischi di restrizione della concorrenza nel medio-lungo periodo. Tuttavia, esse vanno ad incidere in un mercato in fase di espansione, le cui dinamiche di medio periodo risultano difficilmente prevedibili. Stante tale considerazione, l'Autorità ha valutato la possibilità di rivedere le misure, alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo, in un arco di tempo di dodici mesi dall'adozione del provvedimento e, in ogni caso, all'esito della verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni.

Nel dettaglio, le misure adottate dall'Autorità hanno mirato a limitare la concentrazione sia delle risorse economiche, sia delle risorse tecniche e hanno riguardato nello specifico:

- nei confronti della RAI e RTI:
- l'obbligo di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica;

(1) Entrambi i soggetti destinatari del provvedimento – RAI e Mediaset – hanno promosso ricorso innanzi al TAR del Lazio, per l'annullamento della delibera 136/05/CONS. Il giudizio risulta pendente. Il tribunale comunque non ha accolto l'istanza di sospensiva, dunque la delibera 136/05/CONS, conserva la sua piena efficacia.

- l'obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti, nell'ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01;
- nei confronti di RTI:
 - l'obbligo di avvalersi, secondo il calendario stabilito nell'ambito della stessa delibera n. 136/05/CONS, di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast;
 - il divieto di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12% di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005 fino al 31 dicembre 2006;
- nei confronti della RAI:
 - l'obbligo di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri;
 - nei confronti di Publitalia:
 - l'obbligo di operare (fino all'attuazione della misura che prevede l'obbligo in capo a RTI di avvalersi di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast) la separazione contabile tra le attività di raccolta pubblicitaria inerenti alle reti analogiche e quelle relative alle reti digitali terrestri;
 - l'obbligo di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti.

In particolare, in materia di accesso alle reti, l'Autorità ha ritenuto che uno strumento utile per intervenire sullo sviluppo del pluralismo consista nel prevedere una quota di capacità trasmissiva da cedere a fornitori di contenuti indipendenti, la cui programmazione possa risultare idonea a diversificare la distribuzione delle risorse pubblicitarie, soprattutto nel caso in cui tali emittenti siano di particolare attrattività in termini di audience.

A tal fine, l'Autorità ha ritenuto di estendere nel tempo l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 2 bis, della legge n. 66/01, in base alla quale "ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il 40% della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate". L'obbligo di tale riserva, previsto dalla legge come valido nell'ambito della fase della sperimentazione della diffusione televisiva digitale terrestre, è stato esteso dalla delibera n. 136/05/CONS,

nei confronti di RAI e RTI, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

Al fine di rendere efficace la sopramenzionata disposizione, l'Autorità con la delibera n. 264/05/CONS², ha definito le caratteristiche minime volte a individuare i fornitori di contenuti indipendenti a cui la RAI e RTI sono tenute a destinare la capacità trasmissiva.

Questa delibera, in primo luogo, ha qualificato i fornitori di contenuti indipendenti sotto il profilo degli assetti proprietari, definendoli come gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre in ambito nazionale, che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con la RAI e RTI e, comunque, non siano riconducibili direttamente o indirettamente alle suddette società. Sotto il profilo dei contenuti, gli editori destinatari della capacità trasmissiva, devono conformare il proprio palinsesto ai principi di pluralismo ed obiettività e sono tenuti a offrire generi ad ampia diffusione, in grado di soddisfare i gusti delle diverse categorie di telespettatori. I fornitori di contenuti offrono una programmazione attrattiva sotto il profilo dell'audience e della capacità di raccolta pubblicitaria; tale programmazione deve essere, quindi, orientata ai seguenti generi:

- programmi di intrattenimento di qualità, eventi sportivi, sociali, culturali e musicali di particolare valore;
- programmi divulgativi di interesse generale, di aggiornamento e di approfondimento dedicati a tematiche di carattere scientifico, culturale, storico, musicale;
- fiction, telefilm, sceneggiati, serie, miniserie e opere cinematografiche; programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Sotto il profilo delle condizioni economiche, la RAI e RTI sono tenute a offrire la propria capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. A tal fine, devono garantire una corretta informazione ai potenziali interessati e la parità di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacità trasmissiva.

Tuttavia, si evidenzia che tali interventi non hanno, ad oggi, determinato l'accesso alle reti di trasmissione da parte dei fornitori di contenuti individuati dalla delibera n. 264/05/CONS e, pertanto, l'analisi dell'impatto regolamentare ha evidenziato un difetto di efficacia delle misure adottate. Di tale considerazione l'Autorità ha tenuto conto nell'ambito dell'atto di indirizzo approvato con delibera n. 163/06/CONS.

Questa decisione (cfr. *infra*) prevede un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi, nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale. In particolare, a complemento dell'azione intrapresa con la delibera 136/05/CONS, l'atto di indirizzo prevede la necessità di "individuare meccanismi che rendano effettiva e sostanziale la cessione del 40% di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti, ai fini del rafforzamento del plu-

(2) La RAI, in sede di motivi aggiunti al ricorso avverso la delibera n. 136/05/CONS, ha richiesto altresì l'annullamento della delibera n. 264/05/CONS. Il giudizio risulta pendente.

ralismo e della concorrenza”. A tal fine, è prevista la possibilità di adottare una misura che declini ulteriormente l’obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti, nell’ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri. L’Autorità ha in particolare specificato che intende definire una procedura competitiva da essa gestita per una griglia minima di programmi (channel-line-up) che sia garantita su tutto il territorio nazionale.

L’atto di indirizzo delinea anche il contenuto delle misure che potranno essere adottate, individuando come obblighi proporzionali allo scopo la trasparenza, la parità di trattamento e l’orientamento al costo delle condizioni di offerta. Tali condizioni avranno un’adeguata forma di pubblicità, poiché dovranno essere comunicate al mercato attraverso un’offerta di riferimento. Nell’ambito di questo ventaglio di garanzie, l’Autorità dovrà altresì verificare che le imprese adottino un sistema di contabilità dei costi in linea con gli obblighi regolamentari. L’atto di indirizzo prevede che per implementare questi obiettivi strategici si possa, tra le altre cose, attivare la clausola di rivedibilità delle misure prevista dalla delibera 136/05/CONS.

Le garanzie di accesso alle reti sono state – dunque – il filo conduttore dell’azione a tutela della concorrenza e del pluralismo svolta dall’Autorità nel corso dell’ultimo anno. La valenza concorrenziale di questo mercato è stata, peraltro, confermata anche dagli accertamenti più recenti. In merito, basti ricordare l’analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (c.d. “mercato n. 18”), per il quale – allo stato del procedimento – l’Autorità ha individuato, relativamente al mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre, una posizione dominante collettiva in capo ai soggetti RAI e RTI (cfr. paragrafo n.2.1.).

Gli obblighi di programmazione dei concessionari

Nell’ambito dell’attività sanzionatoria svolta dall’Autorità su segnalazione, si possono riassumere le seguenti quattro categorie di obblighi di programmazione rilevanti ai fini della stessa:

1. la tenuta del registro dei programmi;
2. la conservazione delle registrazioni dei programmi;
3. l’interconnessione;
4. la durata della programmazione.

In tale ambito, l’Autorità, nel periodo di riferimento, ha emanato 7 provvedimenti di ordinanza ingiunzione, a seguito dell’inottemperanza alle diffide; 5 di tali provvedimenti hanno riguardato la corretta tenuta del registro dei programmi trasmessi, essi sono, rispettivamente, riferiti alle emittenti “Radio Onda Blu” (delibera n. 85/05/CSP) che è stata condannata al pagamento di una sanzione pari a euro 1.032,00, “Videoesse” (delibera n. 135/05/CSP) alla quale è stata comminata una sanzione pecuniaria di euro 516,00, “Radio Jolly” (delibera n. 2/06/CSP) condannata al pagamento di euro 1.032,00, “TV Oggi” (delibera 3/06/CSP) alla quale è stata comminata una sanzione pari a euro 516,00, “Radio Gela” (delibera 39/06/CSP) che è stata condannata al

pagamento di una sanzione pecuniaria pari a euro 2.064,00. Un provvedimento di ordinanza ingiunzione è stato inerente alla categoria dell'interconnessione e un altro a quella relativa alla durata della programmazione, il primo ha coinvolto l'emittente "Radio Enterprise" (delibera n. 148/05/CSP) alla quale l'Autorità ha comminato la sanzione pecuniaria di euro 3.096,00, il secondo l'emittente "Radio Stella" (delibera n. 149/05/CSP) cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione pari a 3.096,00 euro.

L'Autorità ha adottato 29 provvedimenti di archiviazione in materia di tenuta del registro e conservazione delle registrazioni, di cui 9 preceduti da provvedimenti di diffida, e 5 per decorrenza dei termini dovuta alla *vacatio* degli Organi collegiali determinata dalla scadenza del primo mandato dei componenti dell'Autorità. Inoltre, sono stati adottati 8 provvedimenti di diffida, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, mentre, c'è stata una sola archiviazione in via amministrativa. L'Autorità ha, infine, avviato 7 procedimenti e notificato la contestazione in relazione alla violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sugli obblighi di tenuta del registro dei programmi e di conservazione della registrazione dei programmi stessi.

Gli interventi in materia di contenzioso aventi a oggetto la piattaforma unica satellitare

L'Autorità svolge la funzione di risoluzione delle controversie nascenti dall'applicazione degli impegni annessi alla decisione M. 2876 del 2 aprile 2003, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione tra Stream e Telepiù che ha dato origine a Sky Italia.

Nel corso del periodo compreso tra il mese di maggio 2005 e il mese di aprile 2006, in particolare, sono state affrontate 6 controversie tra operatori: in 3 casi la procedura si è fermata all'esperimento del tentativo di conciliazione, mentre, in altri 3 si è pervenuti alla definizione della controversia.

Quattro controversie hanno avuto a oggetto l'accesso alla piattaforma satellitare, rispetto al quale il paragrafo 11 dei suddetti impegni prevede obblighi specifici in capo a Sky Italia finalizzati ad assicurare la fornitura dei servizi tecnici, necessari agli operatori televisivi concorrenti, per far giungere agli utenti finali la loro offerta commerciale.

Le due rimanenti controversie hanno riguardato l'obbligo di Sky Italia, previsto dal paragrafo n. 10 degli impegni, di presentare un'offerta all'ingrosso dei pacchetti e dei canali premium distribuiti ai propri abbonati.

Tabella 2.13. Parti, oggetto e fase procedurale delle controversie aventi a oggetto la piattaforma unica satellitare

Parti della controversia	Oggetto della controversia	Fase procedurale
CLASS FINANCIAL NETWORK/SKY ITALIA	Accesso alla piattaforma	Definizione della controversia
GIOCO CALCIO/ SKY ITALIA	Accesso alla piattaforma	Definizione della controversia
TISCALI/ SKY ITALIA	Offerta <i>wholesale premium</i>	Esperimento del tentativo di conciliazione

Segue: **Tabella 2.13. Parti, oggetto e fase procedurale delle controversie aventi a oggetto la piattaforma unica satellitare**

Parti della controversia	Oggetto della controversia	Fase procedurale
DIGITAL WORLD TELEVISION/ SKY ITALIA	Accesso alla piattaforma	Esperimento del tentativo di conciliazione
TELECOM ITALIA/ SKY ITALIA	Offerta <i>wholesale premium</i>	Esperimento del tentativo di conciliazione
EDI ON WEB/ SKY ITALIA	Accesso alla piattaforma	Definizione della controversia

Fonte: elaborazioni Autorità

In particolare, le controversie relative all'accesso alla piattaforma satellitare hanno avuto come oggetto le seguenti specifiche problematiche:

- a) il collocamento all'interno della lista canali della piattaforma (controversia Class Financial Network/Sky Italia);
- b) la metodologia di calcolo e allocazione dei costi utilizzata da Sky Italia per la fornitura di servizi tecnici (Gioco Calcio/Sky Italia);
- c) il costo dei servizi tecnici di accesso (Digital World Television/Sky Italia);
- d) l'accordo di *simulcrypt* (Edi On Web/Sky Italia).

Nei primi due procedimenti l'Autorità ha risolto la controversia emanando una delibera di non luogo a provvedere in quanto, successivamente all'esito negativo del tentativo di conciliazione e all'apertura della fase di definizione, le parti hanno trovato un accordo per la composizione delle controversie facendo così cessare la materia del contendere.

Nella controversia che ha coinvolto l'operatore televisivo Digital World Television il tentativo di conciliazione si è concluso con la stesura di un verbale di mancato accordo tra le parti, senza che successivamente sia stata avanzata istanza di definizione.

Nel procedimento introdotto da Edi On Web, avente ad oggetto la modalità dell'accordo di *simulcrypt* cui Sky Italia è tenuta in forza di quanto stabilito dal paragrafo n. 11.8 degli impegni, l'Autorità ha definito la controversia con atto vincolante (delibera n. 126/06/CONS).

Nell'istanza, Edi On Web, società che diffonde il canale televisivo denominato "Conto Tv" con un sistema di accesso condizionato (CAS) diverso da quello utilizzato da Sky Italia, ha chiesto l'imposizione di un accordo di *simulcrypt* che rendesse interoperabili i due CAS in maniera tale da poter offrire i propri servizi agli utenti di Sky Italia, nonché da consentire la fruibilità dell'offerta di Sky Italia anche agli utenti di Edi On Web che non fossero possessori del *set top box* della piattaforma unica.

L'Autorità ha definito la controversia ritenendo che, nella fattispecie in esame, risponda ai criteri di ragionevolezza ed equità, di cui alla decisione comunitaria, un accordo che garantisca ad Edi on Web di poter vendere i propri servizi al parco abbonati di Sky Italia, senza necessariamente imporre a quest'ultima di rendere fruibile la propria offerta commerciale su una

piattaforma tecnica alternativa. Parimenti, la delibera dispone che Sky Italia è tenuta a non applicare all'accordo di *simulcrypt* condizioni contrattuali ed economiche che esulino dall'oggetto dello stesso e a offrire i servizi di accesso a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

Con riferimento alle controversie relative all'applicazione degli obblighi in materia di offerta *wholesale premium*, le due controversie hanno avuto a oggetto, oltre alle condizioni economiche e alle metodologie di calcolo, rispetto alle quali è intercorsa, nell'ambito del procedimento, la definizione della controversia tra Ebismedia e Sky Italia (delibera n. 360/04/CONS), l'apposizione di alcune condizioni contrattuali (Telecom Italia/Sky Italia) e le verifiche tecniche sulla piattaforma trasmissiva ASDL (Tiscali/Sky Italia).

Entrambi i procedimenti si sono conclusi con la fase di conciliazione, in particolare, nel caso della controversia Telecom Italia/Sky Italia le parti hanno trovato un accordo di carattere commerciale.

Per quanto attiene alla risoluzione delle controversie che coinvolgono gli utenti della piattaforma satellitare, i procedimenti aperti non hanno portato a una definizione della controversia con atto vincolante in quanto l'operatore è venuto incontro spontaneamente alle richieste ed esigenze dei consumatori.

Altre tipologie di violazioni in materia di audiovisivo

L'attività sanzionatoria svolta dall'Autorità, nel periodo di riferimento e relativamente alle violazioni della normativa in materia di audiovisivo, ha dato vita all'emanazione di 15 provvedimenti che hanno riguardato:

- la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nel corso di istruttorie in materia di sondaggi (art. 1, comma 30, legge n. 249/97 e art. 3, delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002), si tratta nello specifico di 5 provvedimenti di archiviazione per intervenuta oblazione attraverso il pagamento della somma di euro 1.032,00;
- la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nel corso di istruttorie in materia di organizzazione e tenuta del registro degli operatori di comunicazione, in quanto non risultavano pervenute, entro i termini previsti, le comunicazioni relative al trasferimento di azioni o quote di *Holding* di Partecipazioni Industriali s.p.a, in un caso, e di *RCS MediaGroup* s.p.a., in sette casi, (art. 1, comma 30, legge n. 249/97 e art. 22, delibera 236/01/CONS) in particolare, l'Autorità ha adottato 8 provvedimenti di archiviazione per intervenuta oblazione mediante il pagamento della somma di euro 1.032,00;
- la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nel corso di istruttorie, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della delibera n. 127/00/CONS, modificata con la delibera n. 289/01/CONS, in ordine alla mancata presentazione dell'atte-

stazione di versamento dell'integrazione del contributo d'istruttoria relativamente all'autorizzazione alla diffusione del programma denominato "*Napoli Network*", rilasciata con delibera del 17 aprile 2002, n. 125/02/CONS (art. 1, comma 30, legge n. 249/97); si tratta di 1 provvedimento di ordinanza ingiunzione che impone il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a euro 1.500,00;

- l'inottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità (art. 1, comma 31, legge n. 249/97). In particolare, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio (delibera 450/05/CONS) nei confronti della Fondazione "Ennio Valeri", titolare dell'emittente televisiva in ambito locale "*Videoesse*" alla quale è stata comminata una sanzione pari a euro 10.329,00.

Infine, si segnala che è in corso un procedimento per la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, in relazione agli obblighi di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (art. 1, comma 30, legge n. 249/97).

Obblighi di programmazione di opere europee e opere di produzione indipendente

Dallo scorso anno il quadro normativo relativo agli obblighi di programmazione ha subito rilevanti cambiamenti: l'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recentemente modificato dalla legge 3 maggio 2004, n.112, è stato definitivamente abrogato dal Testo unico della radiotelevisione che dedica agli obblighi di programmazione gli articoli 6 e 44. In particolare, mentre l'art. 44 sostanzialmente ricostruisce il quadro degli obblighi già previsti dal citato articolo 2 della legge n. 122/98, l'articolo 6 ha una particolare rilevanza poiché afferma che le emittenti nazionali e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44 e sono tenuti a riservare a opere europee, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite.

La portata innovativa dell'articolo 6, rispetto alla normativa precedente, è di notevole rilevanza innanzi tutto, per via dello specifico riferimento fatto ai fornitori di contenuti televisivi; si può, infatti, agevolmente asserire che l'obbligo di destinare il 10% del tempo di trasmissione a opere di produzione indipendente viene esteso anche agli operatori che abbiano la sola "responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica [...]". Viene superato dunque il principio, introdotto dall'articolo 2 della legge n. 122/98, secondo cui tale obbligo era applicabile nei confronti delle sole emittenti titolari di concessione per la trasmissione in ambito nazionale con tecnica analogica.

Giova evidenziare, in proposito, che l'estensione dell'obbligo di riserva a favore delle opere di produttori indipendenti a tutte le emittenti era stata specificamente richiesta dalla Commissione Europea al fine di armonizzare il quadro legislativo italiano alla direttiva europea "TV senza frontiere"; la normativa europea, infatti, non accoglie la distinzione (tutta italiana) tra emittenti titolari di provvedimento concessorio rilasciato in Italia dal Ministero delle comunicazioni (alle emittenti che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica) e quelle titolari di provvedimento autorizzatorio, rilasciato dal medesimo Ministero (alle emittenti che trasmettono via cavo o su frequenze terrestri con tecnica digitale) o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (alle emittenti che trasmettono su frequenze satellitari) e applica a tutte le emittenti operanti in ambito nazionale i medesimi obblighi.

Una seconda novità introdotta dall'articolo 6 del Testo unico rispetto alla legge n. 122/98 consiste nel recepimento della disposizione con la quale l'Autorità ha istituito lo strumento della deroga per le emittenti tematiche: l'articolo 5³ del regolamento approvato con la delibera n. 9 del 16 marzo 1999. Il riferimento, fatto dall'articolo 6 del Testo unico, all'articolo 5 di tale regolamento fuga ogni dubbio circa la permanenza in vigore della menzionata delibera.

Volgendo l'attenzione all'attività di vigilanza e monitoraggio del rispetto degli obblighi di programmazione svolta dall'Autorità, si evidenzia che, ottemperando alla previsione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva "TV senza frontiere", l'Autorità ha trasmesso alla Commissione europea il previsto rapporto biennale, allegandovi le tabelle contenenti le percentuali di opere europee, opere di produzione indipendente e opere recenti trasmesse dalle emittenti nazionali italiane negli anni 2003 e 2004. Di seguito si riportano le tabelle consultabili nell'ambito del rapporto pubblicato sul sito della Commissione europea. Si evidenzia che, poiché i dati inclusi nelle tabelle provengono principalmente dalla Informativa Economica di Sistema (IES), quelli concernenti il rispetto degli obblighi di programmazione nel 2005 saranno disponibili non appena le emittenti presenteranno la IES relativa all'anno 2006.

Per una corretta lettura dei dati delle tabelle, giova evidenziare che, poiché il Testo unico è stato adottato in Italia nel mese di luglio 2005, nel biennio 2003-2004 le emittenti non concessionarie erano ancora esentate dall'obbligo di programmare opere di produttori indipendenti, per cui, ove la percentuale non è stata comunicata, nella relativa casella risulta la dizione "Exempt".

Infine, giova ricordare che il Testo unico, confermando quanto originariamente previsto dalla legge n. 122/98, ha obbligato le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi a riservare alle opere recenti (cioè prodotte negli ultimi 5 anni) almeno il 50% del loro tempo di trasmissione complessivamente dedicato a tutte le opere europee. Tale disposizione è, in effetti, diversa da quella della direttiva "TV senza frontiere", secondo

(3) Art. 5 della delibera 9/99: "I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento così come definiti nel presente regolamento".

la quale è il 50% delle opere di produzione indipendente a dover essere stato prodotto negli ultimi 5 anni. Il legislatore italiano, in altre parole, ha parametrato l'obbligo di programmare una percentuale del 50% di opere recenti al tempo di programmazione di tutte le opere europee e non solo alle produzioni indipendenti, come invece è previsto dalla direttiva "TV senza frontiere". Alla luce di ciò si evidenzia che la percentuale di opere recenti, indicata nella corrispondente colonna delle seguenti tabelle, è da riferirsi alle opere europee e non alle opere di produttori indipendenti.

La tabella 2.14. illustra, relativamente al biennio 2003/2004 e alle emittenti e alle diverse tipologie di canali, le percentuali del tempo di trasmissione destinato alle opere europee, alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti.

Tabella 2.14. Emittenti televisive, tipologie di canali, tempo di trasmissione destinato alle opere europee, alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti

Emittente o gruppo di emittenti	Canale	Tipo	Opere europee		Opere di produtt. indep.		Opere recenti	
			2003	2004	2003	2004	2003	2004
RAI	Rai Uno	terr	78,1	77,2	20,9	26,3	77,8	69,29
RAI	Rai Due	terr	62,8	67,6	29,4	25,8	61,7	66,42
RAI	Rai Tre	terr	70,6	68,6	27,3	25,8	68,0	68,45
RAISAT	Raisat Album	sat	100,0	no	exc	no	43,6	no
RAISAT	Raisat Art	sat	90,0	no	exc	no	62,7	no
RAISAT	Raisat Cinema	sat	57,7	no	exc	no	41,4	no
RAISAT	Raisat Cinema World	sat	no	68,7	no	exc	no	39,3
RAISAT	Raisat Extra	sat	85,1	82,9	exc	exc	90,3	97,9
RAISAT	Raisat Fiction	sat	79,6	no	exc	no	49,4	no
RAISAT	Raisat Gambero Rosso	sat	90,6	91,3	exc	exc	93,0	96,92
RAISAT	Raisat Premium	sat	90,8	92,9	exc	exc	40,1	52,38
RAISAT	Raisat Ragazzi	sat	82,1	77,8	exc	exc	100,0	61,81
RAISAT	Raisat Show	sat	71,8	no	exc	no	85,4	no
	TOTALE		79,0	79,8	25,9	25,9	70,0	70,59
RTI								
RTI	Canale 5	terr	61,8	73,1	15,9	17,3	91,0	91,4
RTI	Italia 1	terr	43,2	39,9	12,4	12,4	59,3	66,3
RTI	Rete 4	terr	57,7	57,5	20,7	18,6	65,3	74,1
RTI	Comedy Life	sat	50,1	no	14,5	no	66,7	no
RTI	Duel	sat	30,2	22,7	6,6	7,0	72,6	72,4
RTI	Happy Channel	sat	96,0	95,0	20,5	23,1	57,2	59,6
RTI	Italian Teen Television	sat	29,0	43,2	7,6	18,4	76,1	73,8
RTI	MT Channel	sat	90,2	88,8	46,5	33,4	80,3	84,2
	TOTALE		60,0	59,5			70,4	74,1

Segue: Tabella 2.14. Emittenti televisive, tipologie di canali, tempo di trasmissione destinato alle opere europee, alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti

Emittente o gruppo di emittenti	Canale	Tipo	Opere europee		Opere di produtt. indep.		Opere recenti	
			2003	2004	2003	2004	2003	2004
RMTV + LA7								
LA7 TELEVISIONI s.p.a.	La7	terr	55,2	49,9	19,6	16,5	78,2	75,8
MTV ITALIA s.r.l.	Mtv Brand New	sat	67,1	82,3	32,4	26,6	96,7	98,4
MTV ITALIA s.r.l.	Mtv Hits	sat	67,5	80,6	33,8	19,9	97,9	98,6
MTV ITALIA s.r.l.	Mtv	terr	71,2	74,9	16,6	20,5	98,4	98,1
TOTALE			64,2	73,3			91,2	95,1
SKY ITALIA (già Stream)								
SKY ITALIA s.r.l.	Sky On Air	sat	no	100,0	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Assist	sat	no	100,0	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky	sat	no	99,0	no	exc	no	99,9
SKY ITALIA s.r.l.	Zona Giochi	sat	no	100,0	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Sport 3 + Calcio Estate Sky Sport	sat	no	79,9	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Meteo 24	sat	no	99,8	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema Classics	sat	no	78,3	no	27,4	no	11,1
SKY ITALIA s.r.l.	Diretta Gol	sat	no	98,3	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Sport	sat	no	97,9	no	exc	no	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Calcio Sky (già Stream Calcio 1)	sat	100,0	99,8	exc	exc	100,0	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Canale Viaggi	sat	34,5	no	34,5	no	100,0	no
SKY ITALIA s.r.l.	Info (già Stream Info)	sat	100,0	no	exc	no	100,0	no
SKY ITALIA s.r.l.	Palco	sat	48,1	no	10,9	no	100,0	no
SKY ITALIA s.r.l.	Primafila	sat	58,4	100,0	37,2	exc	100,0	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Primafila Sky (già Stream Prima Fila 6)	sat	40,5	34,6	7,9	4,5	97,9	99,9
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema 1 (già Stream Prima Fila 1)	sat	48,2	50,8	25,1	9,3	98,8	97,1
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema 16:9 (già Stream Prima Fila 5)	sat	49,2	45,7	27,4	11,6	97,4	94,9
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema 2 (già Stream Primafila 2)	sat	48,2	50,9	25,1	9,3	98,8	97,1
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema 3 (già Stream Cinema Stream)	sat	35,0	48,1	19,2	8,0	74,1	86,5
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema Autore (già Stream Prima Fila 3)	sat	56,2	64,4	29,1	17,6	92,5	86,1
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Cinema Max (già Stream Prima Fila 4)	sat	40,7	31,2	20,7	4,9	94,3	80,3
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Sport 1 (già Sport Stream)	sat	86,9	86,7	exc	exc	95,6	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Sky Sport 2 (già Stream Calcio Stream)	sat	93,0	89,3	exc	exc	100,0	100,0
SKY ITALIA s.r.l.	Stream 1 (già Stream 1)	sat	0,0	no	exc	no	0,0	no
SKY ITALIA s.r.l.	Stream 2 (Grande Fratello)	sat	100,0	no	exc	no	100,0	no
SKY ITALIA s.r.l.	Stream Calcio 2	sat	EXC	no	exc	no	exc	no
SKY ITALIA s.r.l.	Stream Calcio 3	sat	EXC	no	exc	no	exc	no
SKY ITALIA s.r.l.	Stream Calcio 4	sat	EXC	no	exc	no	exc	no
SKY ITALIA s.r.l.	Stream Calcio 5	sat	EXC	no	exc	no	exc	no
SKY ITALIA s.r.l.	Tele+ 16:9	sat	27,8	no	11,1	no	93,8	no
SKY ITALIA s.r.l.	Tele+ Bianco	sat	42,2	no	18,7	no	91,4	no

Segue: **Tabella 2.14. Emittenti televisive, tipologie di canali, tempo di trasmissione destinato alle opere europee, alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti**

Emittente o gruppo di emittenti	Canale	Tipo	Opere europee		Opere di produtt. indep.		Opere recenti	
			2003	2004	2003	2004	2003	2004
SKY ITALIA s.r.l.	Tele+ Grigio	sat	37,3	no	19,4	no	69,7	no
SKY ITALIA s.r.l.	Tele+ Nero	sat	85,2	no	exc	no	99,4	no
SKY ITALIA s.r.l.	Tele+30	sat	42,2	no	18,7	no	91,4	no
SKY ITALIA s.r.l.	Tvl	sat	86,7	no	6,3	no	92,3	no
TEAM TV s.p.a.	Stream News	sat	EXC	no	exc	no	exc	no
TOTALE			48,4	47,5			97,3	96,9
MULTITHEMATIQUE								
CANALI DIGITALI	Planet	sat	74,8	73,03	exc	exc	76,3	83,6
CANALI DIGITALI	Jimmy	sat	32,3	35,35	exc	exc	48,1	60,1
CINE CINEMA	Cineclassics	sat	45,3	no	exc	exc	10,4	no
CINE CINEMA	Cinecinemas2	sat	53,6	no	exc	exc	33,2	no
CINE CINEMA	Cinecinemas1	sat	52,9	no	exc	exc	34,9	no
SEASONS	Seasons - Caccia e Pesca	sat	no	97,20	no	exc	no	98,6
TOTALE			58,1	56,6			46,2	78,1
EUROCAST								
EUROCAST ITALIA	Polonia 1	sat	48,7	100,0	exc	exc	26,2	37,5
EUROCAST ITALIA	Tele 5	sat	74,1	100,0	exc	exc	34,8	39,1
EUROCAST ITALIA	Top Shop	sat	exc	exc	exc	exc	exc	exc
TOTALE			59,3	100,0			0,0	38,2
TELE+								
EUROPA	Europa Tv - Telepiù 30	sat	42,0	no	15,7	no	89,2	no
EUROPA	Europa Tv - Telepiù Bianco	sat	41,9	no	15,2	no	92,8	no
PRIMA TV s.p.a.	Prima Tv Telepiù 16:9	sat	39,4	no	16,4	no	90,6	no
PRIMA TV s.p.a.	Prima Tv - Telepiù Grigio	sat	48,5	no	22,1	no	81,7	no
PRIMA TV s.p.a.	Prima Tv - Telepiù Nero	sat	90,8	no	exc	no	99,5	no
OMEGA TV s.p.a.	Palco	sat	48,2	no	4,5	no	94,6	no
OMEGA TV s.p.a.	+ Calcio	sat	100,0	no	exc	no	100,0	no
TOTALE			48,5	no			94,0	no
FOX								
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	Fox	sat	22,9	20,0	exc	exc	100,0	99,1
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	The History Channel	sat	44,6	50,7	exc	exc	96,8	87,1
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	A1	sat	54,6	49,2	exc	exc	84,1	94,7
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	National Geographic Channel	sat	44,8	54,1	exc	exc	96,6	94,3
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	Foxlife	sat	no	40,4	no	exc	no	98,7
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	National Geographic Channel (2a versione)	sat	no	46,2	no	exc	no	95,2
CHANNELS ITALY s.r.l.	The History Channel +1	sat	no	54,0	no	exc	no	85,3

Segue: Tabella 2.14. Emittenti televisive, tipologie di canali, tempo di trasmissione destinato alle opere europee, alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti

Emittente o gruppo di emittenti	Canale	Tipo	Opere europee		Opere di produtt. indep.		Opere recenti	
			2003	2004	2003	2004	2003	2004
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	National Geo- graphic Channel +1	sat	no	61,4	no	exc	no	96,3
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY s.r.l.	National Geo- graphic Channel (3a versione)	sat	no	26,5	no	exc	no	100,0
TOTALE			41,5	45,2			92,8	92,9
RETE BLU								
RETE BLU	Telelazio Rete Blu	sat	0,0	0,0	exc	exc	0,0	0,0
RETE BLU	Sat 2000	sat	51,8	51,9	33,2	32,7	54,0	53,1
TOTALE			21,0	21,7			54,0	53,1
GRUPPO SITCOM								
ALICE	Alice	sat	100,0	99,0	exc	exc	100,0	100,0
INN s.p.a.	Inn	sat	0,0	0,0	exc	exc	0,0	0
LEONARDO	Leonardo	sat	100,0	99,7	exc	exc	100,0	100,0
MARCOPOLO	Marcopolo	sat	100,0	93,5	exc	exc	100,0	100,0
NUVOLARI	Nuvolari	sat	100,0	100,0	exc	exc	100,0	100,0
TOTALE			100,0	97,8			100,0	100,0
NUOVA FRANCIACORTA								
NUOVA FRANCIA CORTA	Rtb International	sat	85,1	88,3	29,3	31,7	65,6	62,6
NUOVA FRANCIA CORTA	Retebrescia Sat	92,0	89,1	33,1	38,5	64,0	56,8	
TOTALE			88,8	88,7			64,7	59,7
TELESTUDIO MODENA								
TELESTUDIO MODENA s.r.l.	Studioeuropa	sat	100,0	100,0	100,0	exc	100,0	100,0
TELESTUDIO MODENA s.r.l.	Telestudio Modena	sat	100,0	100,0	exc	exc	100,0	100,0
TOTALE			100,0	100,0			100,0	100,0
RADIO ITALIA								
RADIO ITALIA s.p.a.	Video Italia Solo Musica Italiana	sat	100,0	100,0	exc	exc	0,0	0,0
RADIO ITALIA s.p.a.	Playlist Italia	sat	no	100,0	no	exc	no	0,0
TOTALE			100,0	100,0			0,0	0,0
ALTRE								
ELEFANTE TV s.p.a.	Elefante Tv	terr	exc	exc	exc	exc	exc	exc
RETE A s.r.l.	Rete A	terr	60,0	64,2	36,8	55,2	94,4	79,1
TELEVISION SYSTEM s.p.a.	Retecapri	terr	8,0	7,9	2,6	exc	100,0	30,6
24 ORE TELE- VISION s.p.a.	Venti- quattrore Tv	sat	85,1	66,2	100,0	100,0	100,0	100,0
AGENZIA SICILIANA INFORMAZIONE	Sicilia Channel	sat	no	0,0	no	exc	no	0,0
ANICAFLASH s.r.l.	Coming Soon Television	sat	50,0	nc	exc	nc	0,0	nc

Segue: **Tabella 2.14. Emittenti televisive, tipologie di canali, tempo di trasmissione destinato alle opere europee, alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti**

Emittente o gruppo di emittenti	Canale	Tipo	Opere europee		Opere di produtt. indep.		Opere recenti	
			2003	2004	2003	2004	2003	2004
CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. s.p.a.	Cinemovie	sat	88,5	no	0,0	no	25,1	no
C.F.N. s.p.a.	Cfn Class Financial Network	sat	100,0	no	exc	no	100,0	no
CLASS CNBC s.p.a.	Class Cnbc	sat	no	100,0	no	exc	no	100,0
EDI ON WEB s.r.l.	Superpippa	sat	0,0	no	exc	no	0,0	no
EDI ON WEB s.r.l.	Conto Tv	sat	no	0,0	no	exc	no	0,0
EDIZIONI TAGLIAMONTE	Napoli Nova	sat	0,0	12,5	exc	exc	0,0	22,9
ELETV s.p.a.	DeeJay Tv	sat	54,0	52,2	47,8	37,1	87,7	92,56
EUROTELEVISION s.p.a.	Telegenova	sat	0,0	0,0	exc	exc	0,0	0,0
FOX KIDS ITALY s.r.l.	Fox Kids	sat	54,3	45,6	54,3	45,6	49,2	44,1
IL DENARO TV s.r.l.	Denaro Tv	sat	no	0,0	no	exc	no	0,0
L'ANTENNA s.r.l.	Oasi Tv	sat	0,0	0,0	exc	exc	0,0	0,0
MILAN CHANNEL s.r.l.	Milan channel s.r.l.	sat	no	51,9	no	exc	no	100,0
M.P.I s.r.l.	Milan Channel	sat	50,0	no	exc	no	100,0	no
MATCH MUSIC s.r.l.	Match Music Satellite	sat	no	0,0	no	exc	no	0,0
MEDIOLANUM CHANNEL s.r.l.	Mediolanum Channel s.r.l.	sat	100,0	100,0	exc	exc	100,0	100,0
ORANET s.r.l.	Romasat	sat	0,0	0,0	15,2	exc	0,0	0,0
RETE 7 S.p.A.	E' Tv	sat	2,3	4,7	exc	exc	0,0	0,0
ROCK TV s.r.l.	Rock Tv	sat	0,0	0	exc	exc	0,0	0
RTL 102,500 102.5 HIT HIT RADIO s.r.l.	Channel	sat	65,9	63,0	exc	exc	100,0	100,0
SARDINIA CHANNEL s.r.l.	Sardinia Channel s.r.l.	sat	no	no	no	no	no	no
UNIVERSAL STUDIOS NETWORKS ITALIA s.r.l.	Studio Universal	sat	41,8	44,5	exc	exc	35,6	6,7
TUSCANY SAT s.r.l.	Tuscany Sat s.r.l.							
IN LIQUIDAZ. FASTWEB	liquidaz. Fastweb Channels	sat cable	no exc	no exc	no exc	no exc	no exc	no exc

Nel periodo di riferimento, l'Autorità, nell'ambito delle verifiche effettuate sulle emittenti televisive relativamente al biennio 2001/2002 per le violazioni della normativa sulle quote di trasmissione delle opere europee programmate da parte delle emittenti a diffusione nazionale (terrestri e satellitari), ha avviato 10 procedimenti diretti a sanzionare il mancato rispetto dei citati obblighi di programmazione e di investimento (art. 2 legge n. 122/98 e delibera n. 9/99).

In particolare, sono stati adottati 3 provvedimenti sanzionatori, uno nei confronti della società Europa Tv s.p.a. (delibera n. 299/05/CONS) che è stata obbligata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a euro 35.000,00, un altro diretto alla società Omega Tv s.p.a. (delibera n. 300/05/CONS) che ha dovuto corrispondere una sanzione di importo pari a 25.000,00 euro e il terzo provvedimento ha riguardato la società Prima Tv s.p.a. (delibera n. 301/05/CONS) alla quale è stata comminata una sanzione di 25.000,00 euro. Quattro dei dieci procedimenti sono stati conclusi con l'adozione di quattro provvedimenti di archiviazione, di cui uno per decorrenza dei termini nel periodo di *vacatio* degli Organi collegiali dovuto alla scadenza del primo mandato

dei componenti dell'Autorità, tre per intervenuta oblazione attraverso il pagamento della somma di euro 20.660,00 da parte di ciascun operatore.

Le autorizzazioni satellitari

L'attività inerente al rilascio delle autorizzazioni nell'ambito della televisione satellitare, viene svolta dall'Autorità ai sensi del regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000 che ha disciplinato il rilascio dei titoli abilitativi alle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera siglata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata con la legge 5 ottobre 1991, n. 327.

La tabella seguente riporta i dati relativi al volume di attività, connesso al rilascio delle autorizzazioni, realizzato dall'Autorità nel periodo dal mese di maggio 2005 al mese di aprile 2006. Si evidenzia che, a ciascun programma diffuso, corrisponde una specifica domanda di autorizzazione.

Tabella 2.15. Volume di attività connesso al rilascio di autorizzazioni satellitari

Domande di autorizzazione (dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006)	51
Autorizzazioni rilasciate (dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006)	42
Totale programmi autorizzati dal 13 aprile 2000 al 30 aprile 2006	228
Totale soggetti autorizzati dal 13 aprile 2000 al 30 aprile 2006	116

L'Autorità ha, inoltre, continuato, nel corso del periodo di riferimento, a svolgere l'attività di gestione dell'archivio che raccoglie le autorizzazioni rilasciate e ha istruito e completato le numerose comunicazioni di variazioni riguardanti modifiche relative all'assetto delle società emittenti, delle denominazioni utilizzate e del sistema di trasmissione.

2.7. LA PUBBLICITÀ

La competenza in materia di pubblicità è attribuita all'Autorità dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle due espressioni del potere regolamentare e di vigilanza. In particolare, la legge dispone che l'Autorità (art. 1, comma 6, lettera b, numero 3) vigili sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, e che, (art.1, comma 6, lettera b, numero 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emani i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regoli l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti l'acquisizione di informazioni all'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti.

In tale contesto l'Autorità, attraverso il monitoraggio televisivo, realizza i controlli sulla pubblicità trasmessa dalle emittenti televisive ed esercita il potere sanzionatorio.

Per quanto riguarda la disamina delle infrazioni, nel corso del 2005, sono intervenute modifiche regolamentari che hanno comportato alcuni cambiamenti nelle rilevazioni e/o introdotto nuove ipotesi di violazione.

Il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, delibera 538/01/CSP di questa Autorità, è stato modificato introducendo aspetti regolamentari riguardo la trasmissione di televendite di servizi di astrologia, cartomanzia, lotto, etc. e la propaganda degli stessi (delibera n. 34/05/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005), ma, a causa dell'impugnazione dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa, è tutt'ora sospesa l'efficacia di tali specifiche disposizioni (cfr. paragrafo n. 2.12.).

Inoltre, è stata anche modificata la modalità di inserimento di *spot* isolati all'interno delle partite di calcio, precedentemente regolamentate dall'art. 4, comma 5, della citata delibera 538/01/CSP, limitando a sei il numero massimo di spot isolati trasmessi nei due tempi in cui risultano suddivise le partite (delibera n. 105/05/CSP, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto e Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 che ha modificato la delibera n. 538/01/CSP).

La legge del 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006, ha introdotto alcune modifiche al Testo unico, in materia di pubblicità, abrogando la sanzione per l'utilizzo di minori di 14 anni negli *spot* e regolamentando le modalità della trasmissione degli spot di bevande alcoliche (cfr. paragrafo n. 1.2.6.).

Gli aspetti in materia di pubblicità che vengono controllati da questa Autorità si possono riassumere in :

- conteggio degli affollamenti pubblicitari televisivi;
- posizionamento degli eventi pubblicitari televisivi;
- garanzia per l'utenza dei contenuti pubblicitari;
- investimenti in pubblicità degli Enti pubblici.

Questa Autorità svolge, quindi, controlli sia di tipo quantitativo (ad esempio per ciò che riguarda gli affollamenti), sia di tipo qualitativo, in merito all'analisi di alcuni contenuti di *spot* pubblicitari.

La pubblicità televisiva e radiofonica

L'attività di vigilanza sulla pubblicità trasmessa dalle emittenti televisive si esplica attraverso il controllo della programmazione delle :

- concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale:
 - attuando un monitoraggio sistematico, effettuato sull'intera programmazione delle emittenti, attraverso la registrazione dei programmi e la successiva analisi e catalogazione dei diversi eventi pubblicitari trasmessi nel corso di ciascuna giornata televisiva;
- emittenti radiofoniche e televisive locali:
 - non essendo possibile attuare un monitoraggio di natura sistematica a causa della numerosità di tali emittenti, implicante elevatissimi oneri e vincoli di natura tecnica per la necessità di effettuare la ricezione e la raccolta di tutti i segnali diffusi da molteplici postazioni di rilevazione, il monitoraggio viene effettuato a campione o su segnalazione di privati cittadini, di Associazioni, di emittenti, ecc.;
- emittenti satellitari:
 - come per le emittenti locali si procede a un monitoraggio a campionamento, soprattutto per vincoli di natura tecnica (ampia e differente gamma di apparati necessari per la ricezione: antenne e ricevitori, con differente codifica).

Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria inerente al settore della pubblicità televisiva, è riportato nella tabella seguente, in considerazione dell'attuale classificazione delle infrazioni a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa aggiornata nell'anno con riferimento alle segnalazioni ricevute dal maggio 2005 ad aprile 2006.

Tabella 2.16. Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria inerente al settore della pubblicità televisiva

Classificazione delle infrazioni	Numero dei controlli effettuati	Provvedimenti adottati	Emittente	Numero del provvedimento e importo della sanzione
1. Affollamenti	19	3 Contestazioni	Italia 1 Rete 4 Canale 5	Cont./01/06/DICAM Cont./02/06/DICAM Cont./03/06/DICAM
2. Interruzioni di partite sportive per trasmissione di spot isolati	21	3 Diffide	Rai 1 Rete 4 Rai 2	del. 08/06/CSP del. 09/06/CSP del. 10/06/CSP
		5 Archiviazioni	Sportitalia La 7 Rai 3 Canale 5 Italia 1	del. 11/06/CSP del. 44/06/CSP del. 45/06/CSP del. 59/06/CSP del. 60/06/CSP
3. Interruzione di opere musicali, teatrali e audiovisive	9	2 Ingiunzioni	Rete 4 Italia 1	del. 67/06/CSP (€ 15.000,00) del. 68/06/CSP (€ 35.000,00)
		1 Diffida	La 7	del. 89/05/CSP
4. Distanza tra interruzioni successive	9	1 Diffida	Sportitalia	del. 163/05/CSP
		2 Contestazioni	La 7 Canale 5	Cont./79/05/DGC Cont./44/05/DGC
5. Interruzione di programmi inferiori a 30 minuti	7	2 Diffide	Sportitalia Italia 1	del. 125/05/CSP del. 57/06/CSP
		1 Archiviazione	Rai 2	del. 43/06/CSP
6. Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi	2	2 Archiviazioni	Italia 1 Rai 2	del. 46/06/CSP del. 47/06/CSP
7. Presentazione di televendite da parte del conduttore del programma nello stesso contesto scenico.	-	-		
8. Riconoscibilità del messaggio pubblicitario	5	2 Ingiunzioni	Rai 2 Rai 1	del. 5/06/CSP (€ 15.000,00) del. 6/06/CSP (€ 25.000,00)
		1 Archiviazione	Italia 1	del. 4/06/CSP
		1 Contestazione	Canale 5	Cont./78/05/DGC
9. Spot di bevande alcoliche	3	-		
Totale	75	26		

Per quanto concerne le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, nel periodo di riferimento, sono stati conclusi 4 procedimenti, rispettivamente con un'ordinanza ingiunzione che ha imposto all'emittente "Radio Onda Blu" (delibera n. 84/05/CSP) il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a euro 3.096,00; un'archiviazione, in materia di affollamenti, per decorrenza dei termini, dovuta alla *vacatio* degli Organi collegiali per la scadenza del primo mandato dei Componenti dell'Autorità; due archiviazioni in materia di pubblicità non segnalata. E' in corso di svolgimento un procedimento che ha visto l'emanazione di una diffida in materia di affollamenti. Infine, si segnala che vi sono state 3 archiviazioni in via amministrativa.

La pubblicità degli enti pubblici

La mancata comunicazione, Da parte di alcune Province italiane, nei termini e con le modalità prescritte dall'Autorità, dei prospetti recanti le spese pubblicitarie relative all'anno 2004 (art. 41, del Testo unico, integralmente riproduttivo dell'art. 7, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, in ordine alla mancata comunicazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa), ha condotto, nell'anno di riferimento, all'apertura di 44 procedimenti sanzionatori; di questi, 18 procedimenti si sono conclusi in seguito all'esercizio, da parte delle Province, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa che ammonta alla somma di euro 1.733,00 e si riferiscono alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Chieti, Ferrara, l'Aquila, Latina, Mantova, Novara, Oristano, Pescara, Potenza, Ragusa, Siena, Siracusa, Torino, Alessandria e Vercelli. Sei procedimenti, riguardanti le Province di Biella, Como, Enna, Modena, Piacenza e Vibo Valentia, si sono conclusi con l'adozione di provvedimenti di archiviazione.

La pubblicità ingannevole

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, e integralmente sostituito dall'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", quando un messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di provvedere a dichiarare la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, richiede il parere obbligatorio, ma non vincolante, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale è tenuta a renderlo nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha reso 185 pareri di cui 87 su messaggi diffusi attraverso la stampa periodica e quotidiana, 39 mediante la radio e la televisione e 86 tramite altri mezzi di comunicazione; 21 dei messaggi oggetto di parere sono stati diffusi su più mezzi, laddove, si registra la ten-

denza in aumento delle segnalazioni attinenti messaggi diffusi su Internet (77) parallelamente all'incremento nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione da parte di un numero di consumatori sempre maggiore e di differente estrazione sociale e culturale. Si è provveduto, pertanto, a introdurre la discriminazione sul presunto *target* di riferimento dei messaggi segnalati in funzione della tipologia di sito e dell'accesso allo stesso attraverso motori di ricerca.

Dall'emanazione di due pareri in materia di pubblicità non segnalata diffusa per via televisiva, si è preso spunto per avviare altrettanti procedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti (emittenti Italia 1 e Canale 5) per la violazione delle norme del Testo unico e del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e teleshopping.

2.8. I SONDAGGI

L'attività di vigilanza che l'Autorità svolge in materia di sondaggi si realizza, in primo luogo, attraverso l'analisi delle modalità per mezzo delle quali il sondaggio viene reso pubblico, controllando che, all'atto della diffusione dei risultati dell'indagine, sia, altresì, pubblicata, dal mezzo di comunicazione di massa, una nota informativa contenente tutti gli elementi nominativi e metodologici concernenti la rilevazione effettuata.

L'attività di verifica consiste anche nell'accertamento del rispetto dell'obbligo di rendere disponibile il "documento" completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico, con l'indicazione puntuale delle metodologie adottate per la realizzazione, della significatività e dei limiti dei risultati ottenuti, nonché di ogni elemento utile al fine dell'ulteriore analisi, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie rispetto a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio.

Sotto il profilo dell'osservanza degli obblighi di informazione relativi ai sondaggi va detto che, nel corso degli ultimi dodici mesi, i soggetti realizzatori e i mezzi di comunicazione di massa hanno quasi sempre rispettato le norme regolamentari previste.

Nei pochi casi di rilevata assenza o incompletezza della nota informativa o di mancata pubblicazione del documento relativo al sondaggio, le imprese, su invito dell'Autorità, hanno sempre provveduto, attraverso l'istituto dell'adeguamento spontaneo, a colmare, nei tempi richiesti, la situazione di carenza informativa determinatasi.

Particolarmente impegnativa si è rivelata l'attività di controllo, da parte dell'Autorità, circa l'osservanza delle norme relative ai sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici aventi a oggetto le recenti elezioni politiche nazionali.

L'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" stabilisce il divieto di pubblicazione e di diffusione dei risultati dei sondaggi politici nei 15 giorni che precedono la data delle votazioni, demandando all'Autorità il

compito di determinare i criteri obbligatori in conformità ai quali deve essere realizzata questa tipologia di sondaggi.

Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e i quindici giorni che precedono le operazioni di voto, la pubblicazione dei sondaggi è disciplinata dalle delibere specifiche che l’Autorità adotta in tema di par condicio e contenute nelle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

L’Autorità, in occasione del richiamo al rispetto delle norme per la pubblicazione dei sondaggi politici nel periodo elettorale, ha fornito alcuni importanti chiarimenti interpretativi.

L’Autorità ha ritenuto di richiamare l’attenzione sulla norma secondo la quale i risultati dei sondaggi elettorali possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle indicazioni prescritte nelle delibere di attuazione alla legge n. 28/2000, precisando, altresì, che quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità prescritte, cui la legge condiziona la loro diffusione.

Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati; in caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

Dell’effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge risponde il soggetto che ha effettuato il sondaggio.

L’Autorità ha, inoltre, precisato che il divieto assoluto di pubblicazione dei sondaggi politici nei quindici giorni che precedono le elezioni si applica nei confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.

Anche con riferimento alla diffusione dei risultati dei sondaggi politici si è potuto constatare da parte dei soggetti realizzatori e dei mezzi di comunicazione di massa il pressoché totale rispetto delle norme vigenti.

2.9. LA TUTELA DEI MINORI

L’entrata in vigore, a decorrere dall’8 settembre 2005, del Testo unico della radiotelevisione ha rappresentato un importante passo mosso nella direzione dell’armonizzazione del quadro normativo di settore e ha chiarito il senso delle modifiche già introdotte dalla legge n. 112/04 con la quale il legislatore, nell’ipotesi di violazione delle norme poste a tutela dei minori, aveva inteso rafforzare il sistema sanzionatorio. Infatti,

l'art. 35 del Testo unico (che costituisce norma di riferimento per la disciplina delle procedure di irrogazione delle sanzioni pecuniarie in tale ambito) stabilisce, al comma 2, che tutte le fattispecie a tutela dei minori siano munite di presidio sanzionatorio senza adozione di un previo provvedimento di diffida. Inoltre, il medesimo articolo, conferma la sanzione edittale prevista dalla citata legge n. 112/04 per tutte le violazioni alle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, fissandone l'importo da un minimo di 25.000,00 euro a un massimo di 350.000,00 euro. E', peraltro, da rilevare che la formulazione del Testo unico, rispetto alla norma contenuta nell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e da quest'ultimo espressamente abrogata), prevede la riduzione del termine per la presentazione delle giustificazioni, da parte dell'emittente, da trenta a quindici giorni, nonché l'eliminazione dell'istituto dell'oblazione. Tale eliminazione è stata confermata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37 che, all'art. 1, prevede espressamente la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta nei casi di violazione delle norme poste a tutela dei minori. E' infine da tener presente che quest'ultima disposizione ha, altresì, soppresso il divieto di impiego dei minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari e negli *spot*, introdotto dall'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (cfr. paragrafo n. 1.2.6.).

Nell'ambito di tale mutata cornice normativa, con riferimento al periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto le funzioni di vigilanza, in materia di tutela dei minori, in tre distinte aree.

La prima è rappresentata dalle attività connesse alle segnalazioni di soggetti esterni (cittadini, Associazioni a tutela degli utenti e consumatori, Associazioni di genitori, Istituzioni, ecc.). Al riguardo, è stato acquisito e analizzato materiale audiovisivo, anche coinvolgendo, per le verifiche di competenza, organi qualificati quali Co.re.com, Polizia postale e delle comunicazioni, Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali. All'esito delle verifiche effettuate, gli uffici competenti hanno disposto l'archiviazione, per infondatezza, di 13 esposti pervenuti, ritenendo che le fattispecie segnalate non configurassero violazioni della normativa posta a tutela dei minori; hanno, inoltre, archiviato, per manifesta infondatezza, 2 esposti in quanto i fatti segnalati sono stati ritenuti chiaramente non riconducibili alle disposizioni di settore. Le attività di vigilanza descritte sono state svolte in sinergia con quelle dei Co.re.com, con molti dei quali si sono intensificati i rapporti, alla luce delle funzioni sul territorio a loro delegate, anche con riguardo alla vigilanza in materia di tutela dei minori. Nel medesimo periodo si è, altresì, provveduto a fornire elementi di risposta a 5 interrogazioni parlamentari in materia di tutela dei minori e a rispondere a quesiti posti da organismi di settore in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

La seconda area di attività ha riguardato il monitoraggio d'ufficio delle trasmissioni televisive mandate in onda dalle emittenti nazionali terrestri. Nel periodo in questione si è affinato il sistema operativo per l'ef-

fettuazione del delicato e complesso lavoro di registrazione e analisi dei filmati. In particolare, sono stati tenuti frequenti incontri di supervisione con il gruppo degli analisti, anche al fine di rendere quanto più possibile omogenei i criteri interpretativi e le modalità di codifica. Al riguardo, sono stati forniti aggiornamenti a carattere teorico-normativo ed è stata utilizzata la metodica della discussione di gruppo successiva alla visione di materiale audiovisivo, tenendo in debito conto l'evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali e i provvedimenti adottati dall'Autorità nel settore. Il sistema di monitoraggio ha consentito la registrazione dei programmi mandati in onda, nell'arco delle 24 ore, dalle emittenti televisive nazionali Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rete Quattro, Canale 5, Italia 1, La 7, Mtv, Rete A. Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio dei programmi mandati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 23.00 (ivi compresi i telegiornali serali), anche alla luce della constatazione che il più alto ascolto televisivo da parte dei minori si verifica proprio nel *prime-time*. A fronte di alcune criticità emerse nel corso del lavoro di monitoraggio, in 19 casi, si è ritenuto necessario svolgere analisi particolarmente approfondite. Nell'ambito di tali approfondimenti, per alcuni programmi, considerati di peculiare interesse, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, si è scelto di analizzare più puntate. Tale metodica è stata, per esempio, utilizzata per "Smack Down Wrestling", programma monitorato per oltre due mesi e oggetto di un provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità. L'attività di monitoraggio effettuata nel settore della pubblicità ha, infine, consentito di individuare 18 *spot* pubblicitari che, avendo come protagonisti minori, violavano la normativa posta a tutela degli stessi; va tenuto conto al proposito, tuttavia, del citato intervento di abrogazione del divieto di utilizzazione di minori di quattordici anni negli *spot* pubblicitari.

Il terzo ambito di intervento in materia di tutela dei minori è rappresentato dalla costante tessitura di rapporti e collaborazioni posta in essere con le istituzioni e gli organismi di settore (Comitato di autoregolamentazione TV e minori, Dipartimento dello spettacolo, Polizia postale e delle comunicazioni, Università, Co.re.com) e con le Associazioni aventi come finalità la tutela degli utenti. A seguito dell'accordo-quadro sottoscritto con l'Università Federico II di Napoli, si è per esempio avviato un accordo di collaborazione con la medesima Università che ha portato alla realizzazione di uno studio su specifici aspetti della vigilanza della programmazione televisiva. Si sono, inoltre, rafforzati i contatti con alcuni Co.re.com, anche al fine di fornire loro supporto nell'avvio di attività tese a promuovere, sul territorio, campagne di informazione e di sensibilizzazione sul rapporto tra televisione e minori (cfr. paragrafo 3.4.).

Per quanto concerne l'attività sanzionatoria, nel periodo in esame, sono stati conclusi 34 procedimenti che hanno dato vita ai seguenti provvedimenti:

- 23 ordinanze ingiunzioni, di cui:
 - 8 per la violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223: l'Autorità ha comminato le seguenti sanzioni amministrative, differenziate in base alla gravità della violazione e al carattere locale o nazionale dell'emittente:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 75.000,00 (delibera n. 137/05/CSP, emittente RAI 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 156/05/CSP, emittente LA7);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 20.000,00 (delibera n. 83/05/CSP, emittente Italia 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 136/05CSP, emittente Italia 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 4.000,00 (delibera n. 82/05/CSP, emittente Radio Gamma 5);
- 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 1.500,00 (delibere n. 78/05/CSP, emittente T9, n. 124/05/CSP emittente Telenuovo Retenord, n. 145/05/CSP emittente Telemed);
- 1 per la violazione dell'articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come trasfuso nell'articolo 34, comma 1, del Testo unico; è stata comminata una sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 1/06/CSP, emittente RAI 2);
- 1 per la violazione dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223; è stato imposto il pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 150/05/CSP, emittente LA7);
- 1 per la violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 4, comma 7, della Delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001; è stata disposta la comminazione di una sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 147/05/CSP, emittente RAI 1);
- 2 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 35/06/CSP, emittente RAI 2);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 7.500,00 (delibera n. 12/06/CSP, emittente Telenord);
- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 e 2.4; è stato disposto il pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 58/06/CSP, emittente Italia 1);
- 7 per la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. È stata disposto il pagamento di 7 sanzioni amministrative di importo pari a euro 25.000,00 (delibere n. 126/05/CSP, emittente RAI 2, n.127/05/CSP, emittente Canale 5, n.128/05/CSP, emittente Rete quattro, n. 129/05/CSP, emittente LA7, n. 131/05/CSP, emittente Italia 1, n. 132/05/CSP, emittente RAI 1, n. 133/05/CSP, emittente RAI 3);
- 2 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 103.288,00 (delibera n. 349/05/CONS, emittente Retecapri);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.822,00 (delibera n. 155/05/CONS, emittente Gold7);
- 1 archiviazione per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (oblazione pari a euro 1.032,00);
- 5 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- 4 archiviazioni per decorrenza dei termini per presunta violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, conseguenti al periodo di vacatio dovuto alla scadenza del primo mandato dei Componenti dell'Autorità.

Dall'esame delle segnalazioni, relative a presunte violazioni alle disposizioni a tutela dei minori, sono stati, altresì, adottati:

- 17 atti di contestazione, di cui:
 - 5 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico;
 - 5 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso;
 - 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del Testo unico;
 - 1 per la violazione dell'articolo 34, comma 1, del Testo unico;
 - 1 per la violazione dell'articolo 34, comma 2, del Testo unico;
 - 1 per la violazione dell'4, comma 1, lettera b) del Testo unico, del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 dello stesso;
 - 2 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
 - 1 per la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
- 28 atti di archiviazione in via amministrativa, di cui:
 - 16 per la presunta violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - 7 per la presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 - 3 per la presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori;

– 2 per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Infine, è da far presente che l'Autorità ha provveduto a svolgere le audizioni dei principali attori del mercato radiotelevisivo, comprese le Associazioni dei consumatori. Tali audizioni sono state ritenute propedeutiche all'elaborazione delle "linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo" che, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, è tenuta a fissare ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Testo unico (cfr. paragrafo n. 2.6.). Con delibera n. 55/06/CONS del 1 febbraio 2006, l'Autorità ha, in seguito, approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, che è stato trasmesso al Ministero delle comunicazioni, ai fini dell'intesa sopraccitata. In tale schema, particolare rilievo viene dato al tema della qualità dell'offerta radiotelevisiva e viene affrontata la materia della tutela dei minori, al fine di indirizzare la RAI verso una programmazione televisiva sempre più improntata al rispetto delle disposizioni normative poste a tutela dei minori e attenta alle loro esigenze e peculiarità.

2.10. IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E L'INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

Nel corso del 2005, il Consiglio dell'Autorità ha inteso dare particolare rilievo all'attività del Registro Operatori di Comunicazione (ROC), adottando alcuni strumenti gestionali che hanno permesso un sensibile miglioramento qualitativo del servizio reso all'utenza.

Tra questi si ricorda l'istituzione di un *call center* permanente, operante tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12, in grado di offrire all'utenza un servizio d'interfaccia efficace finalizzata a fornire ogni utile informazione in merito alla specifica materia.

Inoltre, allo scopo di soddisfare le esigenze dell'utenza, specie per quel che concerne le modalità di compilazione dei modelli per l'iscrizione al Registro, è stata completamente aggiornata e razionalizzata l'apposita sezione del sito Internet dell'Autorità attraverso la quale è adesso possibile effettuare la compilazione dei vari modelli mediante un percorso guidato per l'utilizzo di specifiche finestre informative.


L'adozione di nuovi strumenti di gestione del Registro ha permesso di conseguire, a fronte di un notevole incremento delle domande di iscrizione, una concreta riduzione dei termini di conclusione del procedimento di iscrizione stesso che, allo stato attuale, fatta eccezione per i casi in cui è necessario richiedere integrazioni o rettifiche della documentazione trasmessa, si conclude entro il termine di 660 giorni previsto dall'art. 19 della delibera n. 236/01/CONS recante "regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione".

Ad oggi, risultano iscritte 13.927 imprese, con un incremento, rispetto all'anno precedente, pari al 33%.

La figura seguente descrive la suddivisione per attività delle imprese iscritte al Registro.

Come si può notare, la maggior parte degli operatori iscritti è rappresentata dalle imprese editoriali che costituiscono il 64% del totale, valore che

Figura 2.2. Suddivisione per attività delle imprese iscritte al ROC (%)



Fonte: elaborazioni Autorità

ha subito, tuttavia, rispetto al 2004, un calo percentuale di circa il 5%.


Il dato maggiormente significativo è rappresentato dall'aumento del numero di richieste di iscrizione al Registro da parte di soggetti che offrono servizi telematici e di telecomunicazione. Per tale settore, infatti, la percentuale delle imprese iscritte è passata, in un anno, dal 2% al 7% circa; tale incremento in termini numerici si traduce nel passaggio da poco più di 200 a ben oltre 1.000 operatori iscritti. La maggior parte di questi è rappresentata da ditte individuali gestite soprattutto da cittadini extracomunitari operanti nei settori dei *phone center* e degli *Internet point*. Se confermato, il dato tendenziale rapportato al primo quadrimestre 2006 lascia prevedere che, per fine anno, si raggiungerà la percentuale del 20% delle imprese che forniscono servizi telematici e di telecomunicazione iscritte al Registro.

Rimangono in linea con i dati del 2005, le percentuali riguardanti:

- le imprese radiotelevisive (12,5% con 1741 iscritti);
- le concessionarie di pubblicità (4,8% con 665 iscritti);
- i produttori e distributori di programmi (8,4% con 1167 iscritti);
- le imprese operanti nel settore dell'editoria elettronica (3,4% con 469 iscritti).

La figura seguente illustra la suddivisione per natura giuridica delle imprese iscritte al Registro.

Si evince che circa il 41% dei soggetti iscritti possiede natura giuridica di società di capitali (s.p.a., s.r.l. ecc.) mentre circa il 13% è rappre-

Figura 2.3. Suddivisione per natura giuridica dei soggetti iscritti al ROC (%)

Fonte: elaborazioni Autorità

sentato da Associazioni, società cooperative, fondazioni, onlus e circa il 9% da società di persone (s.a.s, s.n.c.); i soggetti la cui natura giuridica non è riconducibile alle tipologie disciplinate dall'ordinamento italiano sono stati classificati come "altro".

Inoltre, in linea con quanto sopra illustrato, la percentuale di imprese individuali iscritte al Registro è passata, in un anno, dal 9% al 12% del totale.

Nel corso del 2005, il funzionamento del Registro degli operatori di comunicazione ha permesso di rilasciare, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio circa 400 attestazioni di regolarità, finalizzate all'accesso degli editori alle provvidenze ovvero alle varie forme di benefici previsti dalla normativa in materia di editoria.

Per quanto concerne, infine, il sistema per la trasmissione telematica delle comunicazioni da parte degli operatori, si evidenzia che, entro fine anno 2006, verrà definita la procedura che consentirà di effettuare una verifica puntuale di tutte le comunicazioni annuali e la loro relativa ufficializzazione.

2.11. I RAPPORTI CON I CONSUMATORI E GLI UTENTI

L'Autorità, in qualità di Autorità di garanzia, ha anche come compito fondamentale quello relativo alla tutela dell'utenza e dei consumatori con riferimento ai servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica. Nel corso del 2005 tale compito si è sostanziato fondamentalmente nella risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti, nella gestione delle segnalazioni pervenute dagli utenti e nel monitoraggio delle attivazioni, da parte degli operatori, di servizi non richiesti.

Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazione

L'emanazione della delibera dell'Autorità n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti", nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 249/97, ha rappresentato il raggiungimento di una tappa fondamentale del percorso inteso alla realizzazione di una incisiva tutela dell'utente.

L'Autorità, nel periodo dal mese di maggio 2005 al mese di aprile 2006, ha trattato 1176 richieste di provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio, la cessazione di forme di abuso (quali la mancata e reiterata di risposta ai reclami, la fatturazione indebita e la realizzazione di azioni monitorie) e per lo scorretto funzionamento del servizio fornito.

A seguito degli interventi posti in essere dall'Autorità che hanno comportato lo svolgimento di un'attività di verifica, di contatto e di informazione all'utenza, l'organismo di telecomunicazioni interessato, nella maggior parte dei casi, ha adeguato spontaneamente il proprio comportamento, mentre per 55 fattispecie, si è resa necessaria l'adozione, da parte dell'Autorità, di uno specifico provvedimento che per 53 casi è stato un provvedimento di accoglimento e per 2 di rigetto delle istanze degli utenti.

L'attività di revisione della delibera n. 182/02/CONS è culminata con l'adozione, da parte dell'Autorità, della delibera n. 137/06/CONS che ha modificato la suddetta delibera relativamente a quanto disposto dall'articolo 5; in particolare, si prevede che la richiesta di provvedimenti temporanei va inoltrata contestualmente, o nel corso della procedura conciliativa, direttamente al Co.re.com. competente per territorio, investendo l'Autorità solo ed esclusivamente nei casi in cui il Co.re.com. non abbia l'esercizio delle funzioni delegate (cfr. paragrafo 3.4.).

Mentre l'intervento *ex art. 5* è incidentale rispetto alla procedura conciliativa in quanto strumentalmente collegato alla medesima, l'intervento richiesto ai sensi dell'art. 13 della delibera n. 182/02/CONS, quello appunto diretto alla definizione della controversia da parte dell'Autorità, è di natura autonoma in quanto presuppone la conclusione della procedura conciliativa con esito negativo della stessa e tra l'altro non può essere promosso qualora per la medesima controversia tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

Nel periodo di riferimento sono pervenute 283 istanze volte ad ottenere la definizione della controversia insorta tra l'utente e l'organismo di telecomunicazioni. Dalla disamina delle controversie, sono emerse diverse e variegate problematiche afferenti non solo il servizio di telefonia vocale di base (quali la mancata attivazione e il ritardo nella stessa, il ritardo nella riparazione del guasto o il mancato trasloco di utenza) ma anche i servizi a banda larga (come, ad esempio, le problematiche connesse alla mancata attivazione della connessione ADSL o alla fornitura dei servizi *Voice over Internet Protocol* –VoIP-), nonchè questioni di diritto comune connesse

all'installazione di elementi di rete (quali l'installazione di cavi e pose oltre il perimetro abitato).

In ordine alle istanze pervenute, l'Autorità ha definito circa 70 controversie mentre in merito alle rimanenti sono ancora in corso le attività istruttorie rivolte alla disamina della fattispecie, alla realizzazione di approfondimenti di natura tecnica, alla richiesta di integrazione della documentazione istruttoria e di integrazione del contraddittorio.

Per quanto riguarda i procedimenti conclusi, si rappresenta che per 3 contenziosi la definizione è avvenuta con provvedimento di accoglimento delle richieste dell'utente, mentre le restanti si sono concluse con un provvedimento di non luogo a provvedere, in quanto è stato raggiunto un accordo nel corso della relativa procedura, accordo che ha permesso il raggiungimento di un duplice risultato, sia deflattivo di interesse generale, sia transattivo con soddisfazione degli interessi delle parti, nell'ottica di garantire una tutela effettiva dei diritti degli utenti.

In merito alle istanze pervenute sia ai sensi dell'articolo 5 che dell'art. 13 della delibera n. 182/02/CONS, si evidenzia un incremento esponenziale delle stesse, in misura superiore al doppio rispetto al numero di quelle ricevute dall'Autorità durante l'anno precedente, tale fenomeno è da ascrivere, presumibilmente, ad una maggiore conoscenza, da parte dell'utenza, degli strumenti di tutela alternativi rispetto a quelli inerenti la giustizia ordinaria.

Trattamento delle segnalazioni degli utenti: attività svolta dall'Unità per la Gestione delle Segnalazioni

L'art. 2, comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", stabilisce che l'Autorità "*valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37*".

Parimenti il comma 12 lett. g) stabilisce inoltre che l'Autorità "*controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h)*".

L'Autorità con delibera 182/02/CONS e con la successiva delibera di modifica 307/03/CONS ha emanato il regolamento per la risoluzione delle controversie fra utenti e gestori del servizio telefonico.

Il regolamento all'art. 2 prevede che l'utente, utilizzando anche una modellistica ad *hoc* pubblicata sul sito web dell'Autorità, possa inviare istanze, reclami e segnalazioni relative a violazioni di norme o ad aspetti di natura commerciale e contrattuale da parte del proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

L'invio degli esposti e delle segnalazioni, da parte dei consumatori e degli altri soggetti interessati, è stato reso semplice attraverso la pubblicazione del formulario, di facile compilazione e interpretazione, sul sito *web* dell'Autorità.

Nel corso del 2005 sono stati analizzati dall'Autorità circa 7.000 tra esposti, segnalazioni e richieste di intervento inviati da consumatori, studi legali, Associazioni di consumatori ed enti vari.

Le istanze pervenute, non sempre attraverso l'utilizzo del suddetto formulario, riguardano numerose casistiche, in particolare:

- richieste di intervento per indennizzi vari in conformità a quanto disposto dalle carte dei servizi dei vari operatori;
- denunce relative all'attivazione di servizi non richiesti;
- denunce di violazioni di norme con richiesta di elevare il livello delle previste sanzioni;
- segnalazioni di violazioni di carattere generale che presuppongono un intervento regolatorio;
- denunce di fornitura dei servizi con scarso livello qualitativo;
- segnalazioni di criticità nella fornitura di servizi di *carrier pre selection* e di quelli in modalità *local loop unbundling*;
- problematiche relative alla fatturazione di servizi a tariffazione specifica;
- problematiche relative alla portabilità del numero sia mobile, sia fisso;
- problematiche relative alla mancata copertura territoriale di servizi a larga banda.

Alcune segnalazioni sono relative a richieste di chiarimenti riguardanti la normativa nel campo delle comunicazioni elettroniche soprattutto per quel che riguarda l'attivazione di servizi non richiesti, le problematiche contrattuali e di fatturazione, oppure relative alle modalità per il rientro, nel caso di servizi di *local loop unbundling* o di *carrier preselection*, nella rete dell'operatore *incumbent*.

Anche nel corso del 2005 l'Unità per la Gestione delle Segnalazioni (UGS), costituita dall'Autorità alla fine del 2003, ha svolto un'attività sistematica di analisi e di codifica delle segnalazioni pervenute che ha consentito di verificare la conformità del comportamento degli operatori nei confronti degli utenti rispetto, sia alla normativa del settore delle telecomunicazioni, sia alle norme generali di tutela del consumatore. Essa ha rappresentato, quindi, il necessario osservatorio istituzionale sia ai fini dello svolgimento dell'attività regolamentare, sia di quella ispettiva.

In particolare, è stata verificata la compatibilità delle attività poste in essere dagli operatori con la normativa applicabile tra cui il Codice delle comunicazioni elettroniche e la normativa oggi ricompresa nel “Codice del consumo” (cfr. paragrafo n. 1.2.6.), nonché relativamente alle norme previste dalle delibere emanate dall’Autorità, in particolare per quel che riguarda la prestazione di *carrier pre selection*, *local loop unbundling* e *mobile number portability*.

Le segnalazioni degli utenti relative ad aspetti riguardanti la violazione di specifiche norme nel campo delle comunicazioni elettroniche hanno permesso, inoltre, di avviare attività di vigilanza, talvolta anche con l’ausilio della Guardia di finanza, su specifici aspetti di rilevante entità quali, ad esempio, l’attivazione di servizi di *carrier preselection* e di *local loop unbundling* non supportata dalla stipula del contratto indicante le informazioni minime previste dall’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché dal rispetto delle specifiche norme previste dalle delibere dell’Autorità n. 4/00/CIR e n. 13/00/CIR rispettivamente in materia di servizi di *carrier preselection* e *local loop unbundling*.

Nel corso dell’anno 2005, sulla base delle segnalazioni degli utenti, sono state effettuate, tra le altre, verifiche ispettive presso le società Fastweb s.p.a., Albacom s.p.a., Noicom s.p.a. (ora Eutelia), Elinet s.p.a., Elitel s.p.a., Tele2 s.p.a., Voxtel s.p.a e Grapes Network Service.

Un ulteriore aspetto che assume particolare rilievo nell’ambito delle segnalazioni effettuate dagli utenti è quello inerente alla denuncia di traffico che il reclamante dichiara di non aver mai effettuato, soprattutto verso codici a tariffazione speciale (“709”, “899”, “164”, “166”, “892”, satellitari). In tal caso l’utente che presenta la denuncia all’autorità giudiziaria può, in base all’art. 10 della delibera 179/03/CSP del 24 luglio 2003, stornare il traffico denunciato come avente origine fraudolenta fino alla definizione della controversia.

L’utilizzo dei codici a tariffazione speciale è un fenomeno di particolare rilevanza sociale e l’Autorità, nell’ambito delle sue competenze, ha effettuato alcune azioni di rilievo come, ad esempio, quella che ha determinato l’introduzione di un tetto massimo di spesa relativamente ad alcuni codici (cfr. paragrafo n. 2.2.).

Altro aspetto che ha assunto notevoli proporzioni riguarda le segnalazioni effettuate relativamente alla fornitura dei servizi di portabilità del numero mobile; numerosi, infatti, sono stati gli esposti nei quali gli utenti lamentavano la mancata attivazione della portabilità del numero da loro richiesta. L’Autorità ha agito, in tal senso, innalzando il tetto massimo giornaliero dei numeri portati tra i vari operatori (cfr. paragrafo 2.3.) al fine di garantire il raggiungimento di una maggiore efficienza nella fornitura del servizio da parte degli operatori di telefonia mobile.

La tabella seguente schematizza le principali tematiche relative agli esposti e alle segnalazioni degli utenti e riporta il numero di segnalazioni gestite dell’UGS.


Tabella 2.17. Tipologia e quantità numerica degli esposti trattati dall'UGS

Tipo Segnalazione	Quantità numerica
Traffico non riconosciuto. Denuncia all'Autorità giudiziaria	1.516
Attivazione di Servizi non Richiesti	1.082
Mancata portabilità del numero mobile	803
Contestazione addebiti - Prezzi e canoni non applicati correttamente - Canoni sociali	618
Mancata attivazione del servizio richiesto	447
Interruzione del servizio	382
Mancata disattivazione del servizio	292
Scarsa qualità del servizio - Guasti e tempi di riparazione	272
Aspetti contrattuali vari e clausole vessatorie	238
Disattivazione non richiesta di un servizio	131
Mancato trasloco della linea telefonica	83
Informazioni negate o non fornite correttamente in conformità alla Carta Servizi	59
Mera comunicazione inviata per conoscenza che non contiene segnalazioni di disservizi.	84
Denunce relative a servizi a tariffazione specifica (199, 899, 878, etc)	36
Documentazione del traffico	33
Recesso contrattuale ex art. 5 d. leg.vo 185/99 - non accolto	27
Problematiche relative agli elenchi telefonici	23
Blocco/Sblocco della carta SIM - Clonazione cellulari	21
Mancato Rispetto della Carta dei Servizi	18
Tel. Mobile: Attivazione di messagistica non richiesta	11
Problematiche relative alle Carte Telefoniche	8
Linea ADSL occupata da altro operatore o non retrocessa	9
Altro	300

Fonte: elaborazioni Autorità

Il grafico che segue illustra le segnalazioni gestite dall'UGS, nell'anno 2005, suddivise per operatore. Si evidenzia che non sono riportati i soggetti nei confronti dei quali è pervenuta una sola segnalazione. I valori riportati, essendo assoluti, non possono costituire motivo di confronto fra gli operatori in quanto essi andrebbero rapportati all'effettivo numero di utenze attive.

Come già evidenziato, un aspetto rilevante, monitorato dall'Unità per la Gestione delle Segnalazioni, riguarda la denuncia di attivazione di servizi non richiesti dall'utente (tabella 2.18.).

Figura 2.4. Quantità numerica di segnalazioni gestite dall'UGS suddivise sulla base degli operatori di comunicazione elettronica.

Fonte: elaborazioni Autorità

Tabella 2.18. Tipologia e quantità degli esposti trattati dall'UGS relativi a servizi non richiesti

Operatore	Servizio non richiesto	Segnalazioni analizzate nell'anno 2005
ALBACOM	<i>Carrier Pre Selection</i> (CPS) e ADSL	14
OPERATORI MINORI	CPS e servizi vari	19
ELITEL- ELINET	CPS	57
EUTELIA	CPS	12
FASTWEB	<i>pay tv</i> , modifiche tariffarie,	8
FASTWEB	CPS	1
FASTWEB	ULL (distacco da Telecom) e portabilità del numero fisso	14
H3G	Servizi su cellulare (suonerie, loghi, etc)	2


Segue: **Tabella 2.18. Tipologia e quantità degli esposti trattati dall'UGS relativi a servizi non richiesti**

Operatore	Servizio non richiesto	Segnalazioni analizzate nell'anno 2005
TELE 2	ADSL	4
TELE 2	CPS	94
TELECOM ITALIA	Attivazione ADSL e servizi a larga banda	140
TELECOM ITALIA	Disattivazione CPS	15
TELECOM ITALIA	Pacchetti tariffari non richiesti	102
TELECOM ITALIA	Servizi vari su rete fissa (segreterie, 4 star, telefoni, etc.)	217
TELECOMITALIA	ADSL e servizi a larga banda	8
TIM	Servizi su cellulare (suonerie, loghi, etc.)	27
TISCALI	CPS	7
VODAFONE	Servizi su cellulare (suonerie, loghi, etc.)	11
WIND	ADSL e servizi a larga banda	18
WIND	CPS	173
WIND	Pacchetti tariffari e servizi di rete fissa non richiesti	36
WIND	Servizi su cellulare (suonerie, loghi, etc.)	15
WIND	ULL (distacco da Telecom non richiesto)	91

Fonte: elaborazioni Autorità

Il grafico seguente riporta la distribuzione, in relazione ai diversi operatori, delle denunce per attivazione di servizi non richiesti.

Figura 2.5. Quantità numerica di denunce per attivazione di servizi non richiesti suddivise per operatore



Fonte: elaborazioni Autorità

L'Autorità opera nell'ambito di un quadro di regole ormai consolidate che, sulla scia delle direttive europee, ha lo scopo di garantire la concorrenza ma nello stesso tempo tutelare l'utenza; a volte le due finalità possono perfino apparire in contrasto fra loro, ad esempio nel caso dell'*unbundling* e della *carrier pre selection*, dove la regolamentazione consente che l'utente si rivolga direttamente all'operatore alternativo senza informare l'operatore d'accesso. Ciò implica un sempre maggior impegno per l'Autorità nello svolgimento della propria attività volta sia alla vigilanza del rispetto delle regole, sia alla garanzia della tutela dell'utenza.

Attivazione di servizi non richiesti dall'utenza

Con riferimento alla problematica dei servizi non richiesti attivati dagli operatori di telecomunicazione, che, anche alla luce delle sempre più numerose segnalazioni pervenute dagli utenti, ha assunto ultimamente dimensioni notevoli, l'Autorità ha approfondito e adottato varie linee di intervento di natura sanzionatoria, consultiva, di vigilanza e regolamentare.

In ordine agli interventi di natura sanzionatoria, si evidenzia che l'Autorità ha avviato diversi procedimenti in materia di attivazione e di disattivazione arbitraria di servizi non richiesti, con particolare riferimento al servizio di *carrier pre selection* (CPS) (cfr. paragrafo 2.5.).

Relativamente agli interventi di vigilanza, in via preliminare, l'Autorità ha avviato un'attività di disamina delle segnalazioni ricevute dalla data di entrata in vigore della nuova struttura organizzativa (cfr. paragrafo n. 4.1). E' stata inoltre attivata una proficua collaborazione con le Associazioni dei consumatori al fine di rendere più efficace ed incisiva l'azione dell'Autorità e di focalizzare l'intervento, con carattere di priorità, verso specifici disservizi, svolgendo un confronto fra le rilevazioni sulle segnalazioni relative a servizi non richiesti pervenuti all'Autorità con quelle raccolte dalle Associazioni.

In esito a tale lavoro di analisi e di confronto sono state individuate le macro-categorie di disservizi che danno luogo attualmente a maggior contenzioso nell'ambito dell'attivazione di servizi non richiesti e, all'interno di queste, le tipologie più frequenti di reclami. In particolare, è risultato che la casistica può essere, in via sistematica, ricondotta ai quattro seguenti filoni che sembrano necessitare di particolare attenzione:

- attivazione arbitraria della connessione ADSL;
- attivazione/disattivazione arbitraria del servizio di *carrier pre selection* (attivo in quanto richiesto in virtù dell'esistenza di un contratto con altro operatore);
- attivazione arbitraria di vari servizi come quelli di natura innovativa;
- invio di prodotti non ordinati dall'utente come ad esempio i videofonini o gli apparecchi *cordless*.

L'Autorità ha, inoltre, rafforzato e reso più sistematica l'attività di sorveglianza mediante l'adozione di un piano ispettivo volto ad individuare, anche attraverso le funzioni svolte dal Nucleo speciale della Guardia di Finanza e dalla Polizia postale delle comunicazioni (cfr. paragrafo n. 3.7.),

gli ambiti e le cause dei fenomeni in questione e ad intervenire, oltre che sul piano sanzionatorio, anche su quello più specificatamente regolamentare. Infatti, la numerosità dei reclami avanzati dagli utenti e anche dalle Associazioni dei consumatori per le suddette tipologie di attivazione arbitraria di servizi da parte degli operatori di comunicazione elettronica, denuncia che taluni operatori adottano criteri e procedure commerciali non compatibili con i principi di correttezza e di trasparenza che devono ispirare i rapporti fra operatori e utenti.

L'Autorità con la delibera n. 164/05/CSP ha avviato la costituzione di un tavolo di lavoro, che si è insediato agli inizi di marzo 2006, finalizzato a:

- 1) pervenire alla conclusione di un accordo sulla qualità dei servizi dei centri di contatto (*call center*). Si tratterà di un accordo paritetico tra Associazioni e operatori che riguarderà, sia i servizi in entrata (detti *inbound*, quali ad esempio i servizi di assistenza clienti erogati mediante chiamata telefonica), sia in uscita (detti *outbound*, come ad esempio le chiamate telefoniche effettuate dagli addetti alla commercializzazione dei servizi di comunicazione al fine di vendere i suddetti servizi presso l'utenza) e definirà standard di qualità ben precisi, modalità facilitate di accesso ai servizi di assistenza da parte dei non udenti e promuoverà l'adozione di politiche organizzative non basate esclusivamente sul raggiungimento di obiettivi quantitativi o di profitto ma incentrate anche sul conseguimento di specifici risultati qualitativi;
- 2) promuovere l'adozione di un Codice di autoregolamentazione da parte degli operatori per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli utenti.

L'Autorità, in base alle segnalazioni ricevute e alla casistica posseduta riguardo alle attivazioni di servizi non richiesti dall'utenza, ha elaborato una bozza di codice di autoregolamentazione che prevede per gli operatori il rispetto di obblighi minimi essenziali aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente. Attualmente si stanno svolgendo i lavori del tavolo tecnico e gli operatori stanno valutando tutti gli aspetti, di natura tecnica, organizzativa ed economica, connessi con l'adesione all'accordo e con l'adozione del codice di autoregolamentazione.

L'Autorità sta, inoltre, valutando l'opportunità di predisporre ulteriori misure regolamentari e di sostenere, avvalendosi dei poteri conferitile dalla legge, la necessità di effettuare un rafforzamento delle sanzioni a carico degli operatori al fine di disincentivarli maggiormente dal ricorso alla pratica dell'attivazione e disattivazione arbitraria dei servizi di comunicazione elettronica.

L'Ufficio relazioni con il pubblico

L'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) ha come interlocutori i singoli cittadini, le Associazioni di consumatori, gli operatori di comunicazione e soggetti diversi.

Nel periodo di riferimento sono pervenute, mediamente, circa 25 chiamate telefoniche giornaliere, queste, oltre a riguardare generiche richie-

ste di informazioni sulla fornitura e l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, hanno avuto ad oggetto anche segnalazioni dei cittadini alle quali, spesso, hanno fatto seguito specifici interventi dell'Autorità.

Le segnalazioni inviate alla casella di posta elettronica info@agcom.it sono state oggetto di una complessiva analisi dei contenuti e di una catalogazione semplice, per materie e per interlocutori; esse sono state nell'ordine di diverse migliaia per ogni mese.

I temi più frequenti delle segnalazioni hanno riguardato: le linee ADSL, con particolare riferimento alla scarsità di risorse in alcune zone del territorio nazionale, il servizio di *mobile number portability* in relazione, soprattutto, ai ritardi nella fornitura del servizio, le richieste di informazioni relative alle modalità di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione e al funzionamento dell'informativa economica di sistema, le denunce di attivazione di servizi non richiesti, informazioni circa il nuovo sistema di numerazione e richieste di chiarimenti circa le connessioni alla rete Internet realizzate a insaputa dell'utente.

I messaggi riguardanti la tutela dei diritti dei minori hanno costituito circa il 5% della posta elettronica presa in considerazione e hanno costituito un valido contributo per lo svolgimento dell'attività dell'Autorità in tema di tutela dei minori. Più recentemente, le segnalazioni in materia di tutela dei minori hanno riguardato non soltanto la programmazione televisiva, bensì l'utilizzo da parte dei minori dei telefoni cellulari, con particolare riferimento alle problematiche legate all'erogazione di alcuni servizi di telefonia mobile a sovrapprezzo aventi contenuti non adatti ai minori ma ai quali questi possono facilmente accedere.

Nell'ambito delle proprie competenze, inoltre, l'Urp ha tenuto rapporti costanti con le Associazioni di consumatori, ha svolto funzioni di relazione con soggetti esterni nell'ambito della promozione del seminario "Tecnologie, prodotti e caratteristiche dei servizi di telecomunicazione" (Roma, 15/16/17 giugno 2005), tenuto dall'Autorità e rivolto ai delegati delle Associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale. L'Urp ha anche collaborato con la società Business International per l'organizzazione di due tavole rotonde con l'Autorità sui temi: "Il futuro del mercato delle telecomunicazioni nella nuova era della convergenza" (Roma, Hotel Esedra 30 settembre 2005) e "La rivoluzione digitale nella nuova era della convergenza" (Roma, Hotel Westin Excelsior 19 dicembre 2005).

2.12. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006 sono stati depositati 160 ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità, dei quali 19 in materia di telecomunicazioni, 13 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (*par condicio*), 4 in materia di organizzazione, 16 in materia di personale, 108 in materia di audiovisivo.

Sono state, inoltre, proposte 103 istanze cautelari, 90 delle quali sono state discusse, mentre la trattazione delle altre è stata rinviata al merito. La discussione in sede cautelare ha avuto come esito l'accoglimento di 43 istanze⁴ e il rigetto delle rimanenti 47.

Nel merito sono stati discussi 50 ricorsi, dei quali 47 sono stati respinti e i restanti 3 accolti⁵.

Nel medesimo periodo di riferimento sono stati altresì proposti 56 ricorsi in appello dinanzi al Consiglio di Stato, dei quali 42 in materia di audiovisivo⁶, 2 in materia di *par condicio*, 8 in materia di telecomunicazioni, 3 in materia di personale. Nel merito sono stati respinti 7 di tali ricorsi (con esito favorevole all'Autorità) mentre 1 è stato accolto (con esito sfavorevole all'Autorità).

Nel periodo citato sono, inoltre, intervenute rilevanti decisioni con le quali il giudice amministrativo ha definito controversie, anche relative a ricorsi instaurati precedentemente al periodo di riferimento, che costituiscono indirizzi giurisprudenziali importanti nelle materie inerenti all'attività istituzionale dell'Autorità.

In particolare, in materia di audiovisivo il Giudice amministrativo di primo grado ha respinto tutti i 44 ricorsi avverso l'articolo 5 *ter* del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP), inserito con la delibera n. 34/05/CSP, che introduce una regolamentazione oraria della messa in onda di programmi di televendita, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici (TAR Lazio, sez. II, n. 14302/05). Il Giudice amministrativo ha dunque pienamente confermato la validità delle misure introdotte dall'Autorità (tra le quali si segnala il divieto di trasmissione di pubblicità dei servizi *audiotex* di astrologia, di cartomanzia e pronostici nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24) sia sotto il profilo della procedura seguita nell'*iter* di adozione della delibera impugnata, sia sotto il profilo sostanziale.

Sempre in materia di pubblicità radiotelevisiva, il TAR del Lazio ha respinto i due ricorsi proposti dal Gruppo Editoriale l'Espresso e da RTI per l'annullamento della delibera 538/01/CSP, recante il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite e delle successive delibere di modifica nn. 250/04/CSP e 105/05/CSP (TAR Lazio, sez. II, nn. 14965/05 e 14357/05).

Il TAR del Lazio ha affermato la piena legittimità dell'articolo 4, comma 5, del predetto regolamento nella parte in cui consente le interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione di un evento sportivo, non solo negli intervalli regolamentari previsti dai regolamenti sportivi ma anche negli arresti del gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata

-
- (4) Delle quali ben 42 relative ai ricorsi per l'annullamento della delibera n. 34/05/CSP di modifica del Regolamento in materia di pubblicità televisiva e di televendite.
- (5) In particolare, sono stati respinti nel merito i 44 ricorsi proposti per l'annullamento della citata delibera n. 34/05/CSP.
- (6) In particolare, sono stati proposti 32 appelli con istanza di sospensiva (accolta) avverso i provvedimenti del Tar del Lazio emessi nei ricorsi per l'annullamento della citata delibera 34/05/CSP.

regolamentare del tempo ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva. Secondo il Giudice amministrativo, infatti, tale previsione regolamentare, che poggia su una interpretazione "atecnica" del termine "intervalli" contenuto all'articolo 11 della direttiva n. 89/552/CEE, e dunque più ampia rispetto alla mera indicazione della pausa che separa i due tempi del gioco, si muove "nell'ottica della conservazione dell'integrità e del valore della trasmissione fissando un criterio oggettivo ed univoco, non rimesso alla discrezione o arbitraria valutazione dell'emittente". Tale disciplina, sempre a giudizio del TAR del Lazio, non si distacca dalla disciplina comunitaria ma ne chiarisce e ne puntualizza il contenuto con margini applicativi più rigorosi e restrittivi (TAR Lazio, sez. II, n. 14965/05 cit.).

Con specifico riferimento alla recente modifica al regolamento citato introdotta dalla delibera n. 105/05/CSP, che ha fissato per le partite di calcio un numero massimo di 6 spot isolati nei tempi regolamentari, il TAR del Lazio ha ritenuto tale intervento regolamentare "attuativo e consequenziale della norma di principio contenuta nella direttiva comunitaria" (cf. direttiva n. 89/552/CEE e s.m. cit.) "che rende chiara ed effettiva l'applicazione e la specificazione della stessa nella parte in cui considera eccezionali gli spot isolati, destinata altrimenti a rimanere indeterminata". Il Giudice ha aggiunto, inoltre, che "il limite di sei spot " fissato dall'Autorità "è del tutto ragionevole risultando evidente che un numero superiore articolato su due soli tempi di quarantacinque minuti non consentirebbe di considerare gli spot come isolati." (TAR Lazio, sez. II, n. 14357/05 cit.).

In materia di audiovisivo, inoltre, il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR del Lazio n. 184/2005, ha affermato che l'Autorità ha il potere di emanare le direttive sulle carte di servizi di cui art. 1 co. 6, lett. b) n. 2, legge n. 249/97, anche nei confronti delle imprese private operanti nel campo delle telecomunicazioni (Consiglio di Stato, n. 3147/05). Poiché tale norma, nel menzionare i gestori, non precisa che si deve trattare di gestori di servizio pubblico, né che deve trattarsi di carta di servizio pubblico, la stessa deve essere applicata a tutti i gestori dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, siano essi servizi pubblici o servizi di rilevanza imprenditoriale.

Per i Giudici di palazzo Spada, ai fini dell'interpretazione dell'art. 1, co. 6 lett. b) n. 2 della legge n. 249/97 il termine "gestore" non può essere inteso in senso restrittivo, limitato cioè al gestore di un'attività avente necessariamente natura di servizio pubblico, bensì deve essere interpretato in senso ampio, tale da riferirsi a qualsiasi soggetto che operi nel settore delle telecomunicazioni sulla base di un provvedimento ampliativo rilasciato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In proposito, il Consiglio di Stato, ha soggiunto che un operatore di *pay tv*, come Sky, che svolga anche attività d'informazione televisiva, esercita comunque un'attività almeno in parte qualificabile come pubblico servizio, e ciò in virtù del disposto dell'art. 6, comma 1, legge n. 112/04 (legge c.d. Gasparri): tale norma definisce come servizio di interesse generale l'attività di informazione radiotelevisiva, prescindendo dai contenuti dell'informazione e dalle modalità tecniche con

le quali la stessa è fornita e astraendo anche dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge tale attività (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza n. 3147/2005).

Infine, il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi di RTI, Publitalia 80 e RAI per l'annullamento delle delibere n. 150/05/CONS, 151/05/CONS e 152/05/CONS, con le quali l'Autorità aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie pari al 2% del fatturato nel settore pubblicitario realizzato nell'esercizio 2003 per la violazione del richiamo a non porre in essere comportamenti contrari all'articolo 2 della legge n. 249/97, che stabilisce il divieto di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di massa (TAR, sez. II, sentenze nn. 13766/2005, 13767/2005, 13768/2005). Il Giudice amministrativo ha infatti ritenuto che il richiamo da parte dell'AGCOM a non porre in essere comportamenti vietati dall'art. 2 della legge n. 249/1997, concretandosi, in sostanza, in un mero ordine ad osservare una specifica disposizione di legge già di per sé inderogabile, vincolante ed imperativa, non è ascrivibile tra gli atti amministrativi aventi natura coercitiva la cui inosservanza è sanzionata con l'irrogazione della pena pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

In materia di telecomunicazioni, il TAR del Lazio ha confermato la legittimità di cinque delibere in tema di contabilità regolatoria e di offerte d'interconnessione di riferimento di Telecom Italia (delibere nn. 399/02/CONS; 02/03/CIR; 03/03/CIR; 11/03/CIR; 289/03/CONS). Tali delibere erano state adottate dall'Autorità nel quadro della disciplina comunitaria volta alla creazione di dinamiche competitive nel mercato delle comunicazioni, attribuendo la possibilità ai nuovi entranti di avvalersi della rete di distribuzione in rame (cd. rete di accesso) preesistente, con la creazione di un "mercato intermedio" fra *incumbent* e utenti finali, secondo una disciplina (che involge la problematica del c.d. "ultimo miglio") caratterizzata da prezzi di utilizzo della rete da parte dei nuovi entranti orientati ai costi (TAR, sez. II, sentenza n. 1773/06).

In materia di organizzazione il TAR del Lazio si è pronunciato su due ricorsi proposti dalla Torre Argentina Società di Servizi s.p.a., Divisione Centro D'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva, avanzati contro l'Autorità e nei confronti di Isimm Ricerche s.r.l., per l'annullamento, da un lato, del bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali (relativo ai settori del pluralismo socio politico, garanzie dell'utenza e obblighi di programmazione); dall'altro, dell'esclusione dell'offerta della ricorrente "*risultata superiore alla base d'asta*" – dalla gara per licitazione privata; il primo ricorso è stato respinto e il secondo dichiarato inammissibile. La reiezione del ricorso ha consentito alla società Isimm Ricerche s.r.l. di avviare il servizio di monitoraggio, che si pone per l'Autorità come propedeutico all'effettuazione di una complessa attività di vigilanza relativa a molteplici aspetti dalla programmazione radiotelevisiva (pluralismo politico, pubblicità, quote di produzione, obblighi di programmazione), esercitata ai sensi della legge n. 249/97 per gran parte dalla Commissione per i servizi e per i prodotti (TAR, sez. II, sentenza n. 2562/06).

Infine, con riguardo alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti, dopo la sentenza del TAR del Lazio (n. 14185 del 2004) che aveva annullato la delibera n. 162/04/CONS e il relativo procedimento, nel periodo di riferimento è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato il dispositivo della sentenza gravata seguendo, tuttavia, un diverso percorso argomentativo. In particolare, nelle motivazioni del Giudice di appello si è chiarito che l'Autorità può nominare come componenti del Consiglio nazionale degli utenti anche esperti designati da Associazioni che, in base allo statuto, non perseguono in via esclusiva il fine della tutela dei consumatori e degli utenti. Il requisito dell'indicazione nello statuto dell'associazione dell'esclusiva finalità di tutela dei consumatori e degli utenti, contenuto nell'art. 5, comma 1, della legge, n. 281 del 1999 e richiamato nella disciplina regolamentare attuativa dell'Autorità, è da intendersi come requisito non esclusivo, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado. La norma primaria che ha istituito il Consiglio nazionale degli utenti (art. 1, comma 28 della legge n. 249 del 1997) prevede, infatti, valori e interessi ulteriori rispetto a quelli a tutela dell'utenza richiamati nella legge n. 281 del 1999. Da ciò consegue che devono essere ammesse ad effettuare la designazione dei propri componenti anche le Associazioni dei consumatori che perseguono gli ulteriori valori specificamente indicati nella legge n. 249/97 istitutiva dell'Autorità (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3420 del 24 maggio 2005).

2.13. IL CONFLITTO DI INTERESSI

La legge 20 luglio 2004, n. 215 recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi" ha attribuito all'Autorità poteri di controllo al fine di assicurare la neutralità dell'azione pubblica dei soggetti titolari di cariche di governo. L'Autorità è chiamata ad esercitare il suo potere di vigilanza anche sul patrimonio del coniuge e dei parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo e deve anche accertare che le imprese che operano nel sistema integrato delle comunicazioni – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 3 maggio 2004, n. 112 – e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, non pongano in essere comportamenti che – in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e alla legge 3 maggio 2004, n. 112 – forniscano "sostegno privilegiato" al titolare di cariche di governo.

L'Autorità ha provveduto, con la delibera n. 417/04/CONS recante "Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interesse" a definire e ad elaborare le modifiche organizzative e gli atti regolamentari concernenti le procedure ed i criteri di accertamento previsti nell'ambito delle competenze in materia di conflitto di interessi. A tale delibera è stata apportata un'importante modifica mediante la deliberazione dell'Autorità n. 392/05/CONS recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi" che prevede che il Consiglio dell'Autorità svolga la fase di accertamento del "sostegno privilegiato", mentre la Commissione per i servizi e i prodotti ponga in essere le attività istruttorie e di accertamento delle

eventuali violazioni di legge che ne costituiscono il presupposto, in tutti i casi in cui l'accertamento delle violazioni sia già attribuito dall'ordinamento alla competenza della predetta Commissione.

Il regolamento approvato nel corso dell'anno 2004 attribuiva la responsabilità dell'intero procedimento in materia di conflitto di interessi (nelle due fasi dell'accertamento della violazione della legge parametro e del successivo accertamento dell'eventuale sussistenza del sostegno privilegiato) alla competenza del Consiglio dell'Autorità. La *ratio* di tale attribuzione era rinvenuta nell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 14) della legge 31 luglio 1997, n. 249, ai sensi del quale il Consiglio dell'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri non espressamente attribuiti alla Commissione per i servizi e i prodotti e alla Commissione per le infrastrutture e le reti. La fattispecie complessa del conflitto di interessi era concepita come un *unicum*, con conseguente attribuzione delle relative funzioni e competenze in capo al Consiglio dell'Autorità.

Nel corso del tempo, la prassi applicativa ha evidenziato come la violazione di talune disposizioni relative alle leggi "parametro" – la legge 6 agosto 1990, n. 223, la legge 31 luglio 1997, n. 249, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la legge 3 maggio 2004, n. 112) assumesse rilievo con riferimento a competenze già attribuite dal legislatore all'Autorità e proceduralizzate con espressa attribuzione di competenza ad un organo collegiale diverso dal Consiglio. Ci si riferisce, in particolare, alla violazione delle disposizioni di cui alle leggi n. 112/04 e n. 28/00, relative al rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, e alle disposizioni in materia di *par condicio*, riguardo alle quali i poteri di vigilanza, accertamento e sanzione sono conferiti, dalla legge n. 249/97, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità.

Siffatta circostanza, ossia la non univoca riconducibilità dell'intero procedimento in materia di conflitto di interessi in capo al Consiglio, ha determinato l'esigenza di ricondurre, relativamente alle menzionate fattispecie, l'esercizio della funzione di accertamento alla Commissione per i servizi e i prodotti. Ciò ha, peraltro, consentito di assicurare un trattamento omogeneo, sotto il profilo procedurale, a tutte le imprese radiotelevisive quanto alla disciplina delle disposizioni in materia di *par condicio* e di rispetto dei principi relativi al pluralismo informativo. Con l'originario impianto regolamentare, invece, una medesima violazione, tra quelle dianzi richiamate, sarebbe ricaduta sotto la competenza, ora del Consiglio, ora della Commissione per i servizi e i prodotti, a seconda che essa fosse stata rispettivamente accertata in capo ad imprese facenti capo ai titolari di cariche di governo, coniugi e parenti entro il secondo grado, ovvero nei riguardi di imprese non aventi tale situazione di controllo.

2.14. LA PAR CONDICIO E IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge funzioni di garanzia nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda e di informazione politica nell'ambito delle competenze assegnate

dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in materia di pluralismo dell'informazione e di tutela dei principi di correttezza, completezza, imparzialità ed obiettività dell'informazione, sanciti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le funzioni di garanzia sono strettamente correlate alle attività di vigilanza e di regolamentazione rispettivamente, attraverso lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale e della stampa, e la disciplina delle fattispecie previste dal legislatore con la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e dai citati articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'applicazione dei Regolamenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a seconda del riparto di competenze e delle varie competizioni elettorali, e l'accertamento relativo alle violazioni commesse, sono finalizzati alla procedimentalizzazione delle attività istruttorie che culminano nell'adozione dei provvedimenti finali da parte della Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità.

L'ambito di intervento dell'Autorità si riferisce all'emittenza radiotelevisiva nazionale privata, alla stampa, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo – disciplinata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – e all'emittenza radiotelevisiva locale. Per le attività di vigilanza, garanzia e istruttorie relative a quest'ultima l'Autorità si avvale della collaborazione con i Comitati regionali per le comunicazioni (cfr. paragrafo n. 3.4.), suoi organi funzionali, cui il ruolo originariamente riconosciuto dalla legge n. 28/00 risulta esteso dalla previsione di apposite disposizioni "dedicate" all'emittenza radiotelevisiva locale a seguito delle modifiche introdotte alla stessa legge n. 28/00 dalla legge n. 313/03 (introduzione di uno specifico "Capo" della legge 28/00; adozione del codice di autoregolamentazione emanato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004).

Nell'arco temporale riferito al periodo dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006, i provvedimenti adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti sono stati 102; essi sono riferiti sia al periodo non elettorale, sia a specifiche competizioni elettorali.

Il periodo non elettorale è disciplinato dalla delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali", integrata dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali" che rafforza il presidio sanzionatorio nel periodo pre-elettorale, ossia quello immediatamente precedente alle elezioni, attraverso il richiamo, sia alle misure sanzionatorie contemplate dall'articolo 10, commi 3 e 8, della legge n. 28/00, sia alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge n. 249/97.

La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta al rispetto del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, recante "Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie", come modificato con deliberazione del 29 ottobre 2003.

In applicazione delle suddette delibere l'Autorità ha svolto 14 procedimenti e adottato 14 provvedimenti costituiti da 11 delibere di archiviazione, 3 delle quali riguardano l'informazione, 1 i messaggi autogestiti a pagamento e 7 sono relative all'adeguamento spontaneo, da parte degli editori di stampa e delle emittenti televisive, in materia di sondaggi politici. Due provvedimenti sono inerenti alle declaratorie di improcedibilità per l'assenza dei requisiti formali e procedurali e l'ultimo provvedimento, adottato nel periodo precedente alle consultazioni politiche della primavera 2006, sulla base della citata delibera n. 22/06/CSP, riguarda un programma televisivo di informazione caratterizzato dalla conduzione senza contraddittorio e dall'evidente squilibrio nella rappresentazione di una sola parte politica. Per tale fattispecie l'Autorità ha disposto la trasmissione di un messaggio recante l'avvenuta violazione (articolo 10, comma 8, lettera a), legge n. 28/00) e comminato la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97.

La funzione di garanzia che l'Autorità svolge è anche finalizzata a far sì che l'informazione radiotelevisiva su determinate tematiche riferita ad iniziative socio – politiche costituzionalmente rilevanti, venga fornita nel rispetto dei principi fondamentali e generali del sistema radiotelevisivo sanciti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione e tuteli i diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive. L'Autorità nell'esercizio della sua funzione di garanzia ha adottato 2 atti di indirizzo, uno in materia di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006 e l'altro riguardante la raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare relativo al testo di legge costituzionale recante la modifica alla parte II della Costituzione.

In particolare, con riferimento alla tutela dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo identificati nel pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità dell'informazione, e alla apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, l'Autorità ha adottato 8 provvedimenti, di cui 3 archiviazioni in materia di elezioni primarie e 5, sulla base di precedenti delibere dell'Autorità riferite a fattispecie analoghe, aventi natura ripristinatoria.

Nell'ambito del periodo elettorale l'Autorità ha svolto 78 procedimenti conclusi con altrettanti provvedimenti. In particolare, relativamente all'ottemperanza alla delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005, riguardo a 5 fattispecie le segnalazioni pervenute sono state archiviate per mancanza dei requisiti di procedibilità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge

n. 28/00; inoltre, sono stati adottati 9 provvedimenti di archiviazione, dei quali 7 concernenti l'informazione politica, 1 la comunicazione politica e 1 la comunicazione istituzionale.

Con riferimento alla delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005" relativamente a 2 fattispecie la segnalazione pervenuta è risultata non procedibile per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 28/00, e sono stati emanati 6 provvedimenti di archiviazione dei quali 2 relativi ai sondaggi politici, 2 all'informazione e 2 ai messaggi autogestiti, a titolo gratuito e a pagamento.

L'applicazione della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005" ha dato vita a 25 provvedimenti; di questi, 15 provvedimenti hanno formalizzato l'archiviazione di 4 procedimenti in tema di informazione politica (nell'ambito di una delibera, oltre all'archiviazione riferita al periodo della campagna elettorale, è stata disposta la trasmissione del messaggio recante l'avvenuta violazione), 2 riguardanti i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, 5 la comunicazione politica, 1 i sondaggi politici ed elettorali a mezzo stampa e 3 i messaggi elettorali a mezzo stampa. In 4 fattispecie le segnalazioni pervenute sono risultate non procedibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 28/00, mentre sono stati adottati 6 provvedimenti di ripristino in materia di informazione; in 2 di tali provvedimenti è stata disposta la presenza di uno spazio compensativo, in 3, oltre all'ordinanza di ripristino, è stata imposta anche la sanzione accessoria ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), legge n. 28/00, riguardante la trasmissione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa; in 1 provvedimento è stata imposta solamente la trasmissione del messaggio sulla violazione commessa.

In merito all'applicazione della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006" si evidenzia che in particolar modo con riferimento alle campagne per le suddette elezioni, l'aggiornamento continuo dei dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali – pubblicato sul sito dell'Autorità – ha consentito di verificare facilmente e in tempo breve eventuali violazioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e di avviare i procedimenti istruttori anche d'ufficio.

La tipologia degli interventi dell’Autorità è stata complessa ed articolata nei contenuti e si è riferita sia alle fattispecie di informazione politica, sia di comunicazione politica.

Per quanto riguarda l’informazione politica, l’Autorità ha adottato 23 provvedimenti dei quali:

- 3 provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 9, legge n. 28/00 mediante i quali è stata disposta l’intimazione e la diffida a conformare l’attività di informazione televisiva nazionale al rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione;
- 1 provvedimento con il quale la società concessionaria è stata diffidata al rispetto della correttezza e imparzialità dell’informazione; è stata altresì ordinata la trasmissione del messaggio recante l’avvenuta violazione dell’articolo 5, della legge n. 28/00;
- 1 provvedimento di non luogo a procedere, stante l’assenza di legittimazione dell’esponente in ordine al raggiungimento del quorum di un quarto degli elettori;
- 12 provvedimenti di ripristino, ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 5, legge n. 28/00 in materia di informazione, ordinando la messa in onda di servizi di informazione con la equilibrata partecipazione dei soggetti politici denunciati;
- 2 provvedimenti che hanno stabilito l’applicazione, sia della sanzione ripristinatoria necessaria a ristabilire la parità di trattamento (articolo 10, comma 5, legge n. 28/00), sia della sanzione amministrativa pecuniaria – prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 – per l’inottemperanza ad un precedente provvedimento dell’Autorità;
- 1 provvedimento di archiviazione, relativo alla trasmissione irradiata dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo a livello regionale;
- 1 provvedimento che ha disposto la comunicazione dell’avvenuta trasmissione della presenza del soggetto politico esponente con la riserva di verificarne la congruità e l’effettività;
- 1 provvedimento ha sancito l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria – prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 – per l’inottemperanza ad un precedente provvedimento dell’Autorità;
- 1 provvedimento mediante il quale è stato ordinato alla concessionaria pubblica di comunicare i provvedimenti da adottare in riferimento all’osservanza delle disposizioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alla corretta ed imparziale gestione e all’assenza di contraddittorio, con la riserva di verificarne la congruità e l’effettività.

Relativamente alla comunicazione politica sono stati adottati i seguenti 4 provvedimenti:

- 3 provvedimenti mediante i quali è stata ordinata la comunicazione dell'avvenuta trasmissione dei programmi di comunicazione politica pianificati dalle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale con la riserva di verificarne la congruità e l'effettività in relazione all'osservanza dei principi di accesso previsti dalla legge;
- 1 provvedimento di archiviazione stante l'avvenuto adempimento ad un'ordinanza dell'Autorità.

Al raggiungimento del totale dei provvedimenti adottati dall'Autorità concorrono anche quelli, espressione dell'attività di vigilanza e di garanzia, di richiamo e le ordinanze rivolti a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali. In particolare, nella prima fase della campagna elettorale è stato adottato un provvedimento di richiamo all'osservanza delle disposizioni stabilite per i programmi di informazione, in particolare per i notiziari, al fine di assicurare la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione. L'Autorità ha altresì adottato, negli ultimi giorni della campagna elettorale, 3 ordinanze che hanno disposto che venisse garantita la corretta parità di accesso ai soggetti politici ed assicurata la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni nei programmi di informazione nazionali ed, in particolare, nei notiziari.

Infine, sempre nell'ottica delle funzioni di garanzia nell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di informazione politica attribuite all'Autorità sono da evidenziare le quattro circolari emanate per fornire chiarimenti interpretativi; di queste la prima riguarda i programmi di approfondimento delle emittenti televisive nazionali, la seconda e la terza la comunicazione istituzionale e i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito delle emittenti radiotelevisive locali e l'ultima concerne i sondaggi politici ed elettorali diffusi a mezzo stampa e televisione.